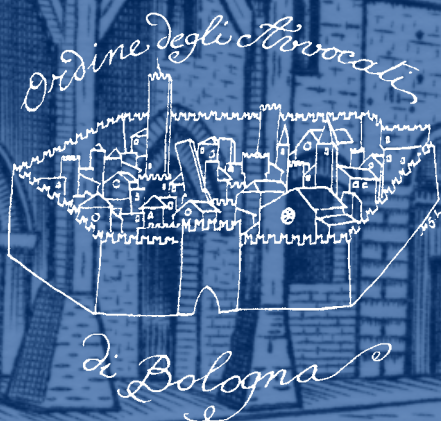


BOLOGNA FORENSE

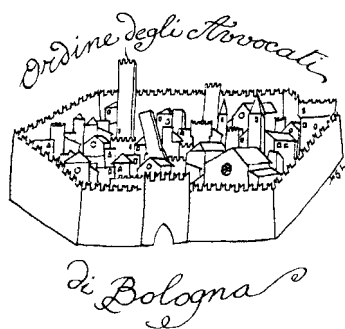
Notiziario del Consiglio degli Ordini Forensi di Bologna

in questo numero:

- Prospettive per Avvocatura e Giustizia
- Relazione morale 2006
- I verbali del Consiglio
- La scelta fra giudice ordinario e amministrativo
- Più poteri al nuovo Comitato dei Creditori
- Senza schermi: la testa e le gambe dell'avvocato...
- Biennio di pratica forense: Regolamento e sentenza T.A.R.
- Fondazione Forense: relazione sull'attività 2005
- Deontologia professionale
- CNF: esonero dalla iscrizione biennale nel registro praticanti
- Cassa Previdenza Forense
- AIGA: previdenza forense
- ASTAF: relazione morale del Presidente
- Unione Camere Civili: Convegno Parma 2006
- In memoria di Floriano Cioffi
- Giurisprudenza disciplinare
- JUS BOLOGNA SPORT
- Orario apertura Giudice di Pace



n.1 / 2006



BOLOGNA FORENSE

Notiziario dell'Ordine degli Avvocati di Bologna
Associato all'ASTAF. Periodico quadrimestrale

N. 1 gennaio – aprile 2006.

Viene spedito agli iscritti agli albi ed ai registri dell'Ordine di Bologna; al C.N.F.; a tutti i Consigli degli Ordini forensi italiani.

Direzione e redazione:
presso il Consiglio degli Ordini forensi di Bologna –
(Palazzo di Giustizia)
Piazza dei Tribunali, 4 – Bologna.
Autorizzazione del Tribunale di Bologna
N. 5365 del 6/05/1986.

Direttore responsabile: Lucio Strazziari
Capo redattore: Francesco Berti Arnoaldi Veli.

Comitato di redazione:

Annalisa Atti, Giovanni Berti Arnoaldi Veli,
Sandro Callegaro, Giovanni Cerri, Claudio Cristoni,
Sandro Giacomelli, Stefano Graziosi,
Antonio Spinzo.

Hanno collaborato a questo numero:

Andrea Stefanelli, Marinella Anglano
Ottavio Carpanelli, Massimo Iasonni

Chiuso in redazione il 31 maggio 2006.
Tiratura 4100 copie.
Grafica e Stampa: Grafiche **A&B** - Bologna

associato all'ASTAF



Bologna - Fontana del Nettuno

*In allegato
il quinto ed ultimo inserto
con il catalogo dei libri
e delle riviste consultabili
presso la biblioteca del
Consiglio dell'Ordine.*

*a cura di:
Giovanni Berti Arnoaldi Veli*

● EDITORIALE

Lucio Strazziari 3 - *Quali prospettive per Avvocatura e Giustizia.*

● ASSEMBLEA 2006

5 - Relazione morale del Presidente.
11 - Rinnovo del Consiglio.
11 - Commissioni.

● DAI VERBALI DEL CONSIGLIO

*a cura di Giovanni Cerri
e Sandro Callegaro* 13 - *Le delibere più significative*

● RIFORME

Andrea Stefanelli 26 - *Considerazioni sulla difficile (ma obbligata) scelta fra il giudice ordinario e quello amministrativo, ovvero le fatiche di Sisifo.*

Marinella Anglano 28 - *Il nuovo Comitato dei Creditori: più poteri e retribuzione dell'attività.*

● SENZA SCHERMI

Stefano Graziosi 31 - *La testa e le gambe dell'Avvocato.*

● ATTUALITA' FORENSE

Ottavio Carpanelli 32 - *Biennio di pratica forense: il titolo valutabile ex art. 17, co. 114, L. 127/97, nella sentenza 5/10/2006 n. 5353 del Consiglio di Stato.*

35 - *Regolamento per la pratica forense: Sentenza del T.A.R. dell'Emilia-Romagna n. 164/06*

● FONDAZIONE FORENSE

Sandro Callegaro 36 - *Relazione sull'attività 2005.*

● DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

Giovanni Berti Arnoaldi Veli 44 - *Le modifiche al Codice Deontologico forense approvata dal C.N.F. il 27/01/2006.*

● DALLE ISTITUZIONI

- | | | |
|--|------|--|
| <i>a cura di
Sandro Giacomelli</i> | 50 - | <i>Consiglio Nazionale Forense</i> -
Parere sull'esonero dell'iscrizione biennale nel registro
dei praticanti per gli iscritti alle scuole
di specializzazione. |
| | 51 - | <i>Cassa Previdenza Forense</i>
Interventi parametrici e strutturali della
Previdenza forense. |

● DALLE ASSOCIAZIONI

- | | | |
|-----------------------------|------|--|
| <i>A.I.G.A.</i> | 52 - | Previdenza Forense: necessità di riforma
sostanziale - Delibera Consiglio Direttivo 25/02/06. |
| <i>A.S.T.A.F.</i> | 52 - | Relazione morale del Presidente, Avv. Mario Rapanà,
all'assemblea ordinaria del 4/3/2006.
Nuovo consiglio Direttivo.
L'ASTAF a Bruxelles. |
| <i>Unione Camere Civili</i> | 54 - | Convegno Parma 20/2/2006 su "Formazione
e Accesso alla Professione Forense"
Documento finale. |
| <i>A.N.F.</i> | 55 - | Comunicazione nuove cariche sociali |

● RICORDO

- | | | |
|------------------------|----|--------------------------------|
| <i>Massimo Iasonni</i> | 57 | In memoria di Floriano Cioffi. |
|------------------------|----|--------------------------------|

● GIURISPRUDENZA DISCIPLINARE

- | | | |
|---|--------------|---|
| <i>a cura di
Giovanni Berti Arnoaldi Veli</i> | 58 -
65 - | A) Casi di non luogo a provvedere.
B) Sentenze depositate. |
|---|--------------|---|

JUS

● BOLOGNA SPORT

- | | |
|--------------|--|
| 69 -
70 - | In memoria di Umberto d'Amico
Avvocati e Consiglieri Comunali nel pallone |
|--------------|--|

● NOTIZIE UTILI

- | | |
|------|---|
| 72 - | GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA
Riduzione orario apertura al pubblico dello sportello
ricezioni atti civili.

Divisione attività di Cancelleria. |
|------|---|

● ALBO AVVOCATI

- | | |
|------|-----------------|
| 72 - | Errata Corrige. |
|------|-----------------|

QUALI PROSPETTIVE PER AVVOCATURA E GIUSTIZIA?

Avv. LUCIO STRAZZIARI

E' iniziata la XV legislatura della Italia Repubblicana.

E' giusto chiedersi cosa potrà cambiare nel nostro "sistema giudiziario" che ormai da troppo tempo si dibatte in una "crisi" che, proprio per il suo protrarsi, sembra allontanare una speranza di miglioramento, anche in chi sia animato dalle più ottimistiche propensioni.

Viviamo tutti i giorni le realtà che connotano la organizzazione e il funzionamento degli uffici giudiziari:

- carenza di organici; drastica riduzione dei finanziamenti per le spese essenziali; disfunzioni negli apparati amministrativi.

In una tale situazione si pone, quale conseguenza inevitabile e progressiva, la lentezza dei processi, alimentata da un arretrato che va continuamente aumentando, da una burocrazia giudiziaria macchinosa e annaspante, tra montagne cartacee e tentativi informatici, che sono ancora lontani da ipotesi di concreta fattibilità.

Si aggiungano poi le novità legislative, certamente copiose, ma frammentarie e precarie, spesso di difficile interpretazione, che hanno posto l'intero sistema in evidente difficoltà.

Come ha affermato il Presidente del Consiglio Nazionale Forense alla Cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario 2006, avanti la Suprema Corte di Cassazione, tale concorso di fattori destabilizzanti rischia di minare, con la perdurante crisi della giustizia, lo stesso **principio di certezza del diritto**.

Sappiamo che la giustizia è **strumento di tutela dei diritti e delle libertà dei cittadini**, ma è anche condizione per lo sviluppo del sistema economico e sociale.

Esiste infatti una stretta correlazione tra sistema di tutela giurisdizionale dei diritti e processi di sviluppo economi-

co-sociale, intesi in termini di progresso della società ad ogni livello, e quindi come maggiori opportunità di lavoro, recupero delle aree di emarginazione sociale, servizi più efficienti, correttamente gestiti ed accessibili alla generalità dei cittadini.

Orbene, in questo contesto nessuno può sottrarsi a responsabilità, e giudici e avvocati ne hanno anch'essi in parte, se si voglia porre mente alle funzioni determinanti ed irrinunciabili che gli stessi svolgono nell'esercizio della giurisdizione.

Ora si apre un nuovo ciclo di legislatura, ed al nuovo Parlamento è necessario **formulare proposte chiare, condivise, ispirate all'interesse generale**.

Il ruolo dell'**avvocatura** non è affatto secondario in questa prospettiva. Richiede innanzitutto una riflessione critica su alcune condizioni che le consentano di affrontare il confronto con maggiore autorevolezza e incisività.

Deve essere assunta innanzitutto una chiara presa di posizione sulla necessità di affrontare, in termini di assoluta priorità, il nodo centrale e determinante della **rimessa dell'ordinamento professionale**, che è risultato irrisolto nelle precedenti legislature repubblicane; e sul quale ora incombe il rischio di decisioni comunitarie volte alla liberalizzazione delle professioni, mediante la loro equiparazione alla attività di impresa.

Occorre invece riaffermare con forza e senza condizionamenti la **specificità della professione forense**, per il rilievo pubblicistico che la stessa riveste, che non ne consente stravolgimenti in nome del principio della concorrenza e del mercato, né omologazione alla disciplina di altre professioni.

Aspetti fondamentali della riforma professionale riguardano, in termini di non più procrastinabile urgenza, la

formazione e l'accesso, il controllo deontologico, le forme di organizzazione dell'esercizio professionale.

La posizione della avvocatura, in questa, come in tutte le altre problematiche, non deve tuttavia essere prospettata quale mera difesa dell'esistente, ma richiede la assunzione di nuove responsabilità all'interno della professione, e nei confronti della società civile.

Occorre in sostanza che non ci si ritrovi uniti solo nella protesta, per poi presentarsi divisi nel confronto con le istituzioni, in una sorta di gara di investiture rappresentative che finiscono per indebolire la voce della avvocatura, e rendere meno credibili le sue istanze.

Nella avvocatura vi debbono essere ruoli definiti di istituzioni e di associazioni, che concorrano in sinergia di intenti alla formazione di programmi largamente condivisi, senza alimentare competizioni o confusioni che ne pregiudichino la credibilità e la capacità di proporsi, rispetto alle forze politiche, come interlocutori capaci ed affidabili.

E' in programma, nel prossimo mese di settembre, a Roma, la **Seconda Sessione del XXVIII Congresso Nazionale Forense**, che fa seguito alla prima sessione svoltasi a Milano nello scorso mese di novembre.

L'auspicio, e il conseguente concreto e fattivo impegno, è quello che, all'esito della detta assise, l'avvocatura sappia ritrovare la sua unità, pure nella variegata e certamente positiva dialettica fra le sue componenti, così da assicurare il recupero di una presenza nella società che restituisca alla professione forense una posizione dinamica nell'esercizio della giurisdizione, ed un ruolo attivo per il progresso economico e civile della collettività.



Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Bologna

Avvocati in Festa



Fondazione
Forense Bolognese

Ore 18.00

1° Forum praticanti e giovani avvocati

"Professione a basso reddito e precarietà"

Interranno:

Avv. Michelina Grillo (Presidente OUA)
Avv. Angela Carpi (Presidente AIGA-Bologna)
Avv. Bruno Sazzini (Segretario Nazionale ANF)
Avv. Ferdinando di Francia (Presidente Camera Penale - Bologna)

Ore 18.00 SALA BOSCHERECCIA

Spazio alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza

"La recente riforma della Previdenza e la pensione integrativa"

Interranno:

Avv. Maurizio De Tilla (Presidente Cassa Nazionale Forense)
Avv. Maria Anna Alberti (Delegato Distrettuale Cassa)

Gran Gala Gran Gala

Con prenotazione obbligatoria

Ore 19,30 - APERITIVO

Ore 20,30 - CENA DI GALA

Nel corso della cena

- Presentazione del volume "Bologna - la nascita dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori" (E. Proni)
- Conferimento della "Toga di Platino" al decano dell'avvocatura bolognese Alberto Tabanelli e della "Toga d'oro" agli avvocati iscritti all'Albo da oltre cinquant'anni
- Consegna dei Premi per gli esami di Avvocato sessione 2004
 - "Premio Jacchia"
 - "Premio Lammioni"
 - "Premio Vighi"

Mercoledì 21 Giugno 2006

PALAZZO ALBERGATI

VIA MASINI 46 - ZOLA PREDOSA (BO)

- Prezzo di partecipazione al Gran Gala:
€. 30,00 per praticanti e giovani avvocati (meno di 3 anni di iscrizione)

€. 50,00 per tutti coloro che desiderano partecipare

La prenotazione alla cena verrà accettata solamente con il contestuale pagamento che andrà fatto presso la Segreteria Organizzativa (dal Lunedì al Venerdì con orario 9-12-30)

e comunque improrogabilmente entro e non oltre il 14 giugno 2006.

Segreteria organizzativa: Fondazione Forense Bolognese - Via del Cane 10/A - Bologna
Tel. 051 3399239 - e-mail: fondazioneforensebo@libero.it

AutoVanti
Alba motor

BAM
Banca Agricola
Mantovana
GRUPPOMPS

Banca popolare
dell'Emilia Romagna

N.C.H.
NETWORK COMPUTER HOUSE

net service
Internet Technology

Lextel
www.lextel.it

RELAZIONE DEL PRESIDENTE ALLA ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 25 GENNAIO 2006

Uno sguardo che voglia porre attenzione alla attuale situazione della **Avvocatura** non può che correlarsi alla **"crisi"** che continua a condizionare negativamente la funzione giudiziaria, rispetto alla quale pare inevitabile maturare il convincimento di una ormai radicata mancanza di rimedi.

Oltretutto, anche la classe forense, come tutte le componenti della Società, sta attraversando un momento di profondo e strutturale cambiamento.

E' ancora legata a limiti ordinamentali che risalgono ai tempi vetusti in cui fu forgiata la nostra legge professionale, in una condizione del tessuto sociale, in tutte le sue componenti, che era radicalmente diversa da quella che il panorama attuale presenta.

Siamo di fronte a cambiamenti che investono il fondamento stesso della attività forense.

Basterebbe pensare ai nuovi scenari europei, con le discipline normative emanate in sede comunitaria che estendono la loro efficacia al nostro diritto interno, per rendersi conto che, non solo sul piano della preparazione giuridica, ma sotto lo stesso profilo della dimensione e della organizzazione dei nostri Studi Legali, il cambiamento è assolutamente epocale.

Non è allora esagerato affermare come l'"avvocato tradizionale", inteso nel senso di una professione esercitata in modo individuale, con mezzi tecnologici limitati all'indispensabile, e privilegiando il contatto diretto con il cliente, sia destinato a vedere allontanarsi sempre più le proprie caratteristiche e il modo stesso di operare, per lasciare sempre più prepotentemente il posto all'avvocato inserito in una struttura complessa ed articolata, dotata dei più raffinati mezzi tecnologici che rendono attuabili ed operativi contatti e collegamenti in tempo reale con tutto il mondo.

E allora si pone sempre più come ineludibile la necessità di una prestazione professionale particolarmente qualificata, che meglio risponda alle esigenze della collettività e alla domanda di giustizia che proviene dai cittadini.

Il raggiungimento di una migliore qualità della prestazione non può realizzarsi che attraverso un **percorso formativo** più completo ed articolato per i praticanti avvocati, e sulla necessità di un continuo **aggiornamento** per gli avvocati iscritti al-

Cari Colleghi,
è trascorso un altro **biennio** da quando la Vostra generosità e quella dei Colleghi del Consiglio mi hanno confermato il mandato di rappresentare l'**Ordine Forense di Bologna**.

Unitamente alla mia rinnovata gratitudine non posso non manifestarVi ancora tutta la mia trepidazione per un compito così arduo come quello di rappresentare un Ordine tanto importante e dalle così illustri tradizioni, quale è quello di Bologna.

Alla scadenza di un altro mandato non posso certamente affermare di avere superato ansia e preoccupazione, nè di essere riuscito a fare quanto necessario e dovuto.

Posso solo dirVi di avervi dedicato ogni impegno, avendo potuto giovarmi della preziosa collaborazione e della grande capacità di tutti i **Consiglieri**, che ringrazio di cuore per l'aiuto concreto che mi hanno sempre assicurato, in tema di operatività e di contributo saggio e prezioso, nelle tante decisioni che il Consiglio ha dovuto assumere, e per l'amicizia che mi hanno dimostrato, consentendo un espletamento dei compiti del Consiglio in un clima di piena armonia e di confronto franco ed aperto.

L'Albo, a tutti i livelli, di fronte ad una legislazione che presenta sempre più spesso, e con ritmi assolutamente frenetici, nuovi modelli normativi che richiedono studio ed applicazione costanti per conoscerli, interpretarli, farne bagaglio insostituibile del proprio vissuto professionale.

In una tale situazione gli studi effettuati all'Università non possono che rappresentare la base, sulla quale operare l'arricchimento di tutte le novità che, in sede sostanziale e sul piano processuale, il legislatore propone alla attenzione e alla concreta applicazione da parte degli operatori del diritto.

Non si deve dimenticare come l'avvocatura sia una professione caratterizzata da precise responsabilità nel compito di tutela dei diritti e delle libertà dei cittadini, e quindi obbligata ad operare in sintonia, non soltanto con il progresso dei rapporti economici, ma anche, e soprattutto, con l'evoluzione culturale della società civile.

Su questo terreno l'Avvocatura italiana ha lanciato la propria sfida, consapevole di dovere crescere in **professionalità** e in **responsabilità**, al fine di assicurare una sua presenza sempre più efficace nel contesto sociale.

In una tale prospettiva e con tali stimoli si pone l'impegno che l'Avvocatura ha reso operativo da anni, pure in assenza di specifiche previsioni normative, di dare vita a **scuole di formazione e di aggiornamento**, che consentano ai praticanti avvocati, e agli avvocati iscritti agli Albi, di adeguarsi e di riconoscersi in un nuovo modello che privilegi qualità e tempestività delle prestazioni.

Tale valutazione della situazione e tali esigenze hanno indotto il **Consiglio Nazionale Forense** ad istituire il **Centro per la formazione e per l'aggiornamento**, con il compito di costituire impulso e di assicurare supporto culturale per la istituzione, presso gli Ordini Forensi Circondariali, di **Scuole di formazione**, che, da un lato, si pongano quale impegno complementare, ma necessario, al tirocinio dei praticanti, che, come è previsto dalla normativa vigente, si svolge presso gli Studi Legali, con la partecipazione alle udienze, e la concreta applicazione in ricerche giurisprudenziali e nella stesura dei primi atti; e, dall'altro lato, rappresentino strumento per l'aggiornamento degli Avvocati sulle novità legislative sempre più frequenti ed importanti.

L'Ordine di Bologna ha risposto con grande impegno a tale compito, costituendo la **Fondazione Forense Bolognese**, che ha lo scopo precipuo di gestire, come sta facendo ormai da anni, il **Corso di preparazione alla professione** per i praticanti avvocati, e di organizzare **Corsi di aggiornamento professionale** per gli Avvocati.

La **Fondazione** ha compiuto i suoi primi cinque anni di vita, ed ha già raggiunto una propria autonomia strutturale e patrimoniale.

Organizza un corso biennale di formazione per i praticanti, che si articola in due parti: una prima parte, che privilegia il percorso necessario per una seria preparazione alla professione; ed una seconda parte, che è finalizzata alla specifica preparazione all'esame di Avvocato.

L'attenzione è rivolta sempre agli aspetti pratici della professione, intesi non in antitesi alla teoria ma come sua logica evoluzione.

Infatti, nella fase di accesso alla professione, il praticante non ha tanto bisogno di lezioni di tipo universitario, ma di guida

e di consigli su aspetti e temi della professione che non hanno formato oggetto di studi specifici, ma che connoteranno ogni giorno la sua attività, nell'impegno di una interconnessione tra diritti, deontologia e prassi forense.

Così la Scuola si articola sul percorso costante e predeterminato di corsi pratici, in cui l'iter processuale rappresenta il tema specifico nel cui ambito si innestano poi tematiche di carattere generale.

Un ringraziamento particolare, e vero compiacimento, debbo rivolgere ai Colleghi **Giuliano Berti Arnoaldi Veli** e **San-**

dro Callegaro, che sono il Segretario della **Fondazione** e il Direttore della **Scuola Forense**, che di tutta questa attività rappresentano il vero centro propulsore e le menti sempre vivide di idee e di nuove iniziative, a **Sandro Giacomelli**, che, nella sua qualità di Tesoriere, ha saputo affrontare ed assolvere un compito che ha richiesto doti di originalità e di ocularità, ed i Consiglieri **Claudio Cristoni** e **Vincenzo Florio** che fanno parte del Consiglio di Amministrazione.

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

Il riferimento alla attività svolta dal Consiglio non può non prendere le mosse dai maggiori compiti che recentemente il legislatore ha affidato agli Ordini Forensi, che li vede quali enti integrati nell'apparato pubblico, con pubbliche funzioni da espletare secondo il principio della sussidiarietà.

Mi riferisco:

A) Alla nuova normativa sulle **difese d'Ufficio**, che ha rappresentato una importante e rivoluzionaria novità nella specifica materia: la designazione del difensore d'ufficio è, ora, responsabilità propria dell'**Ordine distrettuale**, che deve provvedervi sulla base di criteri oggettivi (reperibilità e prossimità della sede del procedimento) e delle specifiche competenze del professionista, del quale l'Ordine deve certificare la idoneità ai fini della iscrizione nell'apposito elenco, sulla base della dimostrazione dell'esercizio professionale in sede penale per almeno due anni, ovvero della frequenza ad un Corso organizzato dallo stesso Ordine, in collaborazione, ove possibile, con la locale Camera Penale.

Tale nuova normativa determina una più forte responsabilizzazione dell'Ordine, essendogli riconosciuta per legge la funzione pubblica di predisporre l'elenco dei difensori d'ufficio, con relativo aggiornamento trimestrale, e di dare attuazione ad un sistema automatico ed oggettivo per la indicazione dei difensori d'ufficio da nominare nei singoli procedimenti, su richiesta delle Autorità Giudiziarie e degli Uffici della Polizia Giudiziaria.

Il Consiglio ha cercato di dare attuazione quanto più completa ed efficiente a detta nuova normativa, e provvede ad organizzare Corsi annuali di preparazione all'inserimento degli avvocati, specie i più giovani, nell'elenco dei difensori d'ufficio; e lo fa in sinergia di intenti e in piena collaborazione con la locale Camera Penale "F.Bricola".

Desidero, a tale riguardo, porgere il più vivo ringraziamento al Consigliere **Antonio Spinzo**, che è il responsabile del Consiglio per questa specifica attività; che svolge con grande scrupolo e riconosciuta capacità, e alla Camera Penale nelle persone del precedente Presidente **Avv. Roberto D'Errico**, e, ora, del Presidente che gli è succeduto, **Avv. Ferdinando di Francia**, e del responsabile **Avv. Franco Oliva** per la fattiva e preziosa collaborazione.

B) Alla nuova disciplina del "Patrocinio a spese dello Stato", che vede l'Ordine Forense investito della funzione di effettuare un primo vaglio delle domande presentate, esaminando la sussistenza dei requisiti di carattere patrimoniale richiesti dalla legge per la ammissione al beneficio, e valutando la "non manifesta infondatezza" delle questioni oggetto della "richiesta di giustizia" da parte dei cittadini.

Per questo specifico ed importantissimo compito debbo rivolgere vivo ringraziamento ai componenti della Commissione Consiliare che vi è stata preposta, innanzitutto alla responsabile **avv. Flavia Masè Dari**, e poi ai Consiglieri **Claudio Cristoni** e **Vincenzo Florio**, che ne hanno fatto parte.

In tema di corsi di formazione e di aggiornamento debbo sottolineare: quello avente ad oggetto la materia del **diritto minorile**, che rappresenta requisito fondamentale per l'inserimento dei legali nell'apposito elenco dei difensori d'ufficio.

Per questo specifico versante il ringraziamento va al Consigliere **Fausto Sergio Pacifico** che ne è il responsabile per il Consiglio e all'**Avv. Maria Grazia Tufariello**, che, dall'esterno del Consiglio, continua a collaborare apportando alla organizzazione del Corso, ma soprattutto ai suoi contenuti, il prezioso tesoro della sua esperienza e della sua preparazione nella specifica materia; e il Corso, divenuto anch'esso con cadenza annuale, nella materia della immigrazione, che ha visto la partecipazione di moltissimi Colleghi interessati agli specifici approfondimenti, e al successivo inserimento nell'apposito elenco che il Consiglio ha predisposto.

In relazione a tutti questi Corsi rivolgo poi il più sincero ringraziamento ai tanti Colleghi che si rendono disponibili per presiedere i vari incontri, ponendo a servizio dei partecipanti le proprie conoscenze della materia e le proprie capacità di sistematico approfondimento.

Brevi cenni, ora, sulla attività del Consiglio, i cui componenti tutti ringrazio per la dedizione e l'impegno nello svolgimento degli specifici compiti a ciascuno assegnati, e per lo spirito di collaborazione che ha sempre qualificato le nostre sedute.

Pure nella dialettica che ha animato tante nostre discussioni, sono sempre stati raggiunti profili di mediazione dei diversi punti di vista, che hanno consentito decisioni risultate frutto, veramente, dell'apporto di tutti.

Un particolare ringraziamento debbo rivolgere all'**Avv. Sandro Callegaro**, che, nonostante i già gravosissimi impegni nell'ambito della attività della "Fondazione Forense", ha continuato a svolgere le funzioni di Segretario, compito estremamente importante ed impegnativo perché deve estendersi a tutte le attività e a tutte le iniziative che il Consiglio svolge ed intraprende.

Lo ha fatto in modo scrupoloso e rigoroso, apportando un contributo decisivo e di grande stimolo alla vita del Consiglio.

Un altrettanto grande ringraziamento rivolgo all'**Avv. Sandro Giacomelli**, che svolge da anni le funzioni di **Tesoriere**.

La espansione della attività del Consiglio in termini di numero degli iscritti e di ampliamento dei suoi compiti che hanno grandemente dilatato il ristretto ambito istituzionale ove la normativa la colloca, richiede ancora più oculatezza, lungimiranza, rigore.

L'Avv. Giacomelli ha dimostrato tali capacità, come emergerà dalla illustrazione del bilancio.

Le **sedute consiliari** sono state **59**, di cui **47** ordinarie e **12** disciplinari.

Questi i riferimenti sulla situazione disciplinare:

Gli esposti pervenuti nell'anno 2005 sono stati **193** (nell'anno 2004 erano stati 221).

Gli **esposti archiviati** sono stati **199** (nell'anno 2004 erano stati archiviati 215 esposti).

Gli **esposti pendenti al 31 dicembre 2005** sono **333** (rispetto ai 383 pendenti alla fine del 2004).

I **procedimenti disciplinari** attualmente pendenti sono **46** (di cui **10** si trovano nella fase di impugnazione presso organi superiori). I procedimenti disciplinari pendenti alla data del 31 dicembre 2004 erano **40**.

I procedimenti disciplinari **aperti nell'anno 2005** sono stati **25**, (rispetto ai 27 aperti nel corso dell'anno 2004).

Nel corso dell'anno sono state pronunciate **9** decisioni disciplinari.

I dati sopra riportati meritano alcune considerazioni:

Il numero degli esposti pervenuti è leggermente diminuito; e questo rappresenta un dato certamente positivo se si considera il continuo aumento degli iscritti all'Albo.

Ma il dato più significativo è rappresentato dalla diminuzione del numero degli esposti pendenti: esattamente 50 in meno. Questo a significare un particolare impegno che il Consiglio ha posto nel trattare la specifica materia che rappresenta profilo istituzionale di assoluta rilevanza.

Mi rendo conto che la pendenza (333 esposti) continua ad essere rilevante, ma la tendenza è incoraggiante, e una definizione quanto più celere dei procedimenti dovrà rappresentare impegno prioritario anche del nuovo Consiglio, nella composizione che risulterà dal vaglio elettorale cui il Foro di Bologna sta per dare corso.

Nel particolare, oltre che le sedute disciplinari dibattimentali, il Consiglio ha svolto numerose adunanze specificamente dedicate alla fase istruttoria, per favorire le effettuazioni in tempi rapidi di quella valutazione delle doglianze dei cittadini, o di altri Colleghi, riferite alla attività degli avvocati, che rappresenta elemento qualificante per la considerazione che la collettività riserva alla classe forense.

ULTERIORI DATI DELL'ANNO 2005

Gli Avvocati iscritti all'Albo (compresi i registri Speciali), alla data del 31 dicembre 2005, sono **3478** (rispetto ai 3261 che risultavano iscritti al 31 dicembre 2004, vi è stato un aumento di 217 Avvocati). L'incremento nell'anno precedente era stato di 167 Avvocati. I praticanti iscritti (con patrocinio e non) alla data del 31 dicembre 2005 sono **1526** (rispetto ai 1716 del 31 dicembre 2004 vi è una diminuzione di 190).

I praticanti iscritti nell'anno 2005 sono stati **490** (500 erano stati i praticanti iscritti nell'anno 2004).

Sono state rilasciate **184** autorizzazioni al patrocinio, rispetto alle 201 rilasciate nell'anno 2004.

OPINAMENTO PARCELLE

Sono pervenute per l'opinamento nell'anno 2004 **633** parcelle (610 erano state quelle dell'anno precedente).

Nei confronti di **44** sono stati presentati ricorsi in prevenzione.

Nell'anno sono state emesse **613** delibere di opinamento (rispetto alle 474 dell'anno precedente), **9** richieste sono state rinunciate. E' una attività importante e delicata, che il Consiglio cerca di espletare in tempi contenuti. Se ne deve riconoscere il merito al Consigliere **Avv. Flavia Masè Dari**, che coordina il particolare settore con grande capacità e scrupoloso impegno, e a tutti i Consiglieri che svolgono la fase istruttoria delle singole pratiche consentendo al Consiglio, nella sua collegialità, di assumere le relative delibere con piena conoscenza dei vari aspetti e delle problematiche che ogni singolo opinamento possa presentare. Il Consiglio non ha più il compito di esprimere i pareri di "congruità" sulle parcelle degli Avvocati chiamati ad assistere i cittadini ammessi al patrocinio a spese dello Stato. Certamente il Consiglio è stato sollevato da un impegno particolarmente gravoso, considerato che nell'anno 2004 le richieste di "parere di congruità", nella specifica materia, erano state oltre 2000, ma resta la insoddisfazione di avere visto i Colleghi privati di quella valutazione, parte del Consiglio, che rappresentava ragione di sostegno e di conforto delle loro domande, in vista della liquidazione che deve essere operata dal Giudice.

PRATICA FORENSE

Richiamo integralmente quanto già riferito in tema di Scuola Forense.

Il Consiglio segue costantemente lo svolgimento della pratica forense, attraverso l'attenzione che alla stessa vi dedicano i Consiglieri responsabili **Giovanni Cerri**, cui spetta il coordinamento della relativa Commissione, **Annalisa Atti, Guido Clausi-Schettini, Giovambattista Fragomeni e Tiziana Zambelli**.

A loro rivolgo il più vivo ringraziamento per l'impegno con cui svolgono, in particolare, il compito della verifica semestrale del periodo di pratica, attraverso il controllo rigoroso ed attento dei relativi libretti, e per il contatto diretto che hanno con i singoli praticanti.

Da qualche anno il Consiglio procede alla consegna del libretto ai nuovi praticanti iscritti in un incontro che si svolge il primo lunedì di ogni mese, nel corso del quale il Presidente, il Segretario ed i Consiglieri addetti alla pratica forense porgono ai nuovi arrivati il saluto dell'Ordine e sottolineano gli aspetti più qualificante della attività che il praticante si appresta ad affrontare.

Gli esami di avvocato si svolgono, dallo scorso anno, secondo la nuova normativa, che prevede che la correzione degli elaborati scritti venga effettuata da Commissione diversa da quella locale, estratta a sorte sulla base di criteri che tengano conto del numero dei candidati. Per le prove orali si ritorna alla Commissione del Distretto.

L'anno scorso Bologna ha corretto gli elaborati di Roma, e viceversa; quest'anno il sorteggio ha abbinato Bologna con il Distretto di Napoli. I nuovi criteri non possono certamente meritare positive valutazioni quanto alla "sperequazione" dei risultati per la ammissione alle prove orali, che permane, fra Distretto e Distretto. Certamente ha vanificato la "emigrazione" di tanti praticanti verso Distretti le cui statistiche si presentavano più favorevoli quanto al numero dei giudizi di idoneità che rilasciavano.

Un grazie sincero rivolgo, a nome di tutti, ai Colleghi che lo scorso anno, come per l'Esame in corso, hanno fatto parte delle Commissioni, avendo accettato un sacrificio rilevante per tempo, impegno e responsabilità, quale è quello che l'incarico certamente comporta.

PRASSI COMUNE

La felice esperienza di "**Prassi Comune**", della quale è stato sempre ampiamente riferito nelle relazioni dei precedenti anni, è proseguita anche nell'anno 2005. Il metodo non è cambiato: la individuazione di problematiche attinenti a novità normative nel campo del diritto sostanziale, come del diritto processuale, illustrate nelle loro implicazioni, e poi discusse collettivamente. Un metodo che privilegia una nuova forma di dialogo fra giudici, avvocati e personale delle Cancellerie, volto a ricercare un comune operare nell'interesse di una Amministrazione della Giustizia più celere e più condivisa.

Il rilievo singolare è rappresentato dalla piena collaborazione fra Avvocatura (Consiglio dell'Ordine e Sindacato Avvocati) e la Magistratura. Il referente del Consiglio per tale importante attività è il Consigliere **Giovanni Berti Arnoaldi Veli**. A lui rivolgo un vivo ringraziamento.

BOLOGNA FORENSE

E' proseguita, anche nell'anno 2005, la pubblicazione del notiziario quadrimestrale "Bologna Forense".

Dobbiamo constatare un crescente gradimento da parte dei Colleghi, dovuto, riteniamo, ad un taglio della pubblicazione che privilegia la attività specifica del Consiglio e i problemi che ciascuno incontra tutti i giorni nell'espletamento della attività professionale. La tiratura del Notiziario è aumentata fino a 3.500 copie, essendo stato esteso l'invio ai praticanti avvocati oltre che a Giudici e a tutti gli Ordini forensi italiani.

Primo riconoscimento per tale consenso va al responsabile del Consiglio per il Comitato di Redazione, **Avv. Sandro Giacomelli**, e si estende agli altri componenti del detto Comitato, **Annalisa Atti, Giovanni Berti Arnoaldi Veli, Sandro Callegaro e Antonio Spino**, fra i Consiglieri, e ai collaboratori, non facenti parte del Consiglio, che da tempo apportano un contributo prezioso e di grandissimo pregio alla pubblicazione, e mi riferisco particolarmente all'**Avv. Francesco Berti Arnoaldi Veli e all'Avv. Stefano Graziosi**.

BIBLIOTECA

Dopo l'opera di radicale ristrutturazione e di ammodernamento, che ha comportato, nell'anno 1994, per il Consiglio, grande impegno di forze e di oneri finanziari, la biblioteca rappresenta una preziosa risorsa per il nostro Foro, utilizzata, non solo dai Colleghi, ma da Giudici, da Funzionari e anche da studenti della Università degli Studi.

Dopo tale completo riordino, con l'aggiornamento di tutto il materiale bibliografico, con la sua catalogazione informatica, con la automazione, e, non da ultimo, con la valorizzazione del fondo antico, collocato nelle due librerie realizzate nella sala riunioni, la biblioteca offre un servizio idoneo e soddisfacente. I Consiglieri **Sandro Giacomelli e Giovanni Berti Arnoaldi Veli** ne sono i responsabili.

NUOVI SCENARI DELLA INFORMATIZZAZIONE

Non è certo necessario sottolineare in questa sede quanto ha fatto, nello specifico settore a Bologna, la collaborazione veramente fattiva e proficua fra Magistratura e Avvocatura. Già se ne è ampiamente parlato in occasione di altre relazioni e nel corso di Convegni all'uopo organizzati.

Nè ritengo che si debba ancora illustrare in cosa consiste il **"Processo telematico"**, come nuovo sistema di gestione del contenzioso civile attraverso soluzioni informatiche e telematiche a supporto del lavoro dei giudici, degli avvocati e del personale delle Cancellerie. Quello che è giusto rilevare, è che, dopo la avvenuta, ormai da anni, attivazione di Polis che, prevedendo il collegamento diretto per via telematica con le Cancellerie, consente agli Studi Legali di conoscere direttamente la situazione aggiornata del proprio contenzioso giudiziario, è stato realizzato al Tribunale di Bologna, pochi giorni fa, il primo esperimento di deposito di un atto (un " ricorso per ingiunzione ") per via telematica. E per la stessa via telematica sono state espletate le successive fasi della emissione del decreto ingiuntivo, della richiesta e del rilascio delle copie, e ogni successivo altro incombente.

Ritengo che per Bologna, per il suo Tribunale e per il suo Foro, rappresenti un primato da portare a giusto e fondato vanto di una efficienza e di una capacità di modernità davvero ragguardevoli.

Tutto questo è in gran parte dovuto alla passione e alla convinzione dell'**Avv. Mario Jacchia**, che ha mantenuto la responsabilità di tale importantissimo aspetto della attività giudiziaria e dei conseguenti rapporti fra Uffici Giudiziari e Avvocatura, anche dopo che si era conclusa la sua esperienza e il suo fattivo e prezioso apporto in seno al Consiglio dell'Ordine.

E poi, e particolarmente in questa ultima fase della sperimentazione, il referente assolutamente capace e preparato è il Segretario dell'Ordine **Sandro Callegaro**, che fa parte anche di un organismo istituito a livello ministeriale, deputato a proseguire la sperimentazione, in vista della piena attuazione di quel "Processo telematico" che rappresenta la meta finale ed auspicata di tutta la laboriosa e preziosa attività in materia.

A entrambi va il più vivo ringraziamento mio, del Consiglio e del Foro, per quanto dagli stessi operato, e per quanto faranno per mantenere Bologna, come già lo è, all'avanguardia della informatizzazione giudiziaria.

LE ASSOCIAZIONI

Improntati a piena collaborazione sono proseguiti i rapporti con le associazioni.

Operando ciascuno nel proprio ambito, vi sono stati molti problemi comuni rispetto ai quali disponibilità e unità di intenti hanno ritrovato terreni comuni su cui esercitarsi e verificarsi.

Particolarmente importante e fattiva è la collaborazione con la sezione locale della Associazione Nazionale Forense: per le attività di "Prassi comune", di cui ho già parlato, per la consulenza che da anni viene svolta attraverso lo **"Sportello Previdenza"**, sicuro punto di riferimento per i Colleghi in relazione alle problematiche connesse alla propria posizione previdenziale, per la gestione delle "cassette" collocate presso l'Ufficio Notifiche, ove vengono inseriti gli atti da restituire, notificati, agli Studi Legali.

Un grazie sincero ai responsabili della Associazione, e, in particolare, al Segretario **avv. Lorenza Bond**.

Ugualmente attiva è a Bologna la **Camera Penale**, che è intitolata alla memoria del mai dimenticato Maestro di diritto **"Prof. Franco Bricola"**. Il rapporto con tale associazione è sempre stato proficuo e improntato a piena collaborazione, sia con il precedente Presidente **avv. Roberto d'Errico**, al quale va l'augurio più fervido per i nuovi impegni che gli sono stati affidati a livello nazionale, sia con l'attuale Presidente **avv. Ferdinando Di Francia**.

Terreni utilissimi per questa collaborazione sono stati costituiti, come già ho rilevato, dalla organizzazione dei Corsi per le difese d'ufficio, nonché dai problemi legati ai rapporti con gli Uffici Giudiziari nel campo del diritto penale. Pure il diritto minorile ha recato in sé motivi di confluenza di interessi e di comune attività.

Anche l'**AGI** e l'**AIAF** hanno avuto rapporti con il Consiglio, per la organizzazione di incontri e di convegni sul tema del diritto di famiglia. Un grazie e l'auspicio della prosecuzione della collaborazione con il Consiglio ai rispettivi Presidenti, **avv. Giulia Raneri**, e **avv. Ada Valeria Fabj**. Si è poi recentemente ricostituita a Bologna la Sezione locale dell'**AIGA**, che rappresenta, a livello nazionale, forza associativa particolarmente importante e qualificata per affrontare e porre sul tappeto le tante problematiche che incontrano, nella presente situazione, i giovani che si affacciano alla professione.

All'**Avv. Luca Bertozzi**, che ne è il responsabile, il compiacimento più vivo e la assicurazione della piena disponibilità del Consiglio per ogni forma di utile e proficua collaborazione.

URCOFER

Le riunioni dell'**Unione Regionale dei Consigli degli Ordini Forensi dell'Emilia-Romagna** sono state, sempre con larga partecipazione dei suoi membri, rappresentanti dei nove Consigli circondariali, e delegati regionali agli Organismi Nazionali dell'Avvocatura. Il periodico incontro dei rappresentanti di tutti i Consigli, sotto la responsabilità di chi scrive che ne è stato designato quale Presidente, oltre che consentire una valutazione dei problemi che interessano, a livello nazionale, l'intera Avvocatura, ed assumere conseguenti deliberazioni, si dimostra assai utile per discutere insieme, ed uniformare, gli orientamenti dei vari ordini su particolari problemi che emergono nella vita quotidiana dei Consigli (sarà sufficiente richiamare le problematiche emerse in tema di iscrizione agli Albi di cittadini extracomunitari, e di iscrizioni di Avvocati che non abbiano, nel territorio circondariale, la residenza ma il domicilio professionale e i tanti aspetti della pratica forense su cui confrontarsi verificando le singole interpretazioni, e su materie ove potere esercitare uniforme potere regolamentare).

SEGRETERIA

Tutte le attività del Consiglio, sempre più complesse ed articolate, su cui ho soffermato la attenzione, non potrebbero esplicarsi senza una struttura operativa efficiente, al passo con le più moderne tecnologie.

Questa struttura è la nostra Segreteria, che rappresenta, oggi, nella sua articolazione, il vero centro propulsore di tutta la attività del Consiglio.

Il personale è oggi costituito (la citazione è in ordine di anzianità del rapporto di dipendenza presso l'Ordine) da: **Monica D'Atti, Valentina Cappitelli, Daniela Stefanizzi, Loretta Zoli** e da qualche tempo si è aggiunto l'altro dipendente **Riccardo Russo** che sono coadiuvate da altro personale che svolge la propria attività sulla base di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, (qui la citazione è in ordine alfabetico): **Elvis Agassi, Loretta Madera e Mariafrancesca Pizzi.**

A tutti esprimo il ringraziamento sincero, mio, e del Consiglio, per la attività che svolgono, con competenza e dedizione, consentendo al Consiglio di rispondere con adeguatezza e capacità alle richieste della utenza, avvocati e cittadini, che si fanno sempre più esigenti per la crescita del numero degli iscritti e per il progressivo aumento delle problematiche di cui il Consiglio deve interessarsi e alle quali deve fare fronte.

Sono purtroppo mancati nel corso dell'anno i Colleghi:

ANGELO AUFIERO
ROBERTO BELLOGI

GIORGIO GHEZZI
ROSARIO LAMBERTI
ANNAMARIA SANFILIPPO
RENATO SEGAPOLI
MARIA STELLA SEVERINO

E sono inoltre scomparsi i Colleghi già cancellati dall'Albo dopo una lunga attività professionale:

GUALTIERO FIORINI
FEDERICO MARZOCCHI
GIOVANNI NERI
ROBERTO NICOLINI
UMBERTO SCOTA

Li ricordo con commosso rimpianto, e con sentimenti di affettuosa e sentita partecipazione, da parte di tutti noi, al dolore dei loro famigliari.

Concludo richiamando la nostra appartenenza all'Ordine Forense che vogliamo continui a rappresentare presidio delle libertà degli Avvocati, nell'interesse e a garanzia della intera collettività, e a svolgere un ruolo istituzionale di assoluto rilievo nel difficile equilibrio tra diritti e doveri dei cittadini e dello Stato.

Con tali auspici, auguro a tutti un felice anno 2006, nella speranza che risulti propizio per la Avvocatura e per l'intero mondo giudiziario.

IL PRESIDENTE

(Avv. Lucio Strazziari)

Rinnovo del Consiglio

Dopo le relazioni del Presidente e del Tesoriere, e dopo gli interventi di alcuni partecipanti alla assemblea, sono state aperte le urne per l'elezione dei componenti il Consiglio per il biennio 2006-2007. Esaurite le votazioni, in prima seduta e nella seduta di ballottaggio, sono risultati eletti:

Atti Annalisa, Berti Arnaldi Veli Giovanni, Callegaro Sandro, Canova Federico, Cerri Giovanni, Clausi Schettini Guido, Cristoni Claudio, Florio Vincenzo, Fragomeni Giovambattista, Giacomelli Sandro, Masè Dari Flavia, Pacifico Fausto Sergio, Strazziari Lucio, Spinzo Antonio e Zambelli Tiziana.

Nella prima riunione il Consiglio eletto ha provveduto alla nomina delle cariche confermando **Presidente Lucio Strazziari e Tesoriere Sandro Giacomelli** ed eleggendo a **Segretario Giovanni Cerri**. Sono state altresì formate le commissioni di lavoro.

ATTIVITA' ISTITUZIONALI	CONSIGLIERI
Revisione Albo	GIOVANNI CERRI Sandro Callegaro, Annalisa Atti, Giovanni Berti Arnaldi Veli, Guido Clausi-Schettini
Pratica Forense	ANNALISA ATTI Federico Canova, Guido Clausi-Schettini, Claudio Cristoni, Giovambattista Fragomeni, Tiziana Zambelli
Opinamento note	FLAVIA MASÈ DARI Guido Clausi Schettini, Claudio Cristoni, Vincenzo Florio, Sandro Giacomelli, Fausto Sergio Pacifico
Opinamento note penali per difese d'ufficio	ANTONIO SPINZO Guido Clausi-Schettini, Fausto Sergio Pacifico, Tiziana Zambelli
Ufficio patrocinio e spese dello Stato	FLAVIA MASÈ DARI Claudio Cristoni, Annalisa Atti, Federico Canova <i>(la Commissione si avvale della collaborazione degli avvocati Giandomenico Calvi, Gilberto Gualandi e Guido Turchi)</i>
POLITICA GIUDIZIARIA E FORENSE	CONSIGLIERI
Consiglio Giudiziario per le nomine nella Magistratura Onoraria	SANDRO GIACOMELLI
Comitato aggiornamento albi e periti Tribunale	LUCIO STRAZZIARI
Rapporti con la Magistratura e Uffici Giudiziari	SANDRO CALLEGARO Giovanni Berti Arnaldi Veli, Giovambattista Fragomeni, Flavia Masè dari, Antonio Spinzo, Fausto Sergio Pacifico
Edilizia Giudiziaria e commissione manutenz.	SANDRO GIACOMELLI Sandro Callegaro, Vincenzo Florio, Giovambattista Fragomeni, Giovanni Berti Arnaldi Veli
Rapporti con la Camera di Commercio	GIOVAMBATTISTA FRAGOMENI Vincenzo Florio, Fausto Sergio Pacifico, Tiziana Zambelli
Prassi Comune	GIOVANNI BERTI ARNOLADI VELI Sandro Callegaro, Annalisa Atti, Antonio Spinzo, Giovambattista Fragomeni, Fausto Sergio Pacifico

ATTIVITA'	CONSIGLIERI
Urcofer	LUCIO STRAZZIARI
Osservatorio fiscale	GIOVANNI CERRI Claudio Cristoni
Rapporti con il C.U.P.	GUIDO CLAUSI-SCHETTINI Sandro Callegaro
Rapporti con la stampa	LUCIO STRAZZIARI
Rapporti con la Fondazione Forense Bolognese, Università e Scuole di Specializzazione	ANNALISA ATTI Giovanni Cerri, Claudio Cristoni, Antonio Spinoz, Tiziana Zambelli, Federico Canova
Rapporti con le Associazioni	LUCIO STRAZZIARI Giovanni Cerri, Sandro Giacomelli
ATTIVITA' DI RELAZIONE NAZIONALE	CONSIGLIERI
Rapporti con il C.N.F. e il Delegato distrettuale	LUCIO STRAZZIARI
Rapporti con l'O.U.A. e Delegati distrettuali	FAUSTO SERGIO PACIFICO
Rapporti con la Cassa e Delegati distrettuali	FLAVIA MASÈ DARI Giovambattista Fragomeni, Sandro Giacomelli
Rapporti con l'A.S.T.A.F.	SANDRO GIACOMELLI Antonio Spinoz
Pari opportunità	ANNALISA ATTI Flavia Masè Dari, Fausto Sergio Pacifico, Tiziana Zambelli, <i>Alberti Maria Anna</i>
ATTIVITA' DI SERVIZI	CONSIGLIERI
Processo telematico-UDAI	SANDRO CALLEGARO Giovani Berti Arnoaldi Veli, Antonio Spinoz
Sito internet	GIOVANNI CERRI Sandro Callegaro, Giovanni Berti Arnoaldi Veli, Antonio Spinoz
Notiziario "Bologna Forense"	SANDRO GIACOMELLI Annalisa Atti, Claudio Cristoni, Sandro Callegaro, Giovanni Berti Arnoaldi Veli, Giovanni Cerri, Antonio Spinoz Tiziana Zambelli, Federico Canova, <i>Stefano Graziosi, Francesco Berti Arnoaldi Veli</i>
Gestione biblioteca	SANDRO GIACOMELLI Giovanni Berti Arnoaldi Veli, Vincenzo Florio
Attività sportive	VINCENZO FLORIO Giovanni Cerri, Federico Canova

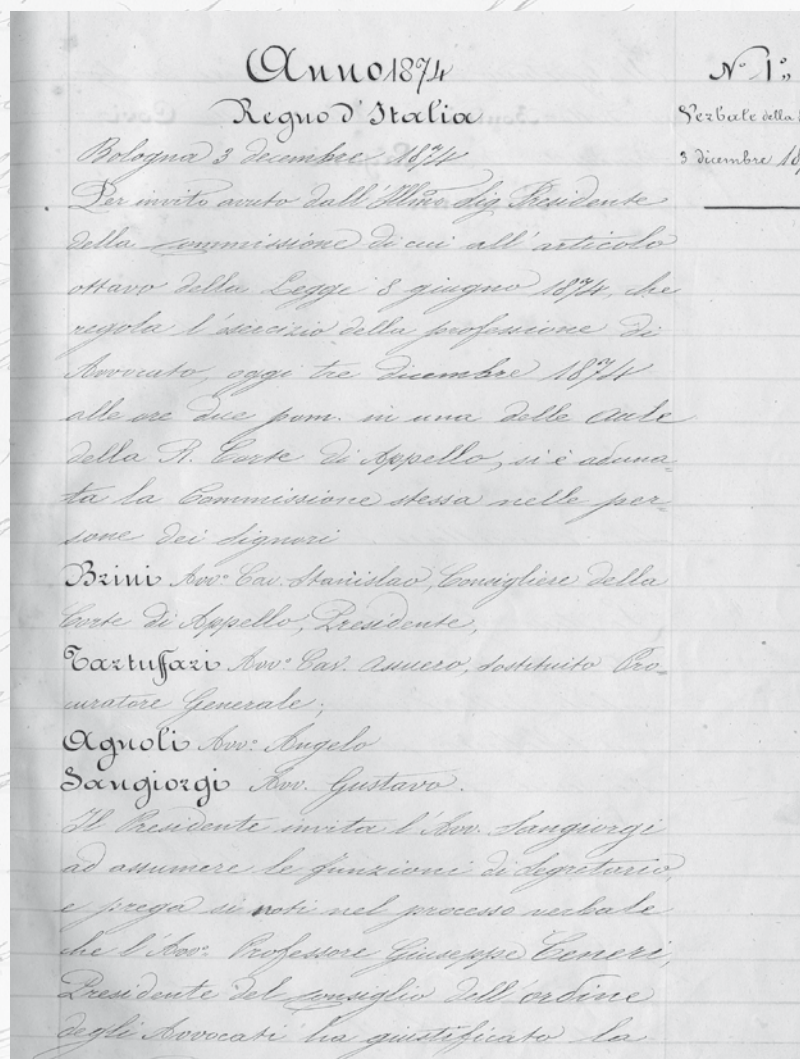
DAI VERBALI DEL CONSIGLIO

A CURA DI GIOVANNI CERRI
E SANDRO CALLEGARO

(periodo dal 9 gennaio al 10 aprile 2006)

- 1) Funzionamento degli uffici;
- 2) Edilizia giudiziaria;
- 3) Congressi, convegni, corsi e altre iniziative;
- 4) Nomine e incarichi;
- 5) Praticanti avvocati;
- 6) Iscrizioni ad albi o al registro;
- 7) Opinamento note;
- 8) Difese d'ufficio e patrocinio a spese dello Stato;
- 9) Organismo Unitario dell'Avvocatura;
- 10) Fondazione Forense Bolognese;
- 11) Associazioni forensi;
- 12) Rapporti con la Magistratura
e gli Uffici giudiziari
- 13) Processo telematico;
- 14) Varie.

La prima pagina
del primo verbale del Consiglio
degli Ordini di Bologna, anno 1874



1) FUNZIONAMENTO
DEGLI UFFICI

Riferisce il Consigliere Tesoriere avv. Sandro Giacomelli sul bilancio consuntivo 2005 e preventivo 2006. Il Consiglio, all'esito del riferimento approva la relazione ed i rendiconti tanto del bilancio consuntivo che del preventivo; documenti che si allegano al presente verbale sotto la lettera A).

(adunanza del 16 gennaio 2006)

Presiede l'assemblea l'Avv. Sandro Giacomelli quale Consigliere anziano ex art. 16 D.Lgs Lgt del 23/11/44 n. 382. L'avv. Lucio Strazziari chiede, come sempre fatto da questo Consiglio, che la maggioranza sia considerata raggiunta con un numero di voti superiore alla metà dei Consiglieri.

Il Consiglio all'unanimità approva. L'avv. Sandro Giacomelli chiede si proceda all'elezione del Presidente e, a tale fine, propone la candidatura dell'Avv. Lucio Strazziari.

Il Consiglio, per acclamazione, elegge quale **Presidente l'Avv. Lucio Strazziari**, il quale ringrazia sentitamente e si insedia nella carica. Il Presidente eletto avv. Lucio Strazziari svolge un breve intervento, ringraziando i Consiglieri per la fiducia accordatagli, e si dichiara certo di poter contare sempre sulla piena e proficua collaborazione di tutti per un impegno sempre più complesso e sempre più carico di responsabilità. Nell'assumere l'incarico richiama brevemente alle responsabilità che le cariche istituzionali richiedono a tutti e gli impegni che attendono il Consiglio nei prossimi due anni.

A questo punto si procede alla elezione della carica di Segretario.

Prende la parola il Consigliere avv. Sandro Callegaro il quale, nel ringraziare i Consiglieri per la collaborazione ed il supporto nei quattro anni di Segreteria, ritiene necessario un avvicendamento nelle funzioni di Segretario ed a tal fine propone il Consigliere avv. Giovanni Cerri. Sulla scorta di tale proposta, per acclamazione, viene eletto **Segretario l'avv. Giovanni Cerri**. Sempre per acclamazione viene eletto **Tesoriere l'avv. Sandro Giacomelli** che manifesta il suo ringraziamento per il rinnovo della fiducia accordata.

(adunanza del 15 febbraio 2006)

I Consiglieri tutti esprimono il ringraziamento ai componenti il seggio elettorale, ed al personale tutto della segreteria del Consiglio per la collaborazione prestata durante lo svolgimento delle elezioni dei componenti del Consiglio dell'Ordine.

(adunanza del 15 febbraio 2006)

Il Presidente Avv. Lucio Strazziari invita i Consiglieri a manifestare il loro orientamento e ad offrire la loro disponibilità per le singole commissioni che vengono prese in esame.

Il Consiglio, uditi i Consiglieri, **delibera** di approvare le commissioni in conformità alla tabella riportata a pag. 11/12.

Il Consigliere Segretario avv. Giovanni Cerri invita all'aggiornamento del calendario secondo il quale i Consiglieri, a turno, si renderanno disponibili a ricevere i Colleghi ed i cittadini.

Il Consiglio, uditi i Consiglieri, **delibera** di approvare le giornate di ricevimento in conformità alla tabella che segue:

Giorno	ora	Consigliere
Lunedì	12.00/13.00	Avv. Sandro Callegaro Avv. Claudio Cristoni
Martedì	11,30/12,30	Avv. Flavia Masè Dari Avv. Tiziana Zambelli
Mercoledì	12.00/13.00	Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli Avv. Vincenzo Florio Avv. Federico Canova
Giovedì	12.00/13.00	Avv. Giovambattista Fragomeni Avv. Antonio Spino
Venerdì	12.00/13.00	Avv. Annalisa Atti Avv. Fausto Sergio Pacifico
Sabato	12.00/13.00	Avv. Guido Clausi-Schettini

(adunanza del 20 febbraio 2006)

Riferisce il Consigliere Avv. Sandro Callegaro sulla situazione dell'informatizzazione del Consiglio dell'Ordine. Particolarmente riferisce sulla necessità di aggiornare il programma gestionale del Consiglio dell'Ordine, denominato **Albo**, alla luce delle sopravvenute utilità di lavoro, ad oggi peraltro non eseguite dal Sig. Giorgio Zanchi (precedente analista software) sebbene più volte sollecitato. Nonché per la trasmissione dati via

web sia alla Cassa di Previdenza che al Consiglio Nazionale Forense ed ulteriormente per inserire l'albo degli avvocati in sistema web ed altre applicazioni anche per l'incasso dei contributi e per il pagamento dei servizi. L'Avv. Sandro Callegaro illustra la proposta economica della società **"IT INFORMATION TECHNOLOGIES"** (società che ha realizzato il sito web dell'Ordine) per la realizzazione del progetto e per la gestione del sistema.

Il Consiglio, udito il riferimento, ringrazia il Consigliere Avv. Sandro Callegaro e **delibera** favorevolmente all'adozione del nuovo sistema. Manda al Tesoriere ed al Consigliere Avv. Sandro Callegaro per i necessari approfondimenti.

(adunanza del 27 febbraio 2006)

Riferisce il Consigliere Segretario avv. Giovanni Cerri che si sta rendendo impellente la necessità di acquisire altro spazio per posizionare le pratiche archiviate e la documentazione non corrente.

A tal fine richiama le precedenti delibere 16/05/2005 e 10/10/2005 riguardanti il decentramento dell'archivio ed il ripristino della saletta-archivio posta all'ammezzato. Il Consiglio, prende atto

(adunanza del 20 marzo 2006)

Riferisce il Segretario avv. Giovanni Cerri che è pervenuta missiva 27/10/2005 dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense con la quale si comunica l'attivazione e la realizzazione di un progetto di comunicazione sicura Cassa/Ordini per tutte le notizie istituzionali di competenza del Consiglio, e che dal 1° novembre 2005 gli Uffici della Cassa stessa non accettano più le comunicazioni cartacee che, se pervenute, verranno debitamente restituite.

Il Consiglio, prende atto, manda al Segretario per l'attivazione concreta dell'invio telematico Cassa/Ordini.

(adunanza del 3 aprile 2006)

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari che nella prima riunione dell'URCOFER per il biennio 2006-2007 si è proceduto alla nomina delle cariche previste dallo Statuto.

E' emersa all'unanimità la decisione di confermare alla Presidenza della Unione il Presidente dell'Ordine Forense di Bologna, Avv. Lucio Strazziari. Vice Presidente è stato nominato l'avv. Giuseppe Picchioni, Presidente dell'Ordine Forense di Modena; e Segretario è stato confermato l'Avv. Gianfranco Nucci, Presidente dell'Ordine Forense di Rimini.

La presenza alla riunione dell'Avv. Nicola Bianchi, delegato distrettuale al Consiglio Nazionale Forense, e dell'Avv. Michelina Grillo, Presidente dell'OUA, ha consentito un aperto ed approfondito dibattito sulla attuale situazione della Avvocatura, con specifico riferimento alle diverse posizioni assunte di recente dai responsabili dei due organismi nazionali, istituzionale, e di rappresentanza politica, a proposito della giornata di mobilitazione della Avvocatura, svoltasi il 5 aprile u.s., e dello svolgimento della Seconda Sessione, a Roma, del XXVIII Congresso Nazionale Forense.

Il Consiglio ringrazia l'avv. Lucio Strazziari per il riferimento, e si compiace per la sua conferma a Presidente dell'URCOFER.

(adunanza del 10 aprile 2006)

Riferisce il Consigliere Tesoriere avv. Sandro Giacomelli sulla situazione riguardante gli avvocati ed i praticanti avvocati con autorizzazione al patrocinio che, a tutt'oggi, risultano morosi nel pagamento del contributo per l'anno 2005.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, **delibera** di inviare in forma raccomandata AR, agli iscritti che risultano inadempienti, un ultimativo sollecito per il pagamento del contributo per l'anno 2005. Manda al Tesoriere per i relativi adempimenti.

(adunanza del 10 aprile 2006)

Riferisce il Consigliere avv. Sandro Giacomelli sul preventivo 28/3/2006 pervenuto dalla ditta "Roberto Forni" per la climatizzazione dei locali del Consiglio e precisamente riguardante i locali della biblioteca, sala verde, saletta, sala ricevimento, e ufficio di Presidenza. Tale preventivo riguarda un sistema Mitsubishi inverter con pompa di calore composto da un'unità *esterna* da posizionare nel sottostante locale archivio nonché da n. 7 unità interne a parete complete di telecomandi a filo. Il costo complessivo dell'impianto sarà pari ad €25.580,00 oltre accessori di legge.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, manda al tesoriere avv. Sandro Giacomelli ed al Consigliere Avv. Sandro Callegaro di approfondire le questioni tecniche riguardanti la posa in opera dell'impianto con particolare riferimento agli eventuali permessi ed autorizzazioni, nonché per le valutazioni di impatto ed allocazioni degli scarichi all'esterno, e comunque manda agli stessi di confrontarsi con i responsabili della suddetta ditta "Roberto Forni".

(adunanza del 19 aprile 2006)

Riferisce il Consigliere avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sulla proposta dell'IPSOA di installazione nella biblioteca del Consiglio, a cura e spese della stessa IPSOA, di una postazione computer completa e dotata del database "La Legge", fornito gratuitamente, contenente legislazione, dottrina e giurisprudenza; riferisce che, inoltre, IPSOA si è dichiarata disponibile ad illustrare agli interessati, presso la biblioteca del Consiglio, il funzionamento della banca dati.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, **delibera** di autorizzare l'installazione e manda al Consigliere avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli per gli adempimenti necessari.

(adunanza del 19 aprile 2006)

2) EDILIZIA GIUDIZIARIA

3) CONGRESSI, CONVEGNI, CORSI E ALTRE INIZIATIVE

Riferisce il Consigliere avv. Fausto Sergio Pacifico sull'organizzazione del Corso di diritto minorile per l'anno 2006. Suggerisce *in limine* di avvalersi della collaborazione dell'Avv. Maria Grazia Tufariello che, per esperienza acquisita, lo coadiuverà nella preparazione del corso.

Il Corso ricalcherà le modalità degli anni precedenti con lezioni che saranno tenute da esperti del settore: avvocati, magistrati, psicologi ed operatori sociali.

Il Consigliere Avv. Fausto Sergio Pacifico si riserva, in altra seduta consiliare di fornire i calendari, i nomi dei docenti e la tematica delle varie lezioni che, in linea di massima, verranno tenute nei locali della Fondazione Forense Bolognese secondo la disponibilità che la stessa potrà offrire.

Il Consiglio, udito il riferimento, approva quanto proposto dal Consigliere Avv. Fausto Sergio Pacifico e delibera in conformità.

(adunanza del 20 febbraio 2006)

4) NOMINE E INCARICHI

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari che è pervenuta lettera 14/02/2006 dal Consiglio Nazionale Forense a firma dell'Avv. Nicola Bianchi con la quale porge i rallegramenti per l'insediamento dei Consiglieri degli Ordini del distretto e manifesta la sua disponibilità al confronto particolarmente sul tema della deontologia.

Il Consiglio, prende atto

(adunanza del 27 febbraio 2006)

Riferisce il Presidente sulla lettera pervenuta in data 10/03/2004 dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna con la quale si invita all'assemblea degli aderenti della Camera arbitrale che avrà luogo il giorno 4 aprile 2006 alle ore 15, presso il Palazzo della Mercanzia con il seguente ordine del giorno:

1) *nomina dei 10 membri per il rinnovo del Consiglio Arbitrale;*

2) *comunicazione sull'attività svolta dalla Camera Arbitrale Immobiliare nel quadriennio 2002-2006;*

3) *varie ed eventuali.*

e si chiede di comunicare il nominativo del Consigliere delegato a rappresentare l'Ordine.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, manda al responsabile della commissione "Rapporti con la Camera di Commercio" avv. Giovambattista Fragomeni di intervenire all'assemblea.

(adunanza del 13 marzo 2006)

Riferisce il Presidente sulla nota 26.1.2006 del Comune di Casalecchio di Reno avente ad oggetto richiesta di designazione di tre iscritti perché possano essere chiamati alla carica di componenti nella commissione di garanzia, in sostituzione di un componente dimessosi dall'incarico.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, **delibera** di indicare i nominativi degli avvocati Beatrice Belli, Monica Alvisi e Angelo Forni. Manda al Consigliere Segretario per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.

(adunanza del 20 marzo 2006)

Riferisce il Presidente sulla comunicazione 31.1.2006 della Regione Emilia-Romagna, assessorato alle politiche per la salute, avente ad oggetto la richiesta di designazione di una terna di avvocati, con i rispettivi *curricula* professionali, per comporre il **Collegio Arbitrale** per le eventuali violazioni delle norme dell'Accordo da parte dei medici convenzionati.

Il Consiglio all'esito del riferimento segnala i seguenti nominativi:

- avv. Gilberto Gualandi;

- avv. Chiara Del Giudice;

- avv. Leopoldo Mercuri

per i quali si trasmetterà il relativo percorso professionale. Manda al Presidente per le relative comunicazioni.

(adunanza del 3 aprile 2006)

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla comunicazione pervenuta in data 14/04/2006 della Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura con la quale si comunica la convocazione del Consiglio della Camera Arbitrale Immobiliare nella giornata di giovedì 27 aprile 2006 alle ore 15.30 presso il Palazzo della Mercanzia, con il seguente ordine del giorno:

- 1) nomina di due vice presidenti;
- 2) nomina del Comitato Tecnico ai sensi dell'art. 9 dello Statuto;
- 3) varie ed eventuali.

Il Consiglio all'esito del riferimento delega a parteciparvi il Consigliere avv. Giovambattista Fragomeni.

(adunanza del 19 aprile 2006)

5) PRATICANTI AVVOCATI

Riferisce il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Cerri che in data 08/02/2006 il Dott. L ha depositato il libretto di pratica per il conseguimento del visto relativo al terzo semestre con un ritardo di sei giorni oltre i sessanta di tolleranza.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, **delibera** di chiedere al Dott. L giustificazione scritta per tale ritardo.

(adunanza del 27 febbraio 2006)

Riferisce il presidente Avv. Lucio Strazziari che l'avv. Gilberto Gualandi ha fatto pervenire copia di una sentenza del Tar Emilia-Romagna avente ad oggetto la pratica forense; nello specifico è stato rigettato un ricorso avverso la delibera regolamentare del COF di Ferrara che limitava l'accesso dei praticanti in uno studio legale al numero di due per ciascun avvocato confermandone le specifiche indicazioni circa le modalità dello svolgimento della pratica.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, prende atto e **delibera** di pubblicare la sentenza su Bologna Forense

(adunanza del 6 marzo 2006)

Riferisce il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Cerri sulla richiesta di iscrizione al Registro Praticanti avvocati pervenuta in data 15/03/2006 dalla dott.ssa S. B., cittadina polacca, laureata in giurisprudenza all'Università di Bologna.

Il Consiglio, udito il riferimento, richiamata la propria precedente delibera 31/03/2003, *ritenuto* che il *cittadino straniero laureato in giurisprudenza in una Università italiana* potrà essere iscritto nel Registro ed ammesso alla pratica previa documentazione degli specifici visti di ingresso di cui all'art. 47 1° comma del D.P.R. 31/08/1999 n. 394, *rilevato* che dalla documentazione prodotta a corredo della domanda il visto presentato dalla stessa risulta avere scadenza al 19/10/2006, **dispone** l'iscrizione della dott.ssa S. B. come da separata delibera e manda alla Segreteria di richiedere alla stessa la presentazione del rinnovo, dopo ogni scadenza.

(adunanza del 20 marzo 2006)

Riferisce il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Cerri che è pervenuta in data 14/04/2006 dalla dott. ssa E, richiesta di poter svolgere l'ultimo semestre di pratica all'estero presso lo studio legale Associato Euro Jura Consulting di Bruxelles (Belgio) e ciò in deroga all'articolo 15 del regolamento approvato dal Consiglio in data 12/05/2003 nella parte in cui si esclude la possibilità di svolgere all'estero l'ultimo semestre antecedente al conseguimento del certificato di compiuta pratica. A tal fine la dott.ssa E ha allegato la dichiarazione dell'avv. A dello studio legale Associato EJC di Bruxelles di accettazione della stessa come praticante articolando altresì le ragioni a sostegno della deroga all'art. 15.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, **delibera** di *autorizzare* la dr.ssa E a svolgere all'estero presso lo studio legale Associato Euro Jura Consulting di Bruxelles (Belgio) il quarto semestre di pratica, rendendola edotta che al termine del periodo autorizzato dovrà presentare entro i termini il libretto di pratica forense con almeno venti udienze per semestre attestate dal professionista presso cui ha svolto la pratica, nonché dettagliata relazione dell'attività svolta controfirmata dalla stessa Avv. A.

(adunanza del 19 aprile 2006)

6) ISCRIZIONI AD ALBI O AL REGISTRO

Riferisce il Segretario Avv. Giovanni Cerri sulla richiesta di parere pervenuta in data 20/02/2006 dall'Avv. C in merito alla sussistenza o meno di incompatibilità tra l'iscrizione all'Albo degli Avvocati e la nomina a Guardia Ecologica volontaria. **Il Consiglio**, udito il riferimento, reputa che, nella particolare fattispecie prospettata dalla Collega, non sussistano motivi di incompatibilità alla permanenza della sua iscrizione all'Albo degli Avvocati, attesa la natura volontaria dell'incarico.

(adunanza del 6 marzo 2006)

Riferisce il Presidente che è pervenuta in data 19/01/2006 lettera dall'avv. G. B. con la quale chiede che gli sia consentito indicare sui mezzi ordinari di informazione (in particolare carta da lettere ed eventualmente biglietti da visita), accanto al titolo di avvocato, il titolo di "Master in Diritto Sanitario" e/o, eventualmente, il titolo di Docente presso l'Università degli Studi di Firenze.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, **delibera** di comunicare all'avv. G. B. che potrà utilizzare accanto al titolo, per esteso, la seguente dicitura " *professore a contratto presso l'Università degli studi di Firenze nella materia di*" ciò nei termini specificati dall'art. 21, III canone - del codice deontologico forense come modificato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 27 gennaio 2006.

Manda alla Segreteria per le relative comunicazioni.

(adunanza del 20 marzo 2006)

Riferisce il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Cerri che è pervenuta in data odierna richiesta da parte dell'Avv. Michele Caianiello di trasferimento della sua iscrizione dall'Albo ordinario degli Avvocati all'Elenco Speciale dei Docenti Universitari avendo egli preso servizio in data 16.3.2006 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bologna in qualità di ricercatore, come risulta dall'allegata attestazione.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, **delibera** il trasferimento dell'iscrizione dell'Avv. Michele Caianiello dall'Albo ordinario degli Avvocati all'Elenco Speciale dei Docenti Universitari ai sensi dell'art. 11 D.P.R. 382/1980.

(adunanza del 27 marzo 2006)

7) OPINAMENTO NOTE

8) DIFESA D'UFFICIO E PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

9) ORGANISMO UNITARIO DELL'AVVOCATURA

Il Presidente avv. Lucio Strazziari, dà lettura della missiva 14/02/2006 del Presidente dell' O.U.A., Avv. Michelina Grillo, la quale, esprimendo le sue più sincere felicitazioni per l'esito delle elezioni, ed in particolare al neo eletto Consigliere avv. Federico Canova, rende edotto il nuovo Consiglio delle iniziative OUA e della proclamazione dello stato di agitazione del ceto forense siccome evidenziato nell'assemblea in Roma il 10/02/2006. In tale lettera inoltre l'avv. Michelina Grillo invita il Presidente ed i Consiglieri a partecipare alla seduta itinerante dell'assemblea dell'O.U.A. che si terrà nei giorni 17 e 18 febbraio 2006 a Bologna presso l'Hotel Millennium sui pregnanti temi involgenti l'Avvocatura.

(adunanza del 15 febbraio 2006)

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari che in data 22.2.2006 è pervenuta la comunicazione dell'O.U.A. a firma del Presidente Avv. Michelina Grillo con la quale, oltre a ringraziare il Consiglio per la partecipazione all'assemblea O.U.A., trasmette dossier con i bilanci consuntivo 2005 e preventivo 2006 dell'Organismo Unitario e chiede di conoscere le valutazioni del Consiglio. Richiede altresì il versamento del contributo OUA per l'anno 2006.

Il Consiglio, prende atto, riservando ogni delibera in merito e pone l'incarto a disposizione dei Consiglieri affinché esprimano in prossima adunanza osservazioni circa i bilanci.

(adunanza del 27 febbraio 2006)

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla lettera pervenuta in data 3.3.2006 dall'OUA (Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana) con la quale si informa che l'Unione Triveneta dei Consigli dell'Ordine ha approntato, in collaborazione con l'OUA, il volume dal titolo " *Il nuovo processo civile e la nuova legge fallimentare*" che sarà posto in vendita nelle librerie e già consultabile sul sito www.oua.it. Viene comunicato che il volume è offerto ai Consigli dell'ordine ad un prezzo promozionale.

Il Consiglio, prende atto.

(adunanza del 6 marzo 2006)

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sull'incontro dei componenti il comitato organizzatore del XXVIII CONGRESSO NAZIONALE FORENSE - seconda sessione, tenutosi in Roma il giorno 16.3.2006.

In tale sede è emersa, da più parti e segnatamente da parte dei Consigli di Napoli e Roma, l'opportunità di indire una giornata di mobilitazione per contrastare i ripetuti attacchi all'Avvocatura, da parte di alcuni esponenti del mondo politico, al sistema ordinistico e al principio del minimo tariffario.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, e dopo ampia discussione, delibera di aderire a tali ordini del giorno, riservando ogni successiva valutazione, e conseguente deliberazione in ordine alle concrete iniziative che saranno proposte.

(adunanza del 20 marzo 2006)

Il Presidente avv. Lucio Strazziari dà lettura del “deliberato” 20 marzo 2006 con cui la Giunta OUA, raccogliendo le sollecitazioni provenienti da vari Consigli forensi, ha proclamato per il giorno 5 aprile 2006 una giornata di mobilitazione della Avvocatura Italiana, che prevede lo svolgimento di una assemblea generale a Roma e l’astensione degli avvocati da tutte le udienze, civili, penali, amministrative, tributarie; e dà altresì lettura della comunicazione prot. n. 336/2006, con la quale il Presidente dell’OUA avv. Michelina Grillo sollecita la adesione degli Ordini Forensi alla detta giornata di mobilitazione; e preannuncia che invierà formale richiesta ai due “candidati - premier” affinché nel prossimo confronto televisivo che si svolgerà il 3 aprile p.v. si pronuncino chiaramente sugli intendimenti delle proprie parti politiche in relazione ai problemi della giustizia e dell’ordinamento professionale forense.

Il Presidente dà altresì lettura della delibera 23 marzo 2006, con la quale il Consiglio Nazionale Forense, pur condividendo le ragioni del malessere che hanno motivato alcuni Ordini e altre componenti dell’Avvocatura a proclamare lo stato di agitazione, ritiene intempestivo il ricorso, nella attuale fase pre-elettorale alla astensione quale forma di protesta,.

All’esito dei riferimenti,

IL CONSIGLIO

dopo ampia discussione;

- **preso atto** delle ragioni addotte a sostegno della giornata di mobilitazione;
- **condivide** le motivazioni e le finalità poste a base della protesta, ma valuta che non paiono tempestivi modi e tempi per l’astensione dalle udienze proclamata dall’OUA;
- **approva** l’iniziativa del Presidente dell’OUA di richiedere ai “candidati premier” una chiara presa di posizione sui problemi involgenti la giustizia e la professione forense;
- **esprime** preoccupazione per l’aspra contrapposizione, siccome risultante dai documenti esaminati, tra il CNF e l’OUA;
- **auspica** che nella prossima sessione di Roma del Congresso Nazionale Forense possano trovare definitivo componimento le divergenze attualmente esistenti, nel superiore interesse dell’intera Avvocatura;
- **delibera** che il Consiglio forense di Bologna partecipi alla assemblea generale che si svolgerà a Roma il 5 aprile 2006 nella persona del suo Presidente.
- **dispone** che copia della presente delibera venga inviata al CNF e all’OUA.

(adunanza del 27 marzo 2006)

Riferisce il Presidente sulla problematica dell’astensione dall’attività forense e dell’agitazione dell’avvocatura indetta dall’OUA per il giorno 5.4.2006.

Il Presidente dà lettura della comunicazione OUA con la quale è stata revocata l’astensione per il giorno 5.4.2006 sulla scorta del provvedimento 29.3.2006 della **Commissione di Garanzia governativa per i servizi**, per il mancato rispetto dell’indicazione dei servizi minimi garantiti dalla legge.

Viene altresì data lettura delle altre comunicazioni OUA nel frattempo pervenute sullo stesso tema.

Il Consiglio, all’esito del riferimento dopo ampia discussione, conferma il mandato al Presidente di rappresentare il Consiglio forense di Bologna all’assemblea del prossimo 5.4.2006 in Roma. Con riferimento alla riunione pomeridiana del comitato organizzatore della seconda sessione del congresso in Roma, ribadendo la propria preoccupazione già manifestata in precedente delibera circa la situazione di aperto contrasto insorta tra OUA e CNF ritiene che il problema dovrà essere affrontato nell’ambito congressuale ove potranno essere assunte le opportune determinazioni

(adunanza del 3 aprile 2006)

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari di avere partecipato il giorno 5 aprile 2006, a Roma, alla riunione del Comitato Organizzatore della Seconda Sessione del XXVIII Congresso Nazionale Forense.

Nella riunione non è stato possibile assumere alcuna decisione circa i contenuti e gli aspetti organizzativi della assise a causa delle assenze del Presidente del Consiglio Nazionale Forense, Avv. Prof. Guido Alpa, il quale aveva sollecitato il rinvio della riunione nella attesa di un suo incontro con i Presidenti degli Ordini Forensi per una verifica e la conseguente valutazione della situazione della avvocatura italiana, proprio in previsione della Seconda Sessione del Congresso, e dell’Avv. Alessandro Cassiani Presidente dell’Ordine Forense di Roma, cui è demandata la organizzazione della manifestazione.

Il Comitato sarà riconvocato al più presto, anche perché il tempo che separa dal Congresso, già fissato dall’8 all’11 giugno 2006, è assolutamente limitato, tanto da far dubitare, già da adesso, che possa essere sufficiente per la messa in opera di una macchina organizzativa così complessa.

Il Consiglio ne prende atto, e si riserva ogni deliberazione in merito, con specifico riferimento alla preannunciata riunione, a Roma, dei Presidenti degli Ordini Forensi.

(adunanza del 10 aprile 2006)

10) FONDAZIONE
FORENSE
BOLOGNESE

Riferisce il Consigliere Avv. Sandro Callegaro che la Fondazione Forense Bolognese ha organizzato un incontro di aggiornamento per il giorno 31/03/2006 che si terrà nella sala Convegni dell'Hotel Royal Carlton su *"La responsabilità degli amministratori e delle società alla luce delle disposizioni del D.Lgs.231/2001"*. Interverranno come relatori il Prof. Luigi Stortoni, l'Avv. Armando D'Apote, il P.M. Dott. Enrico Cieri, il Col.t.ST. Ivano Maccani della Guardia di Finanza, l'Avv. Pietro Buccarelli dello Studio Gianni-Origoni-Grippio & partners, il Dott. Luca Montebugnoli della Best Union Co. Spa, e il Dott. Sebastiano Russo della Kensington Consulting Srl. Il Convegno ha ottenuto il patrocinio della CCIAA e della Confindustria di Bologna, e permetterà la maturazione dei crediti formativi per dottori commercialisti e ragionieri. L'entrata sarà libera.

Il Consiglio, prende atto e ringrazia il Consigliere Avv. Sandro Callegaro per l'impegno costantemente profuso come Direttore della Fondazione Forense Bolognese.

(adunanza del 6 marzo 2006)

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari che la Fondazione Forense Bolognese nell'ambito della propria attività editoriale ha pubblicato il suo 5° volume dal titolo *"Bologna la nascita dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori"*, con sottotitolo *"Storia dell'Ordine degli avvocati di Bologna 1874 – 1945"*. L'autrice è la dott.ssa Eleonora Proni, allieva della Prof. Maria Malatesta, che con questo libro ha rielaborato la sua tesi di laurea sulla storia del nostro Ordine reperendo tra i nostri archivi le notizie storiche più rilevanti. Il volume si apre con una presentazione del Direttore della Fondazione Forense Bolognese, Avv. Sandro Callegaro e una prefazione dell'Avv. Francesco Berti Arnoaldi Veli. Il Presidente sottolinea infine il pregio dello studio grafico della copertina, opera di Piergiacomo Minarini (Grafiche A&B), che riporta, oltre ai loghi della Fondazione e del Consiglio, le fotografie di tutti i Presidenti dell'Ordine, da quella dell'Avv. Giuseppe Ceneri (1874) a quella dell'Avv. Angiola Sbaiz (1978).

L'Avv. Sandro Callegaro ringrazia il Segretario della Fondazione, Avv. Giuliano Berti Arnoaldi Veli, senza il cui contributo e determinazione, l'opera di pubblicazione non avrebbe visto la luce.

Il Consiglio, ringrazia il Consigliere avv. Sandro Callegaro, l'Avv. Giuliano Berti Arnoaldi Veli e la Fondazione Forense per la lodevole iniziativa che costituisce a tutti gli effetti la prima raccolta e la prima pubblicazione della storia del nostro illustre Foro. **Auspica** che al fine di darne idonea diffusione vengano programmate iniziative pubbliche e conferenze stampa di presentazione del libro.

Delega il Direttore della Fondazione Forense Bolognese, Avv. Sandro Callegaro e il Presidente, Avv. Lucio Strazziari, di assumere tutte le più opportune iniziative a tale fine.

Delibera di concedere alla Fondazione Forense Bolognese un contributo pari ai costi sostenuti per la stampa del libro, al netto degli oneri fiscali, mandando al Tesoriere per gli adempimenti di competenza.

(adunanza del 6 marzo 2006)

11) ASSOCIAZIONI
FORENSI

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla lettera pervenuta dall'avv. Giampiero Barile con la quale si comunica la costituzione della Camera Civile degli Avvocati di Bologna con sede presso lo studio dello stesso avv. Barile. In tale lettera il collega manifesta l'assoluta disponibilità dell'associazione a collaborare in modo fattivo e concreto in ogni attività ed iniziativa del Consiglio nonché mantenerlo informato dei progetti e programmi dell'associazione. **Il Consiglio**, prende atto.

(adunanza del 9 gennaio 2006)

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari che in data 13.2.2006 è pervenuta la convocazione per l'Assemblea Ordinaria dell'A.S.T.A.F (Associazione Nazionale Stampa Forense) per il giorno 4 marzo 2006 a Roma alle ore 10 in seconda convocazione presso la sede della Cassa col seguente ordine del giorno:

- 1) Relazione morale del Presidente
- 2) Relazione amministrativa (Segretario – Tesoriere: M. Pacifico e Presidente Collegio dei Probiviri M. Colloca): segue dibattito sui punti n.1 e n.2 e conseguente deliberazione.
- 3) Elezione dei componenti il Consiglio Direttivo
- 4) Elezione dei componenti effettivi e supplenti del Collegio dei Probiviri
- 5) Varie ed eventuali

Il Consiglio, prende atto e **delega** a parteciparvi i Consiglieri Avv. Sandro Giacomelli e Avv. Antonio Spinzo.

(adunanza del 27 febbraio 2006)

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari che in data 22.2.2006 è pervenuta lettera dell'avv. Giovanni Roberto Vivaldi con la quale chiede la disponibilità della sala del Consiglio per una riunione del comitato italiano dell'UIA, indetta dal Vice Presidente dell'associazione avv. Marco Gay di Torino, per la giornata di venerdì 3 marzo 2006 alle ore 17.30.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, **delibera** di accogliere la richiesta e manda al Presidente per le opportune comunicazioni all'Avv. Giovanni Roberto Vivaldi.

(adunanza del 27 febbraio 2006)

Riferisce il Tesoriere avv. Sandro Giacomelli anche con riferimento a precedenti delibere sulla necessità di porre in essere altre fotocopiatrici presso la Procura di Piazza Trento e Trieste e presso il TAR e di avere acquisito i relativi preventivi.

Il Consiglio, udito il riferimento, **delibera** di ubicare una fotocopiatrice presso il TAR ed altre tre presso gli uffici della Procura in Piazza Trento e Trieste, e di acquisire un ulteriore preventivo per ubicarne una nella saletta avvocati, presso il Tribunale in via Garibaldi, 6 ed altra presso il Tribunale stesso.

(adunanza del 9 gennaio 2006)

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla nota 8.2.2006 del Presidente del Tribunale di Bologna contenente in allegato la formazione delle tabelle di organizzazione del Tribunale di Bologna per il biennio 2006/2007 per il parere del Consiglio, vengono incaricati per l'istruttoria i Consiglieri Avv. Sandro Callegaro, per la materia civile, ed il Consigliere Avv. Antonio Spino per la materia penale, i quali riferiranno in prossima adunanza.

(adunanza del 20 febbraio 2006)

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla risposta ad interrogazione consiliare del Consigliere comunale avv. Foschini, resa in data 31/01/2006 a firma dell'assessore Maurizio Zamboni del Comune di Bologna, il quale con riferimento alla realizzazione della cittadella giudiziaria, comunica che l'amministrazione comunale, preso atto della inadeguatezza dell'utilizzo dell'ex-Maternità, ha individuato la nuova sede del Palazzo di Giustizia a Palazzo Pizzardi, segnalando che tale soluzione potrà essere operativa, salvo imprevisti, nel gennaio 2009.

Il Consiglio, prende atto.

(adunanza del 20 febbraio 2006)

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla lettera inviata al Consiglio dal Procuratore Generale dott. Francesco Pintor, per sollecitare un incontro di tutti gli operatori del diritto nel campo penale, al fine di affrontare in modo organico e completo la problematica relativa alla conformazione logistica delle aule penali della Corte d'Appello, alla luce della normativa attualmente in vigore.

Il Consiglio, manifesta la sua piena disponibilità al riguardo.

(adunanza del 6 marzo 2006)

Riferiscono i Consiglieri avv. Sandro Callegaro e Antonio Spino. Il Consigliere Avv. Antonio Spino segnala che gli elaborati trasmessi dai Dirigenti degli Uffici giudiziari penali descrivono in maniera analitica tutte le attività degli uffici da essi diretti, riguardanti:

- 1) l'indicazione dei magistrati assegnati alle singole funzioni giudiziarie, con le relative deleghe e responsabilità organizzative interne;
- 2) l'entità delle pendenze giudiziarie ed il carico di smaltimento effettuato nel corso dell'anno precedente.

Il Consiglio, ringrazia i Consiglieri avv. Sandro Callegaro e Antonio Spino per i riferimenti.

(adunanza del 13 marzo 2006)

Riferisce il Presidente sull'incontro tenutosi in data odierna con il Procuratore della Repubblica di Bologna dott. Enrico di Nicola e col Procuratore aggiunto dr. Luigi Persico, cui hanno partecipato anche i Consiglieri avv. Fausto Sergio Pacifico, Antonio Spino e Tiziana Zambelli, nel corso del quale il Procuratore della Repubblica ha illustrato i risultati conseguiti nel biennio 2004 – 2005, che sono da ritenere positivi con riferimento alla notevole definizione di procedimenti penali, che ha consentito di ridurre in modo rilevante la pendenza al 31 dicembre 2005, e sul progetto organizzativo per il biennio 2006 – 2007, predisposto sulla base dello schema utilizzato per il biennio precedente. All'esito del riferimento il Consiglio manifesta convinto apprezzamento al Sig. Procuratore della Repubblica per la disponibilità ancora una volta manifestata nel rendere partecipe l'avvocatura agli aspetti organizzativi e ai concreti strumenti utilizzati per consentire all'Ufficio della Procura della Repubblica di rispondere in modo soddisfacente alle esigenze legate ad un flusso di lavoro sempre più articolato e complesso.

(adunanza del 20 marzo 2006)

Riferisce il Presidente sulla lettera di ringraziamento pervenuta dal dott. Lucio D'Orazi per le felicitazioni allo stesso inviate dal Presidente e dal Consiglio in occasione della sua nomina a rivestire la carica di Presidente f.f. della Corte d'Appello.

Il Consiglio, prende atto.

(adunanza del 20 marzo 2006)

Riferisce il Consigliere avv. Sandro Callegaro sulle varie sollecitazioni pervenute afferenti un'interpretazione del Giudice dell'esecuzione di Bologna che ha ritenuto nulli i pignoramenti mobiliari in quanto le fotografie dei beni staggiti erano inserite a cura dell'ufficiale giudiziario procedente in una sola busta senza quindi la possibilità di riferirle alle descrizioni dei singoli beni.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, incarica la Commissione "Rapporti con la Magistratura e uffici giudiziari" di assumere informazioni presso il dirigente dell'ufficio U.N.E.P. ed il funzionario di cancelleria, al fine di promuovere, occorrendo, un incontro in collegialità con i giudici dell'esecuzione per approfondire le prime problematiche emerse nell'ambito del procedimento esecutivo dopo la riforma recentemente introdotta.

(adunanza del 3 aprile 2006)

Riferisce il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Cerri: di aver raccolto dai colleghi che frequentano la sezione distaccata di Imola, e particolarmente le cancellerie civili, doglianze circa un buon funzionamento degli uffici. Assunte informazioni presso la responsabile, il Segretario ha potuto appurare che a fronte di un organico di 4 addetti, all'attualità ne sono in servizio solamente 2: una è stata collocata in quiescenza al 31.12.2005 ed un'altra è attualmente in malattia. In specifico negli allegati viene riassunto il carico di lavoro della cancelleria civile nonché elenco delle udienze fissate dal 1°.4. al 30.6.2006. Vi sarebbe quindi la necessità di un'applicazione ancorché temporanea per la cancelleria civile e tanto sarebbe opportuno rappresentare al Sig. Presidente del Tribunale. Il Segretario ha peraltro appreso che il personale delle cancellerie, al contrario, a decorrere dal 1°.4.2006 verrà applicato per un giorno la settimana presso la sede principale di Bologna. Tanto porterà davvero l'ufficio alla paralisi con ben più gravi disservizi per l'utenza.

Il Consiglio, prende atto.

(adunanza del 3 aprile 2006)

Riferisce il Consigliere avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sull'incontro dallo stesso avuto con il dirigente della cancelleria delle esecuzioni immobiliari, dott. Mottaran, in merito all'aggiornamento della banca dati degli avvocati nell'area Polis dedicata alle esecuzioni immobiliari.

Il dott. Mottaran ha confermato che la banca dati difetta di quel lavoro di censimento e "pulizia" dei dati, relativi ai nominativi degli avvocati, che invece è stato a suo tempo eseguito per la banca dati del contenzioso; inoltre, ha confermato che alcune esecuzioni non sono censite nel sistema: in particolare, non sono state censite quelle esecuzioni nelle quali la vendita era già stata eseguita e si era unicamente in attesa della predisposizione del riparto, nè risultano censite le esecuzioni che sono fra loro riunite in un'unica procedura, in quanto il sistema informatico, come attualmente è impostato, non lo consente.

Il Consigliere avv. Berti Arnoaldi Veli, considerato che dal contributo erogato dalla Fondazione Carisbo e Banca Intesa per il sistema Polis risulta accantonata la somma per €15.000,00 propone che, occorrendo, parte di detta somma venga destinata ad implementare la banca dati Polis per le esecuzioni immobiliari, mediante intervento del collaboratore del Consiglio dott. Elvis Agassi e previa intesa con il dott. Mottaran in ordine agli interventi possibili, sia per l'allineamento dei nominativi degli avvocati nella banca dati sia per la risoluzione di ulteriori problemi, in ogni caso con coordinamento degli interventi con l'impianto della intera banca dati Polis.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di dare mandato al Consigliere Avv. Berti Arnoaldi Veli di prendere contatto con il dott. Agassi e con il dott. Mottaran per identificare un piano di lavoro degli interventi possibili, per poi nuovamente riferire in una prossima adunanza.

(adunanza del 10 aprile 2006)

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla comunicazione 13/3/2006, pervenuta in pari data, del Giudice di Pace coordinatore di Bologna con la quale si comunica che verranno riorganizzate le sezioni civili dividendo l'attività di cancelleria tra sezione cause ordinarie e sezione opposizioni a sanzioni amministrative, e ciò a partire dal 27 marzo 2006. Viene altresì comunicato che nei giorni 23 e 24 marzo 2006 le udienze si terranno regolarmente ma le sezioni verranno chiuse al pubblico con eccezione degli atti in scadenza.

Il Consiglio, prende atto.

(adunanza del 19 aprile 2006)

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla comunicazione 4/4/2006 pervenuta in data 05/04/2006 dal dirigente dell'ufficio del Giudice di Pace di Bologna, con la quale a seguito dell'enorme aumento delle iscrizioni dei procedimenti relativi ad opposizioni a sanzioni amministrative e causa anche la diminuzione di risorse di personale, si comunica la riduzione dell'orario di apertura al pubblico dello sportello ricezione atti civili al fine di consentire all'ufficio gli adempimenti urgenti. Si comunica inoltre che a partire dal 10 aprile 2006 verrà creato uno sportello dedicato alle cause ordinarie, decreti ingiuntivi, e richiesta rilascio copie, mentre due sportelli saranno dedicati al deposito dei ricorsi in opposizione e ciò allo scopo di ridurre i disagi ed ottimizzare le poche risorse disponibili.

Il Consiglio, prende atto e manda alla Segreteria di darne diffusione così come richiesto.

(adunanza del 19 aprile 2006)

13) PROCESSO TELEMATICO

14) VARIE

In apertura il Presidente ricorda la tragica scomparsa dell'Avv. Giacomo Beccari e riferisce sulla partecipazione pervenuta dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Reggio Emilia per la scomparsa del loro Presidente.

Il Consiglio, si unisce al cordoglio manifestato del Presidente e partecipa con animo costernato al grave lutto.

(adunanza del 9 gennaio 2006)

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari che in data odierna è pervenuta da persona anonima una lettera con la quale si denuncia il dottor X. Z. per essersi più volte qualificato come avvocato avendo invece solo il titolo di dottore.

Il Consiglio preso atto di quanto esposto, ancorchè, proveniente da anonimo, **delibera** di trasmettere la segnalazione alla Procura della Repubblica.

(adunanza del 9 gennaio 2006)

Riferisce il Consigliere Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sulla richiesta dell'Avv. Fontaine Panciatichi Gianfranco di avere in assegnazione, anche eventualmente pagando un'indennità, l'opera "Nuovissimo Digesto" già di proprietà dell'avv. Pugliesi e sulla quale anche lui ha per lungo tempo studiato.

Il Consiglio, rilevato che di tale argomento era già stato investito e che l'Avv. Giuliano Berti Arnoaldi Veli si era interessato anche presso i parenti del compianto Avv. Gian Luigi Pugliesi senza avere sostanziali opinioni ostative, **delibera**, di assegnare all'Avv. Gianfranco Fontaine Panciatichi l'opera "Nuovissimo Digesto" stralciandola dal Fondo Pugliesi tenuto presso questo Consiglio.

riferisce il Consigliere Segretario Avv. Sandro Callegaro sulla lettera pervenuta in data 16/01/2006 dall'Ufficio del Referente per la Formazione Decentrata presso la Corte di Appello di Bologna avente ad oggetto la programmazione di attività formativa in materia penale per il 1° semestre 2006 con preghiera di diffusione.

Il Consiglio, prende atto e dispone di darne adeguata diffusione

(adunanza del 16 gennaio 2006)

Riferisce il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Cerri sulla nota pervenuta in data 31.1.2006 dal Presidente del corso di laurea specialistica della Facoltà di Giurisprudenza prof. Avv. Franco Mastragostino, con la quale viene richiesto un parere (ai sensi dell'art.11 comma 4 del d.M. 22/10/2004 n.270) sul nuovo ordinamento didattico della facoltà di giurisprudenza per il conseguimento della laurea magistrale di durata quinquennale. A tal fine viene allegata copia del decreto ministeriale 25/11/2005 che definisce la classe del corso di laurea magistrale, nonchè lo schema del nuovo ordinamento che la facoltà si propone di approvare. Il Prof. Avv. Mastragostino si dichiara inoltre a disposizione per un incontro presso la Facoltà di Giurisprudenza per illustrare la proposta di attivazione e gli obiettivi formativi che la facoltà intende realizzare.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, **delega** il Consigliere avv. Annalisa Atti ad approfondire l'argomento ed a riferirne in prossima adunanza quando il tema verrà posto all'O.d.G..

(adunanza del 20 febbraio 2006)

Ad ore 18.30 interviene in adunanza l'Avv. Maria Anna Alberti, delegato della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, la quale riferisce delle proposte di riforma che il Comitato dei Delegati dovrà assumere nella prossima seduta del Comitato di Gestione.

Pregnanti le modifiche che si proporranno circa l'aumento dei contributi proprio per invertire la tendenza dei conti della Cassa in prospettiva futura. Particolarmente viene illustrata la proposta di modifica del periodo di riferimento con un calcolo sull'intero periodo professionale, dedotti i peggiori 5 anni, il tutto nel rispetto del sistema del pro-rata con riferimento alle rispettive date di iscrizione alla Cassa. Con riferimento all'attuale sistema pensionistico riferisce che al 2027 si verificherà il perfetto equilibrio tra i contributi incassati e le pensioni erogate sicché si rende assolutamente necessaria una modifica dell'attuale sistema. L'Avv. Maria Anna Alberti, riferisce inoltre che l'aumento del contributo non avrà alcun effetto di trascinamento degli importi erogati per le pensioni minime.

L'Avv. Maria Anna Alberti, risponde esaurientemente alle varie richieste dei Consiglieri.

Il Consiglio, all'esito dell'audizione, *ringrazia* l'Avv. Maria Anna Alberti per i riferimenti invitandola caldamente ad essere propositiva in seno al comitato di gestione affinché qualunque riforma che verrà approvata, non penalizzi i giovani iscritti, che, per l'appunto, in avvenire dovranno sostenere il sistema pensionistico obbligatorio con i loro contributi.

(adunanza del 27 febbraio 2006)

Riferisce il Consigliere avv. Annalisa Atti che illustra gli appunti ed il materiale già consegnati ai Consiglieri, relazionando anche sui colloqui avuti con il Preside della Facoltà di giurisprudenza Prof. Stefano Canestrari, dai quali è emersa la piena disponibilità a future collaborazioni e intese.

Il Consiglio, ringrazia il Consigliere avv. Annalisa Atti per i riferimenti e lo studio svolto.

(adunanza del 13 marzo 2006)

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari che il 12 maggio 2006 l'avv. Alberto Tabanelli compirà 100 anni, evento certamente di rilievo per il nostro Foro sia per la notorietà e la stima che il professionista riscuote nel nostro ambiente professionale sia per l'invidiabile età anagrafica e di iscrizione all'albo acquisita dal decano dell'avvocatura bolognese. Il Consigliere avv. Sandro Callegaro illustra una proposta, allo stato non definita per costi e organizzazione, caratterizzata da una manifestazione in ambiente aperto, con possibilità di ricezione anche interna per l'ipotesi di maltempo, rivolta a tutto il Foro e nella quale manifestazione, del tutto eccezionale, rispolverare anche la ricorrenza delle cosiddette "toghe d'oro", la presentazione del libro appena pubblicato dalla Fondazione e dal Consiglio sulla storia dell'Ordine e la presentazione del libro, ripubblicato dalla Fondazione forense in forma anastatica, di Calamandrei del 1921 intitolato "Troppi avvocati". Si riserva di presentare un programma più dettagliato e comprensivo di proposte logistiche ed economiche.

Il Consiglio, udito il riferimento e la proposta, **delibera** di dare mandato al Consigliere avv. Sandro Callegaro di approfondire e riferire in prossima adunanza.

(adunanza del 27 marzo 2006)

Riferisce il Segretario avv. Giovanni Cerri che per modesti importi la Cassa Nazionale di Previdenza ed assistenza forense ha delegato per le riscossioni il Servizio Nazionale Riscossioni Tributi - Concessionario GEST Line spa -, la quale inoltra ai colleghi lettere di preavviso con espressa comminatoria di iscrizione del fermo amministrativo del veicolo. Nella specie pone in visione la diffida 16.3.2006 inoltrata ad un collega, che ha assicurato nemmeno essere pervenuto un preventivo sollecito, per il recupero di un residuo tributo afferente l'anno 2003 di €47,86 che, peraltro, con interessi di mora ed accessori, porta ad un totale complessivo di €89,75.

Il Segretario avv. Giovanni Cerri propone di inoltrare una segnalazione alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense con la quale si stigmatizza simile prassi invitando la Cassa ad inoltrare solleciti per il pagamento prima dell'affidamento al concessionario per la riscossione.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, manda al Segretario di inoltrare una segnalazione alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense ed alla GEST line spa.

(adunanza del 3 aprile 2006)

Il Consigliere avv. Giovambattista Fragomeni riferisce di avere partecipato il 4 aprile u.s. presso la C.C.I.A.A. di Bologna alla riunione della Camera arbitrale immobiliare la quale ha per scopo lo sviluppo, la diffusione, l'organizzazione e l'amministrazione d'arbitrato in tema, tra l'altro, di rapporti contrattuali relativi alla costruzione, riparazione, gestione ed utilizzazione di beni immobili. Riferisce, altresì, che le procedure arbitrali attivate dal 2002 al 2005, sono state 14 e che l'Assemblea arbitrale immobiliare, nella stessa seduta, ha proceduto alla nomina dei 10 membri del Consiglio Arbitrale.

Il Consiglio, prende atto e ringrazia il Consigliere avv. Giovambattista Fragomeni per il riferimento.

(adunanza del 10 aprile 2006)

ADUNANZE	09/01	16/01	15/02	20/02	27/02	06/03	08/03	13/03	20/03	22/03	27/03	03/04	10/04	12/04	19/04	DISCIPLINARE 26/04/2006
ATTI ANNALISA	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.		.	.	.
BERTI ARNOALDI VELI GIOVANNI	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
CALLEGARO SANDRO	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	
CANOVA FEDERICO			.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
CERRI GIOVANNI	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.		.	
CLAUSI-SCHETTINI GUIDO	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
CRISTONI CLAUDIO	.	.	.	.	.			.	.	.	.	.	.		.	.
FLORIO VINCENZO	.		.	.	.	.			.		.					
FRAGOMENTI GIOVAMBATTISTA	.	.	.	.	.	.		.	.		.	.	.	.	.	
GIACOMELLI SANDRO	.		.	.	.	.	.	.		.	.		.		.	.
MASE' DARI FLAVIA	.	.	.	.		.		.	.	.	.	.	.	.		
PACIFICIO FAUSTO SERGIO		.	.	.		.		.					.	.	.	.
POLI MAURO																
SPINZO ANTONIO	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.
STRAZZIARI LUCIO	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
ZAMBELLI TIZIANA	.	.	.	.		.	.	.			.	.			.	
ADUNANZE			03/05	08/05	10/05	15/05										
ATTI ANNALISA			.	.	.	.										
BERTI ARNOALDI VELI GIOVANNI			.	.	.	.										
CALLEGARO SANDRO			.	.	.	.										
CANOVA FEDERICO			.	.	.	.										
CERRI GIOVANNI			.	.	.	.										
CLAUSI-SCHETTINI GUIDO			.	.	.	.										
CRISTONI CLAUDIO			.	.	.	.										
FLORIO VINCENZO			.	.	.	.										
FRAGOMENTI GIOVAMBATTISTA			.	.	.	.										
GIACOMELLI SANDRO			.	.	.	.										
MASE' DARI FLAVIA			.	.	.	.										
PACIFICIO FAUSTO SERGIO			.	.	.	.										
SPINZO ANTONIO			.	.	.	.										
STRAZZIARI LUCIO			.	.	.	.										
ZAMBELLI TIZIANA			.	.	.	.										

Brevi considerazioni sulla difficile (ma obbligata) scelta fra il giudice ordinario e quello amministrativo, ovvero: le fatiche di Sisifo

AVV. ANDREA STEFANELLI

Come noto la dicotomia 'diritti soggettivi - interessi legittimi' era stato l'"espediente" utilizzato per porre le basi, negli anni 30, dello storico accordo tra gli allora Presidenti della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato in merito alla ripartizione di giurisdizione fra i due diversi plessi giudiziari, accordo che sostanzialmente ha retto fintanto che il Legislatore, con il D.Lgs. 31/3/1998 n. 80 non ha introdotto un diverso riparto per cd. "blocchi di materia", devolvendo al Giudice amministrativo una lunga serie di argomenti (servizi pubblici, urbanistica, appalti, antitrust, ecc.) su cui gli veniva assegnata anche la giurisdizione piena (cd. "esclusiva") ovvero relativa tanto ai diritti soggettivi che agli interessi legittimi, con ciò significando anche quella concernente il risarcimento per gli eventuali danni consequenziali ad atti amministrativi illegittimi.

A dette posizioni aveva prontamente "risposto" la Corte di Cassazione, SS.UU., con la nota sentenza n. 500/99 in cui riteneva invece che anche nelle materie devolute alla giurisdizione del Giudice amministrativo il risarcimento del danno spettasse comunque alla cognizione della magistratura ordinaria, "rivendicando" in tal modo la piena giurisdizione del giudice civile in subiecta materia; si susseguivano poi le pronunce del Consiglio di Stato (Adunanza Plenaria) n. 1/00 nonché della Cassazione (SS.UU.) n. 72/00, che evidenziavano in proposito uno scontro fra i due supremi consessi, cui poneva termine la Corte Costituzionale con la pronuncia 17/7/2000, n. 292 in cui dichiarava l'illegittimità costituzionale di parte del citato D.Lgs. n. 80/98. Detta declaratoria veniva tuttavia prontamente "sanata" dal Legislatore con l'emanazione dell'immediatamente successiva Legge 21/7/2000 n. 205 in cui è stata confermata la ripartizione della giurisdizione per blocchi di materie e stabilito come sia

In quest'epoca di sempre accrescente relativismo gli operatori del diritto devono altresì affrontare anche il problema del riparto di giurisdizione ovvero della corretta determinazione del giudice competente a decidere le controversie, che rappresenta uno dei principi-cardine dello Stato di diritto ove ciascuno deve sapere a quale Giudice rivolgersi per ottenere giustizia.

lo stesso "giudice del potere" che deve occuparsi anche della riparazione dell'eventuale pregiudizio (risarcimento) prodotto dall'uso non corretto della funzione pubblica.

La questione pareva dunque risolta se non che, con una nuova pronuncia 6/7/2004 n. 204 la Corte Costituzionale ha sanzionato parte della l.n. 205/2000 e ridimensionato la giurisdizione del G.A. designata dal Legislatore, limitandola ai soli casi in cui, nelle materie indicate della succitata legge, vi sia l'effettivo "uso del potere" ovvero laddove la P.A. dimostri l'esercizio di un'autorità tale da giustificare l'intervento del "suo" giudice (appunto quello amministrativo) mentre, in tutti gli altri casi - in cui il rapporto fra le parti appare paritetico - la giurisdizione deve rimanere quella del giudice ordinario.

Pochi giorni dopo ed ecco che l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 9 del 23/7/04 ha provato a "rivalutare" la distinzione in blocchi di materie tentando di "riempire di contenuto" le recentissime asserzioni del Giudice delle leggi e, dunque, sostenendo come anche all'interno delle singole materie elencate dalla l.n. 205/00 occorra accertare la sussistenza di profili

"soggettivi" e/o "oggettivi" per devolvere la questione al G.A. - ovvero necessità che una delle parti sia un'"impresa pubblica" in quanto non vi può esser giurisdizione amministrativa se entrambe sono private - come altrettanto necessariamente vi dev'essere l'esercizio di un "potere autoritativo" senza cui, appunto, non si giustificerebbe il sindacato del g.a..

Problema risolto, dunque.

Nient'affatto in quanto la difficile costruzione del limite fra la competenza del giudice ordinario e quella del giudice amministrativo si è arricchita di un ulteriore tassello rappresentato dalle due recenti pronunce della Corte di Cassazione (Sezioni Unite) e dal Consiglio di Stato (Adunanza Plenaria), venendo in parte a dirimere (seppur a contrariis) l'annosa questione della cd "pregiudiziale amministrativa" ovvero della (ritenuta necessaria) preventiva richiesta d'annullamento dell'atto amministrativo per ottenere il risarcimento del danno; in base a ciò, solo se si impugna il provvedimento ha senso porre la questione avanti la magistratura pubblica mentre, per il solo risarcimento, occorrerebbe rivolgersi al giudice ordinario (indipendentemente dalla materia di cui trattasi).

Partendo dunque, per dovere d'importanza (non si dimentichi infatti che è la Suprema Corte l'organo preposto a dirimere le controversie in materia di conflitti di giurisdizione), la pronuncia delle **Sezioni Unite 23/1/2006 n. 1207** ha affrontato la questione relativa ad una richiesta di risarcimento danni per la demolizione di un fabbricato che era già stato giudicato illegittimo (con sentenza passata in giudicato); essendo tuttavia stata attivata la tutela risarcitoria successivamente alla pronuncia definitiva d'illegittimità del provvedimento impugnato, veniva proposto regolamento preventivo di giurisdizione per sapere se, a seguito della Legge

n. 205/00 nonché della successiva sentenza della Corte Costituzionale n. 204/04, permanesse o meno la giurisdizione del Giudice amministrativo anche sull'autonomia richiesta risarcitoria a se, invece, detta doveva essere definita dalla magistratura ordinaria. Le SS.UU., in una breve ma chiarissima decisione hanno statuito come la G.A. si sia arricchito, con la modifica dell'art. 7 L.1034/71 (ad opera dell'art. 35 D.Lsg. 80/98), anche della competenza al risarcimento dei danni (poiché relativi a diritti patrimoniali consequenziali) come ulteriore strumento di tutela per il privato), ma che ciò può avvenire solo allorché il privato attivi in un unico procedimento la tutela demolitoria e quella risarcitoria, mentre se la richiesta danni è esercitata con un separato giudizio detto allora è di competenza del giudice ordinario che è, in via generale, il magistrato preposto alla tutela delle posizioni di diritto soggettivo (ove non venga posta in contestazione il legittimo esercizio dell'agire amministrativo).

Di ben diverso tenore la pronuncia del **Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria 9/2/2006 n. 2** che, partendo anch'essa da un provvedimento amministrativo dichiarato definitivamente illegittimo, è stata investita della questione se permane la giurisdizione del G.A. in caso di controversia relativa esclusivamente ad una domanda risarcitoria, considerato che l'azione di

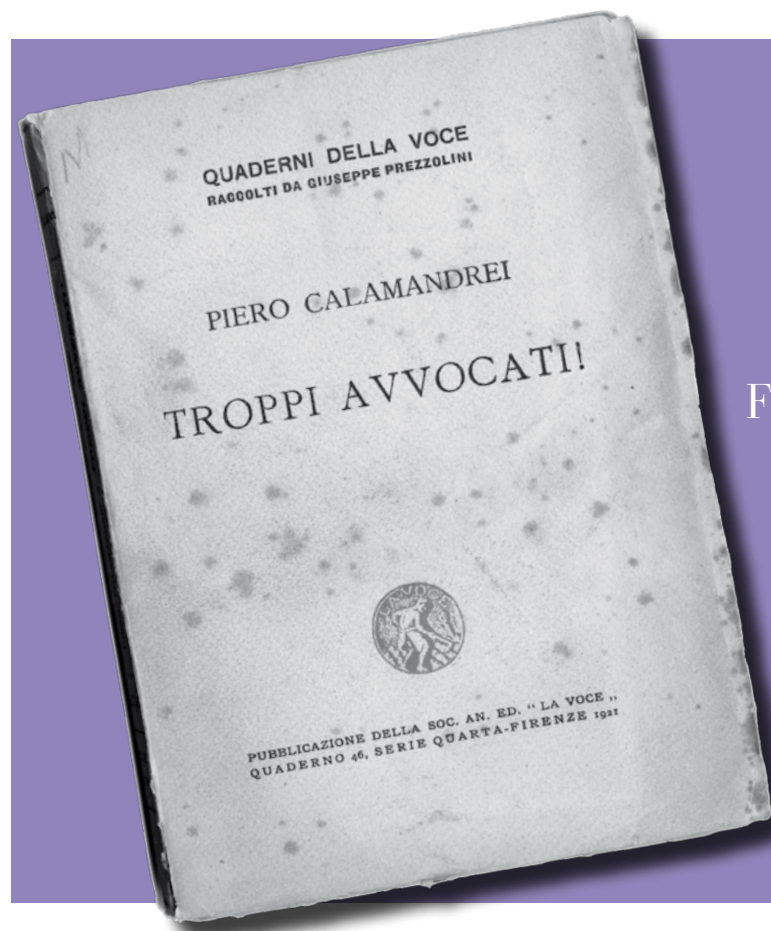
richiesta danni pone in rilievo elementi (colpa, nesso causale) nonché può involgere aspetti (reintegrazione in forma specifica) che necessariamente devono essere trattati dal giudice amministrativo. Il supremo Organo della magistratura pubblica ha confermato la propria giurisdizione ancorandola al presupposto che le questioni risarcitorie sono inerenti a diritti patrimoniali consequenziali all'illegittimità di atti amministrativi, giustificando dunque la necessaria concentrazione nel giudizio amministrativo anche delle successive questioni risarcitorie, spettando la domanda risarcitoria al giudice che ha la cognizione dell'atto dalla cui illegittimità si origina, stante come solo detto può avere gli strumenti per verificare e valutare l'effettività della tutela in danno alla P.A.

Conclusioni Da oltre un secolo in Italia si parla del problema del riparto di giurisdizione e, se faticosamente si era trovato l'accordo di suddivisione in base alle diverse fattispecie dei "diritti soggettivi" e degli "interessi legittimi", che tuttavia l'integrazione europea (che non conosce dette categorie giuridiche) ci ha obbligato a rinunciare, cui ha tentato di porre rimedio il Legislatore del 1998-2000 con l'introduzione della giurisdizione per blocchi di materia (di derivazione francese), tuttavia sanzionata dal Giudice delle leggi (per incompatibilità con l'art. 103 della Carta Costituzionale) nonché delle Sezioni

Unite della Corte di Cassazione (il Giudice regolatore della giurisdizione), da dette brevi considerazioni non può che evincersi come il sistema appaia dunque oggi ancora altamente "instabile", in cui si assiste quasi ad un "conflitto d'attribuzioni" tra i due diversi plessi della magistratura tanto che, molto spesso, le decisioni sulla giurisdizione vengono effettuate non in base alla legge ma ad opera dell'interprete (ancorché illustre e qualificato), ciò comportando l'inaccettabile conseguenza di lasciare al ricorrente la "scelta" del giudice, con buona pace di ogni certezza del diritto.

Chi dunque ha ragione? Tutti o, verrebbe da dire, nessuno in quanto si ritiene che il problema per le parti processuali sia principalmente (rectius esclusivamente) non quello di scoprire chi abbia ragione o torto quanto, molto più prosaicamente, di conoscere chi è il Giudice competente per potere, senza incertezza, rivolgersi alla magistratura "giusta" senza incorrere nel rischio di vedersi annullato - magari dopo anni - un giudizio per la declaratoria di incompetenza del giudice originariamente adito, quasi novelli Sisifo che, dopo aver faticosamente scalato la montagna con il masso lo vedono, giunti in cima, nuovamente rotolare in fondo.

Bologna 2 maggio 2006



Ristampa anastatica
dell'opera
di Piero Calamandrei.

La puoi trovare presso la
Fondazione Forense Bolognese

Serie Quaderni n. 6

IL NUOVO COMITATO DEI CREDITORI: PIÙ POTERI E RETRIBUZIONE DELL'ATTIVITÀ

DOTT.SSA MARINELLA ANGLANO

PREMESSA SULLA RIFORMA DELLE PROCEDURE CONCURSUALI¹

L'art. 1, comma 5, della L. 14 maggio 2005 n. 80, delega al Governo l'attuazione della riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

La vigente legge fallimentare, risalente ormai ad oltre un cinquantennio, non è stata mai sistematicamente riformata, sebbene abbia subito nel tempo numerosi e rilevanti interventi della Corte Costituzionale e le interpretazioni introdotte dalla giurisprudenza.

L'inadeguatezza del quadro normativo da lungo tempo in vigore ha stimolato vari tentativi, rimasti senza esito, di riforma del sistema, con l'obiettivo di renderlo più flessibile ed adeguato alla nuova realtà economica.

Va tenuto presente che, muovendo dall'attuale sistema normativo concorsuale, qualsiasi tentativo di riforma della materia non soltanto deve risultare compatibile con la legislazione europea, ma deve anche ispirarsi ad una prospettiva di recupero delle capacità produttive dell'impresa, nelle quali non è più individuabile un esclusivo interesse dell'imprenditore, secondo la ristretta concezione del legislatore del '42, ma confluiscono interessi economici e sociali più ampi, che privilegiano il ricorso alla via del risanamento e del superamento della crisi aziendale. Nella legislazione dei Paesi europei si è da tempo affermata la tendenza non dissimile volta a considerare le procedure concorsuali non più in termini meramente liquidatori-sanzionatori, ma piuttosto come destinate ad un risultato di conservazione dei mezzi organizzativi dell'impresa, assicurando la sopravvivenza, ove possibile, di questa e, negli altri casi, procurando alla collettività, ed in primo luogo agli stessi creditori, una più consistente garanzia patrimoniale attraverso il risanamento e il trasferimento a terzi delle strutture aziendali.

Con la conferita delega, il legislatore ha inteso allinearsi agli altri Stati membri dell'UE ed introdurre una nuova disciplina concorsuale per la regolamentazione dell'insolvenza che semplifichi le procedure attualmente esistenti e sopprimerla in modo agile e spedito alla conservazione dell'impresa e alla tutela dei creditori. Tale finalità è stata realizzata mediante un duplice intervento posto in essere dal decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge n. 80/2005.

Esso, da un lato ha modificato direttamente alcune disposizioni di legge fallimentare, in particolare l'art. 67 in materia di revocatoria fallimentare e gli art. 160, 161, 163, 167, 180, 181, in materia di concordato preventivo, introducendo altresì l'art. 182 in tema di accordi di ristrutturazione dei debiti; dall'altro, ha dettato al Governo i criteri e i principi direttivi per realizzare la riforma organica delle procedure concorsuali.

A tali principi si è data attuazione col D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.²

La tecnica utilizzata è quella della novellazione, ritenendo che, nonostante l'ampiezza della delega, questa non consentisse la completa abrogazione della vigente legge fallimentare, di cui lasciava immutati alcuni ambiti, come gli effetti del fallimento per i creditori, il concordato fallimentare, i reati fallimentari.

¹ Relazione ministeriale al D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.

² Il D. Lgs. n. 5/2006 entra in vigore dopo sei mesi dalla sua pubblicazione (ndr. 16/07/2006) nella *Gazzetta Ufficiale*, fatti salvi gli art. 45, 46, 47, 151 e 152, che entrano in vigore il giorno dopo della pubblicazione del medesimo decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. I ricorsi per dichiarazione di fallimento e le domande di concordato fallimentare depositate prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 5/2006, nonché le procedure di fallimento e di concordato fallimentare pendenti alla stessa data, sono definiti secondo la legge anteriore.

ART. 40 NOMINA DEL COMITATO

Il nuovo testo dell'art. 40 della Legge fallimentare prevede che il comitato dei creditori sia nominato dal giudice delegato entro trenta giorni dalla sentenza di fallimento sulla base delle risultanze documentali, sentiti il curatore e i creditori che, con la domanda di ammissione al passivo o precedentemente, hanno dato la disponibilità ad assumere l'incarico ovvero hanno segnalato altri nominativi aventi i requisiti previsti.

Rispetto alla previgente normativa vi è una forte anticipazione dei termini per la nomina, che avverrà sin dall'avvio della procedura, a prescindere dalla formazione dello stato passivo.

Il nuovo testo dell'art. 40 L.F. prosegue precisando che, salvo quanto previsto dall'articolo 37-bis, la composizione del comitato può essere variata dal giudice delegato in relazione ai successivi accertamenti sullo stato passivo o per giustificato motivo,

Il comitato è composto di tre o cinque membri scelti tra i creditori, in modo da rappresentare in misura equilibrata quantità e qualità dei crediti ed avuto riguardo alla possibilità di soddisfacimento dei crediti stessi. Tuttavia, ciascun componente del comitato dei creditori può delegare in tutto o in parte l'espletamento delle proprie funzioni ad uno dei soggetti aventi i requisiti indicati nell'articolo 28, previa comunicazione al giudice delegato.

Anche in tal caso, quindi, le novità sono rilevanti.

In primo luogo il rinvio ai soggetti di cui all'art. 28³ L.F. novellato rimanda ai professionisti d'impresa che possono assumere la qualifica di curatore fallimentare ossia avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili e coloro che abbiano comprovate capacità di gestione imprenditoriale.

Si è voluto quindi qualificare al massimo livello un organo della procedura fallimen-

tare cui saranno demandate importanti funzioni e si è scelta la strada maestra del coinvolgimento di professionisti specialisti della materia fallimentare, assicurando in tal guisa adeguata dignità sia al comitato che ai suoi componenti.

Fondamentale l'innovazione in base alla quale la scelta dei componenti del comitato deve avvenire in modo da rappresentare quantità e qualità dei crediti, anche in ordine alla loro reale possibilità di soddisfacimento: si vuole assicurare rappresentatività all'intero ceto creditorio soprattutto considerando le ragioni delle categorie che si presume potranno trovare soddisfazione in sede di riparto. In tal modo si eviterà che creditori con scarse o nulle possibilità di recupero possano, in qualche modo, influenzare l'andamento della procedura.

L'art. 40 prosegue stabilendo che il comitato dei creditori, entro dieci giorni dalla nomina, provvede, su convocazione del curatore, a nominare a maggioranza il proprio presidente⁴. La sostituzione dei membri del comitato avviene secondo le modalità stabilite nel secondo comma.

Viene, infine, espressamente previsto il dovere di astensione del componente del comitato che si trovi in conflitto di interessi rispetto all'oggetto della votazione.

ART. 41 FUNZIONI DEL COMITATO

In ossequio al dettato dei criteri di delega, viene completamente ridisegnato il ruolo del comitato dei creditori con l'assegnazione di poteri di autorizzazione e di controllo dell'operato del curatore, con

un'ampia previsione di partecipazione all'attività gestoria laddove le deliberazioni del comitato sono qualificate come vincolanti.

Nel novellato articolo 41 è previsto che il comitato dei creditori:

- vigili sull'operato del curatore;
- ne autorizzi gli atti;
- esprima pareri nei casi previsti dalla legge ovvero su richiesta del tribunale o del giudice delegato, succintamente motivando le proprie deliberazioni.

Come si vede, un ruolo di assoluto rilievo rivestirà il comitato dei creditori. Infatti dalla generica vigilanza sugli atti del fallimento, si passa ad un più puntuale e stringente controllo sull'operato del curatore per giungere all'autorizzazione di taluni atti ed all'espressione di pareri nei casi previsti dalla legge o su richiesta degli altri organi fallimentari.

È inoltre previsto che il presidente convochi il comitato per le deliberazioni di competenza o quando sia richiesto da un terzo dei suoi componenti. Le deliberazioni del comitato sono prese a maggioranza dei votanti, nel termine massimo di quindici giorni successivi a quello in cui la richiesta è pervenuta al presidente e ciò al fine di non pregiudicare il sollecito svolgimento della procedura.

Il voto può essere espresso in riunioni collegiali ovvero per mezzo telefax o con altro mezzo elettronico o telematico, purché sia possibile conservare la prova della manifestazione di voto.

Particolare rilievo, all'interno di un sistema d'equilibrio tra i poteri degli organi, assume la disposizione con la quale sono stati

puntualmente indicate e circoscritte le ipotesi in cui il giudice delegato può sostituirsi al comitato dei creditori: ciò è consentito solo in caso di inerzia (il comitato non decide nel termine massimo di 15 gg di cui sopra), di impossibilità di funzionamento dello stesso organo o nei casi di urgenza (quando è necessario intervenire prima che il comitato possa materialmente deliberare).

Il comitato ed ogni componente possono ispezionare in qualunque tempo le scritture contabili e i documenti della procedura ed hanno diritto di chiedere notizie e chiarimenti al curatore e al fallito.

È sancito, inoltre, il principio per cui i componenti del comitato hanno diritto al rimborso delle spese, oltre all'eventuale compenso riconosciuto ai sensi e nelle forme di cui all'articolo 37-bis, quarto comma⁵.

Ulteriore novità è costituita dalla previsione relativa all'azione di responsabilità nei confronti dei componenti il comitato dei creditori ai sensi dell'articolo 2407 del codice civile⁶, in quanto compatibile.

L'azione di responsabilità può essere proposta anche durante lo svolgimento della procedura. L'esplicito richiamo chiarisce definitivamente il nuovo ruolo assegnato al comitato dei creditori, tanto assimilato ad organo di controllo che i suoi componenti sono chiamati a rispondere del loro operato alla stregua dei componenti il collegio sindacale.

L'art. 2407 c.c. impone quindi ai componenti il comitato dei creditori un impegno di adempiere ai loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico. Un esplicito richiamo

³ ART. 28 REQUISITI PER LA NOMINA A CURATORE. *Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore:*

a) avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti;

b) studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano i requisiti professionali di cui alla lettera a). In tale caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura;

c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di fallimento.

Nel provvedimento di nomina, il tribunale indica le specifiche caratteristiche e attitudini del curatore.

Non possono essere nominati curatore il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del fallito, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell'impresa durante i due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, nonché chiunque si trovi in conflitto di interessi con il fallimento

⁴ Il potere di nomina del presidente del comitato prima spettava al giudice delegato.

⁵ I creditori che rappresentano la maggioranza di quelli allo stato ammessi, indipendentemente dall'entità dei crediti vantati, possono stabilire che ai componenti del comitato dei creditori sia attribuito un compenso per la loro attività, in misura non superiore al dieci per cento di quello liquidato al curatore.

⁶ ART. 2407 C.C. RESPONSABILITÀ. *I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio. Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti e le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica. All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395.*

alla professionalità, che è caratteristica propria di tutti i soggetti iscritti in albi o registri professionali, ed alla diligenza, che con la riforma del diritto societario assurge a criterio generale di valutazione della responsabilità. Quest'ultima può essere "propria" e "solidale". In particolare, la prima riguarda l'ipotesi di false attestazioni (rilevante anche penalmente) e la violazione degli obblighi di riservatezza imposti ai sindaci, quindi ai componenti il comitato, in relazione ai fatti e ai documenti di cui siano a conoscenza in ragione del loro ufficio (art. 2407, comma 1, c.c.). I componenti il comitato, inoltre, sono responsabili in solido con gli altri organi fallimentari - in primis il curatore - per i fatti e le omissioni di questi, qualora il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica (art. 2407, comma 2, c.c.): si tratta di una responsabilità per *culpa in vigilando*, nel senso che essi non rispondono per il fatto che il danno sia stato cagionato, ma per aver violato l'obbligo, inerente alle loro funzioni, di vigilare sulla procedura con la diligenza richiesta dalla legge.

Il terzo comma dell'art. 2407 c.c., dispone, infine, il rinvio alle norme che disciplinano l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori da parte della società, dei creditori e dei singoli soci o terzi.

CONCLUSIONI

Deve rilevarsi come l'incrementata funzione del comitato dei creditori, derivante dalla previsione di una sua maggiore partecipazione alla gestione della crisi dell'impresa, richieda un'intensa partecipazione alle decisioni operative del curatore.

Tale ruolo postula una competenza tecnico-professionale non sempre riscontrabile nelle procedure concorsuali, salvo che nei fallimenti più importanti nei quali i creditori, in considerazione delle dimensioni del loro credito, ritengono opportuno assumersi gli oneri economici, ad esempio, di farsi assistere da professionisti che li rappresentino nel comitato.

Per il resto l'allargamento delle competenze, in mancanza di corrispondente interesse e competenza, rischia di rimanere una mera affermazione di principio.



Fondazione Forense Bolognese

Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Bologna



Fondazione Forense Bolognese - Palazzo di Giustizia
Piazza dei Tribunali, 4 - 40124 Bologna

Direttore: Avv. Sandro Callegaro

Segreteria Organizzativa:

Dott.ssa Paola Tabacco - Dott.ssa Barbara Monti

Sede dei Corsi: Via del Cane, 10/a - Bologna

Tel. 051-3399239 - Fax 051-3395581

e-mail: fondazioneforensebo@libero.it

www.fondazioneforensebolognese.it

LA TESTA E LE GAMBE DELL'AVVOCATO

AVV. STEFANO GRAZIOSI

Si legge in una recente sentenza del Tribunale di Padova¹ che non si può rimettere in termini l'avvocato assente dall'udienza a causa di una malattia che abbia provocato soltanto conseguenze di ordine motorio: nella specie era documentata una lesione ischemica cerebrale, non comportante peraltro perdita di lucidità ed orientamento nello spazio nel tempo e verso le persone.

Trapela una visione dematerializzata dell'avvocato.

L'avvocato solo "mente", addirittura quasi "spirito", che aleggia sulle acque tumultuose del processo e dell'udienza, anche senza necessità di una sua presenza fisica. All'udienza infatti, a norma dell'art. 9 della Legge Professionale, l'avvocato può inviare in sua vece un suo delegato per iscritto con le apposite istruzioni.

Se non ha le gambe l'avvocato ha però la testa, ed è questa che, solo, conta.

La presenza del difensore come elemento costitutivo della legittimità stessa del giudizio sfuma nel virtuale e nell'incorporeo: basta che all'udienza ci sia un *nuncius*.

Ma questo è sbagliato e anche pericoloso. Sbagliato non solo dal punto di vista filosofico, perché, come Hegel insegna, lo spirito della storia – e quindi anche quello della microstoria che è un processo – cammina sulle gambe degli uomini.

Ma sbagliato anche dal punto di vista giuridico, perché il processo – dice la legge – è essenzialmente orale.

E oralità, se consideriamo la realtà effettuale del processo, vuol dire immediatezza e personalità di percezione di tutto ciò che accade all'udienza, financo della mimica dell'avversario e del giudice; immediatezza e personalità di valutazione di

ciò che è da dire o da non dire; immediatezza e personalità della reazione rispetto ai tempi ed ai modi del proporre eccezioni e controeccezioni, formulare istanze, chiedere verbalizzazioni.

La prestazione dell'avvocato al pari di quelle di un concertista o di un attore è personale e quindi, almeno normalmente, infungibile. Specie nel momento critico dell'udienza.

Questo i clienti di solito lo sanno e lo sentono.

Infatti, spesso si raccomandano che all'udienza ci vada tu, e non altri, fosse anche il collaboratore di studio più qualificato.

Allo stesso modo il paziente si raccomanda al chirurgo di venirci lui in sala operatoria, e non mandarci un aiuto.

Ma se le gambe dell'avvocato non reggono?

E magari non a causa di una transitoria malattia, ma più spesso perché l'udienza di prova fissata alle 9 si tiene alle 13, o perché l'aula è stipata all'inverosimile, e manca il respiro e si deve stare all'impiedi e scrivere i verbali appoggiati alla schiena di un collega.

E' qui, è davanti a questa ben nota e diffusa realtà concreta che la dicotomia pseudoplatonica tra la mente e il corpo dell'avvocato mostra non solo di mancare di realismo e quindi di verità, ma anche di essere pericolosa.

Infatti favorire ed addirittura nei fatti sospendere verso un'udienza frequentata da meri "nunzi" e ridotta a luogo di

"messengeria processuale" significa ridurre il processo a vuota forma burocratica, a un confronto tra alieni e per interposte persone. Confronto che ha il sapore di una realtà solo virtuale.

E così, credendo di aver valorizzato la mente dell'avvocato reso di nuovo il "paraclete"², in realtà si è invece riaffermata la preminente ed effettiva necessità per l'avvocato di usare come suo naturale patrimonio le gambe. Proprie o altrui.

Forse questa maggior necessità di gambe, data l'attuale fortissima crescita del numero delle donne nell'avvocatura ed anche nella magistratura, provvidenzialmente corrisponde meglio allo "spirito dei tempi". Non sappiamo se anche allo "spirito delle leggi".

Bologna li 18.04.2006



¹ Pubblicata in *Responsabilità Civile e Previdenza*, 2006, pag. 324

² Nella lingua greca il termine "paraclete" significa "avvocato" e anche "spirito santo":

BIENNIO DI PRATICA FORENSE: il “titolo valutabile” ex art. 17, co. 114, legge n. 127/1997, nella sentenza 5/10/2005, n. 5353 del Consiglio di Stato

Avv. OTTAVIO CARPARELLI*

Il Consiglio di Stato, nella specie, ha affrontato, come si suol dire, *funditus* la questione: ha, infatti, preventivamente effettuato un'analitica e completa ricognizione delle fonti normative regolanti specificatamente la controversa questione, e, successivamente, sulla base di tale ricognizione, è motivatamente giunto alla conclusione della piena e legittima sostituibilità di un anno di pratica forense (intesa in senso tradizionale), con il possesso del diploma di specializzazione rilasciato dalle Scuole di Specializzazione per professioni legali.

In particolare, il Consiglio di Stato, nel ricostruire il quadro storico normativo afferente la questione della durata minima del periodo di pratica professionale forense, necessario al fine di poter sostenere validamente l'esame di avvocato, ha espressamente richiamato:

- il regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito in legge 22 gennaio 1934, n. 36, recante “Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore”, che prevede:

a) all'articolo 8, comma 1, che i laureati in giurisprudenza, che svolgono la pratica prevista dall'articolo 1), sono iscritti, a domanda e previa certificazione del procuratore (avvocato) di cui frequentano lo studio, in un registro speciale tenuto dal consiglio dell'Ordine degli Avvocati presso il tribunale nella cui circoscrizione hanno la residenza, e sono sottoposti al potere disciplinare del Consiglio stesso;

b) all'articolo 14, lett. C) che i Consigli dell'Ordine degli avvocati vigilano sull'esercizio della pratica forense;

c) all'articolo 17 che per ottenere l'iscrizione nell'Albo dei procuratori (avvocati) è necessario, tra l'altro, “aver compiuto lodevolmente e proficuamente un periodo di pratica, frequentando lo studio di un procuratore ed assistendo alle udienze ci-

Pare non debba più dubitarsi dell'idoneità del diploma di specializzazione rilasciato dalle Scuole di Specializzazione per le professioni legali, a costituire valido titolo sostitutivo di uno dei due anni di pratica professionale, richiesti dall'art. 17, n. 5 del regio decreto legge 27 novembre 1933 n. 1578, ai fini dell'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato. E', sostanzialmente, quanto affermato dal Consiglio di Stato, con la sentenza in rassegna.

Con tale decisione, il Massimo Organo di Giustizia amministrativa, riformando la pronuncia di primo grado del TAR Calabria, da un lato, ha ritenuto illegittimo il diniego opposto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme al rilascio, in favore dell'istante, del certificato di compiuta pratica forense, e, dall'altro, ha confermato ed irrobustito il più recente orientamento giurisprudenziale (1) (2) (3) (4), secondo cui il predetto diploma di specializzazione sostituisce, a tutti gli effetti di legge, un anno di praticantato tradizionale (attività di tirocinio teorico - pratico presso uno studio legale e di presenza alle udienze civili e penali).

vili e penali della Corte d'Appello almeno per due anni consecutivi, posteriormente alla laurea, nei modi che saranno stabiliti con le norme da emanarsi a termini dell'articolo 101, ovvero avere esercitato, per lo stesso periodo di tempo, il patrocinio davanti alle Preture ai sensi dell'art. 8” (n. 5) e “essere riuscito vincitore, entro il numero dei posti messi a concorso, nell'esame preveduto nell'art. 20” (n. 6);

d) all'articolo 19, comma 4 (sostituito dall'articolo 1 della legge 20 aprile 1989 n. 142), che agli esami (per l'abilitazione all'esercizio della professione di procuratore [avvocato] possono partecipare i praticanti che abbiano compiuto la prescritta pratica entro il giorno 10 del mese di novembre.

- la legge 24 luglio 1985, n. 406 (“modifiche alla disciplina del patrocinio davanti alle preture e degli esami per la professione di [procuratore legale]), che all'art. 2, comma 1, prevede espressamente che “il periodo di pratica previsto dall'articolo 17, n. 5), del regio - decreto 27 novembre 1933, n. 1578, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, per l'ammissione all'esame di procuratore legale [avvocato], non può avere durata inferiore a due anni”.

- il D.P.R. 10 aprile 1990, n. 101, con il quale è stato emanato il Regolamento relativo alla pratica forense per l'ammissione all'esame di procuratore legale (avvocato); in particolare, il comma 3 dell'articolo 1 di tale decreto stabilisce che la frequenza dello studio può essere sostituita, per un periodo non superiore ad un anno, dalla frequenza di uno dei corsi post-universitari previsti dall'articolo 18 del regio decreto legge n. 1578 del 1933; il successivo comma 4 prevede che costituisce integrazione della pratica forense, contestuale al suo svolgimento secondo le modalità del presente articolo, la frequenza di scuole di formazione professionale istituite a norma dell'articolo 3 (dai consigli dell'Ordine: queste ai sensi del comma 2, del predetto articolo 3, organizzano corsi nell'ambito di un biennio e devono avere un indirizzo teorico-pratico, comprendente anche lo studio della deontologia e della normativa sulla previdenza forense).

* Avvocato del Foro di Brindisi

- il comma 114 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo) che ha successivamente disposto che, anche in deroga alle vigenti disposizioni relative all'accesso alle professioni di avvocato e notaio, il diploma di specializzazione di cui al comma 113 costituisce, nei termini definiti con successivo decreto del ministro della giustizia, di concerto con il ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, titolo valutabile ai fini del compimento del relativo periodo di pratica.

- il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 (Modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali, a norma dell'articolo 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127), che, all'articolo 16, rubricato "Scuola di specializzazione per le professioni legali" stabilisce, al comma 1, dispone che "le scuole di specializzazione per le professioni legali sono disciplinate, salvo quanto previsto dal presente articolo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341" e al comma 2 che esse prevedono alla formazione comune dei laureati in giurisprudenza attraverso l'approfondimento teorico, integrato da esperienze pratiche, finalizzato all'assunzione dell'impiego di magistrato ordinario o all'esercizio delle professioni di avvocato o notaio.

- l'articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari), che, all'articolo 4, stabilisce, al primo comma, che "il diploma di specializzazione si consegue, successivamente alla laurea, al termine di un corso di studi di durata non inferiore a due anni finalizzato alla formazione di specialisti in settori professionali determinati..."

- da ultimo, il decreto del Ministero della Giustizia 11 dicembre 2001, n. 475, con il quale è stato emanato il regolamento concernente la valutazione del diploma

conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali ai fini della pratica forense e notarile, ai sensi dell'articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Detto regolamento è formato da un solo articolo che così dispone: "Il diploma di specializzazione, conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, è valutato ai fini del compimento del periodo di pratica per l'accesso alle professioni di avvocato e notaio per il periodo di un anno."

Dopo la ricostruzione del quadro normativo di riferimento, il Giudice di appello ha affermato che, secondo il proprio avviso, la soluzione della res controversa va individuata nell'esatta accezione da assegnare all'espressione letterale "*titolo valutabile*" utilizzata dal legislatore al comma 114 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997 n. 127, con riferimento al diploma di specializzazione rilasciato dalle Scuole universitarie di specializzazione per le professioni legali.

Più in dettaglio, se, il conseguimento di tale diploma da parte dell'aspirante avvocato, sostituisca integralmente, a tutti gli effetti di legge, uno dei due anni di pratica richiesti dall'art. 17, n. 5 del regio decreto legge 27 novembre 1933 n. 1578.

Il Collegio ha ritenuto di dare soluzione positiva al suddetto quesito, sulla scorta delle seguenti duplici precipue argomentazioni:

a) la previsione normativa di cui al co. 114 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in forza della quale il diploma di specializzazione è ritenuto valutabile ai fini del periodo di pratica per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione legale, è espressamente concepita dal legislatore come una deroga alle disposizioni vigenti relative all'accesso alla professione di avvocato;

b) la ratio delle disposizioni normative contenute nella legge 15 maggio 1997 n. 127 coincide con una sostanziale esigenza di un riordino (*Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei*

procedimenti di decisione e controllo);

ne consegue che - ad avviso del Supremo Consenso - deve ragionevolmente dedursi che la suddetta deroga normativa non abbia intaccato i "principi fondamentali" disciplinanti l'accesso alla professione di avvocato, ma esclusivamente le modalità tramite le quali tale storica professione si articola.

E ciò, avuto riguardo - sempre e tuttavia - agli imprescindibili requisiti, tutelati dai predetti preminenti principi, dell'idonea ed adeguata preparazione teorica e pratica dell'avvocato, e della piena conoscenza, da parte dell'aspirante avvocato, dei diritti e dei doveri del professionista (deontologia professionale).

Dunque, ad avviso del Consiglio di Stato, avendo il legislatore concepito la previsione normativa di cui al comma 114 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 - sulla scorta della quale il diploma di specializzazione è ritenuto titolo valutabile ai fini del periodo di pratica per l'ammissione all'esame di avvocato - come una deroga alle disposizioni vigenti afferenti soltanto le modalità di accesso e di articolazione della professione forense, e non già come una deroga ai "principi fondamentali" circa l'accesso alla medesima professione, tale deroga non può non essere correttamente interpretata nel senso che il legislatore ha inteso consentire agli aspiranti avvocati di sostituire utilmente uno dei due anni di praticantato tradizionale, con il conseguimento del diploma di specializzazione delle Scuole di specializzazione delle scuole forensi rilasciate dalle Università degli Studi.

Con l'ulteriore conseguenza che - ha aggiunto il Giudice di secondo grado - la valutazione effettuata dal legislatore, secondo cui tale "*titolo valutabile*" è sicuramente idoneo a consentire al praticante di "impadronirsi" di quella complessa formazione teorico-professionale che i futuri avvocati devono necessariamente possedere, non può essere considerata né irragionevole, né irrazionale.

Corroborano tale convinzione del Giudice di appello, anche le specifiche modalità di conseguimento del diploma di

(1) Cons. Stato, Sez. IV, ordinanza 25 maggio 2004 n. 2378, consultabile in giustizia-amministrativa.it, ove, tra l'altro, si legge testualmente: "Considerato, a primo esame, che non risulta esservi stata sovrapposizione temporale tra frequenza della Scuola e svolgimento del tirocinio, nel senso che le appellate risultano in possesso del titolo e di un anno di tirocinio certificato; Ritenuto, a un maggior approfondimento della questione di diritto, che, in tale contesto, non assume rilevanza ostantiva al rilascio del certificato di compiuta pratica il fatto che il periodo complessivo risulti inferiore al biennio solare".

(2) V., nello stesso senso, TAR Lazio, Sez. III - sentenza 4 maggio 2005 n. 3312, in questa Rivista n. 5/2005, pag. http://www.lexitalia.it/pl/51/tarlazio3_2005-05-04.htm

(3) V. nello stesso senso TAR Sardegna, Sez. I - sentenza 28 aprile 2005 n. 3312, in questa Rivista, pag. http://www.lexitalia.it/pl/51/tarsardegna1_2005-04-28.htm

(4) TAR, Puglia - Lecce Sez. I, 2 dicembre 2004, n. 8391, in questa Rivista, pag. http://www.lexitalia.it/pl/tar/pugliale1_2004-12-02.htm (sull'illegittimità del diniego di V. anche rilascio del certificato di compiuta pratica ad un praticante avvocato che ha svolto un anno di pratica professionale ed ha conseguito il diploma la Scuola per le professioni legali).

specializzazione rilasciato dalle Scuole universitarie di specializzazione per le professioni legali, ed i non secondari relativi sistemi di controllo sull'effettiva osservanza, tassativamente previsti dall'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997 n. 398.

In proposito, ha osservato, in particolare, il Giudice adito che tali modalità e sistemi di controllo della correlata osservanza, secondo il pensiero del legislatore, contribuiscono ad individuare nel diploma di specializzazione rilasciato dalle Scuole universitarie di specializzazione per le professioni legali, un valido titolo valutabile ai fini dell'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, e, segnatamente, un titolo idoneo a contenere nel limite di un solo anno, e non già due, il periodo di pratica professionale cui fa riferimento l'art. 17, n. 5, R.D.L. n. 1738 del 1933.

Al lume delle superiori argomentazioni, il Consiglio di Stato, con riferimento allo specifico caso sindacato, ha, pertanto, riformato la sentenza di primo grado impugnata ed ha annullato - ritenendolo illegittimo - il diniego opposto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme all'appellante, avendo quest'ultimo dimostrato sia di aver compiuto un anno di pratica professionale tradizionale, sia di essere in possesso del diploma di specializzazione rilasciato dalle Scuole di specializzazione per le professioni legali.

Non può non aggiungersi, al riguardo, che, in virtù dei principi affermati con l'annotata decisione, secondo il Massimo Organo di Giustizia amministrativa, il Consiglio dell'Ordine competente, in fattispecie simili a quella oggetto della decisione in commento, è sostanzialmente tenuto a rilasciare, in favore del soggetto interessato, il certificato di compiuta pratica professionale all'aspirante avvocato, purché questi:

- sia iscritto nell'apposito registro;
- produca al momento della richiesta di tale certificato idonea attestazione del conseguimento del diploma di specializzazione rilasciato dalle Scuole universitarie di specializzazione per le professioni legali;
- produca, altresì, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo espletamento di un proficuo e lodevole periodo di tirocinio professionale della durata di un anno, durante il quale il praticante deve aver concretamente partecipato alle udienze, e deve aver posto in essere tutte le ulteriori attività previste dall'ordinamento forense; il tutto come attestato dal libretto di pratica, ove sono riportate le relative attestazioni dell'avvocato presso il cui studio è stata effettuata la pratica medesima.

E' evidente, pertanto, la limitazione del potere discrezionale del Consiglio dell'Ordine, in presenza dei suelencati presupposti, con riferimento al rilascio del certificato di compiuta pratica in favore del soggetto in-

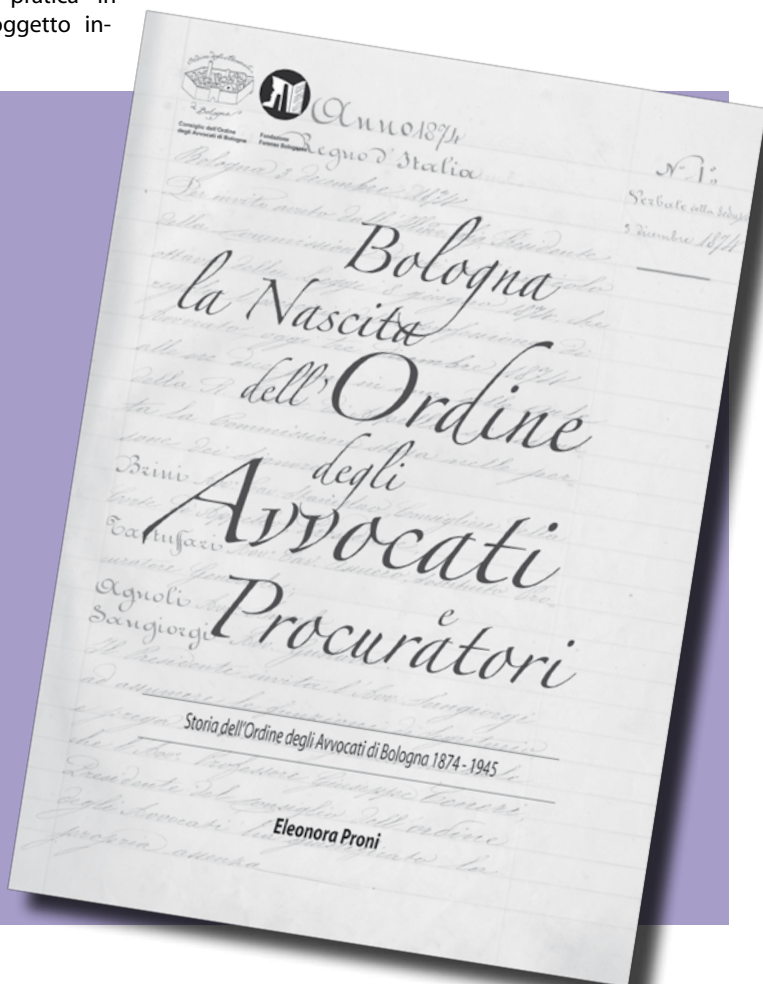
teressato, proprio in forza della legittima valenza sostitutiva riconosciuta dal legislatore al diploma conseguito presso le Scuole di Specializzazione per le professioni legali, rispetto ad uno dei due anni di pratica (tradizionale) richiesti dall'art. 17, n. 5 del R.D.L. 27.11.1933 n. 1578.

In conclusione, non può non evidenziarsi, che, tuttavia, il Supremo Collegio - in armonia con la "preoccupazione" del legislatore di far osservare i summenzionati principi fondamentali per l'accesso alla professione forense (idonea ed adeguata preparazione teorica e pratica dell'avvocato, consapevolezza della funzione sociale esercitata, piena conoscenza, da parte dell'aspirante avvocato, dei diritti e dei doveri del professionista - c.d. deontologia professionale) - non ha mancato di esternare le proprie perplessità in merito alla utile valutabilità (sostanziale scomputo di un anno di pratica) del più volte citato diploma di specializzazione, ai fini del biennio della pratica forense richiesto dal legislatore, in relazioni alle possibili concrete difficoltà concernenti la contestualità della frequenza della Scuola di Specializzazione, e del compimento della pratica professionale presso uno studio legale.

tratto da "Quaderni" 3/05

È disponibile presso
la Fondazione Forense
Bolognese.

Opera assolutamente
inedita...
da non perdere !!!



REGOLAMENTO PER LA PRATICA FORENSE:

Sentenza del TAR dell'Emilia Romagna n.164/06.

Visto il ricorso proposto per l'annullamento della delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del 7/4/2003 nonché del silenzio serbato sulle deduzioni integrative presentate il 16/06/2003 e dell'art. 2 del regolamento per la pratica forense approvato dal medesimo Consiglio in data 06/02/2003;

Udito il relatore Cons. ALBERTO PASI e uditi altresì gli avvocati presenti come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

Viene in discussione all'odierna pubblica udienza il ricorso dell'avv. XX avverso il rigetto (deliberazione 17 aprile 2003 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, comunicata il 5 maggio 2003) della domanda di autorizzazione ad accogliere nel suo studio un terzo praticante, in deroga al limite numerico di 2 stabilito dall'art. 2 del regolamento Uniforme per la pratica forense, approvato dal Consiglio dell'Ordine il 6 febbraio 2003.

Su domanda di riesame dell'Avv. XX il diniego è stato rinnovato (deliberazione 26 giugno 2003) con diversa motivazione, che pertanto supera e sostituisce, anche sul piano processuale, la precedente, e viene puntualmente gravata di motivi aggiunti.

Resistente il Consiglio dell'Ordine forense, la causa passa in decisione all'odierna pubblica udienza.

Il diniego è stato reiterato osservando che la richiesta di ottenere la deroga al numero massimo di due praticanti deve essere motivata in modo esauriente dall'istante (deliberazione consiliare 26 giugno 2003). Effettivamente, l'art. 2 del Regolamento recita che "per ogni avvocato è consentito avere un massimo di due praticanti, salva motivata deroga concessa da parte del Consiglio dell'ordine su circostanziata istanza dal medesimo avvocato."

Se la deroga deve essere motivata, e l'istanza circostanziata, è evidente che alla seconda devono essere allegate le circostanze che rendono necessario o utile per lo studio il terzo praticante, e proficuo per quest'ultimo lo svolgimento della pratica. Per contro, la domanda della ricorrente consiste in una esauriente descrizione

delle modalità di svolgimento della pratica da parte dei due praticanti già ammessi, mentre, per quanto riguarda la collaborazione di un ulteriore praticante, si limita ad indicarne, come motivo giustificativo, una generica "grande quantità di lavoro".

Nulla viene allegato ad esempio sulla disponibilità di tempo da parte dell'Avv. sulla disponibilità di spazio all'interno dello studio e sul tipo di sistemazione prevista per il terzo praticante, sulle modalità compensative, in generale sulle condizioni che il richiedente ritenga tali da rendere proficua la pratica di un nuovo collaboratore. Non si comprende poi la pertinenza del riferimento alla possibilità di svolgere talune attività presso altro studio o altro professionista dello stesso studio.

In definitiva, appare condivisibile la motivazione relativa alla mancanza di una circostanziata istanza di deroga.

La ricorrente sostiene anche la mancanza di una norma primaria, conferente ai Consigli il potere regolamentare nella soggetta materia, e ritiene comunque che esso sia stato esercitato, con l'imposizione di un limite numerico, in violazione del proprio compito istituzionale che, secondo l'art. 4 del DPR 10.4.90, n. 101, è quello di promuovere l'accoglimento di praticanti da parte degli avvocati con almeno un biennio di iscrizione.

Osserva tuttavia il Collegio che l'art. 14, lett. c), della cd. legge professionale (legge 36/34) attribuisce espressamente ai Consigli compiti di vigilanza sull'esercizio della pratica forense, e che tale disposizione viene interpretata dalla giurisprudenza (cfr. Cons. di stato, Sez. IV, n. 619/2004; Cass. S.U. 11 aprile/6 giugno 2002) come attributiva del "potere di disciplinare la pratica forense" (ancor prima che di vigilare sul suo svolgimento), cioè di stabilirne in via astratta e normativa condizioni e modalità, anche in funzione di autolimiti all'esercizio di un tale potere discrezionale.

Poiché tale funzione di disciplina e vigilanza risponde primariamente alla "ratio" di assicurare effettività e proficuità allo svolgimento della pratica, e di prevenire possibili forme di sfruttamento, va da sé che la previsione di un limite numerico ben corrisponde a tali finalità.

D'altra, parte la possibilità di una motivata deroga, ove siano documentate condizioni tali da assicurare comunque le finalità della pratica, appare idonea a contemperare tali esigenze con le funzioni promozionali invocate dalla ricorrente, e quindi sottrae la norma regolamentare a qualunque censura di violazione dall'art. 4 del DPR 10/4/90, n. 101, ovvero dei compiti istituzionali dei Consigli degli Ordini Forensi. Infine, la tesi che il limite numerico costituirebbe una vera e propria preclusione rispetto all'accesso al tirocinio, e quindi alla professione, non può essere sostenuta in astratto, ma dovrebbe essere documentata in concreto, in relazione al limite delle due unità ed all'effettivo rapporto tra numero degli Avvocati e dei laureati nel distretto di competenza del Consiglio, traducendosi sostanzialmente in una censura di incongruità del limite di due praticanti per avvocato, che nemmeno è stata ritualmente dedotta.

Il ricorso deve pertanto essere respinto. Spese compensate per motivi di equità. P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna, Sezione I, Bologna, pronunciando in via definitiva sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la seguente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 3 novembre 2005.

Presidente (B. Perricone)

Cons. rel est. (A. Pasi)

Depositata in Segreteria in data
07.02.2006



Relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno 2005

Come ogni anno provvedo a dar conto dell'attività svolta dalla nostra Fondazione e, senza indugi, entro subito nello specifico.

Corso di tecnica forense e di preparazione all'esame di avvocato

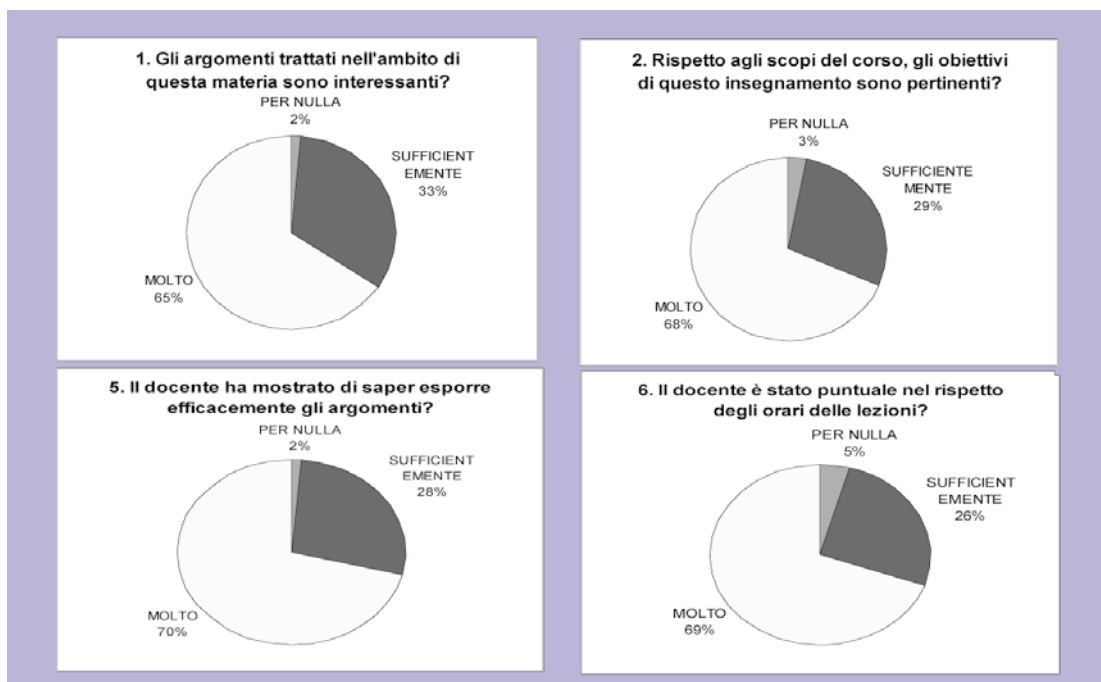
I nostri Corsi di tecnica forense per gli anni didattici 2004-2005 e 2005-2006 sono stati riconosciuti dal Consiglio Nazionale Forense in data 26 novembre 2004 con Prot. N. 817/04.

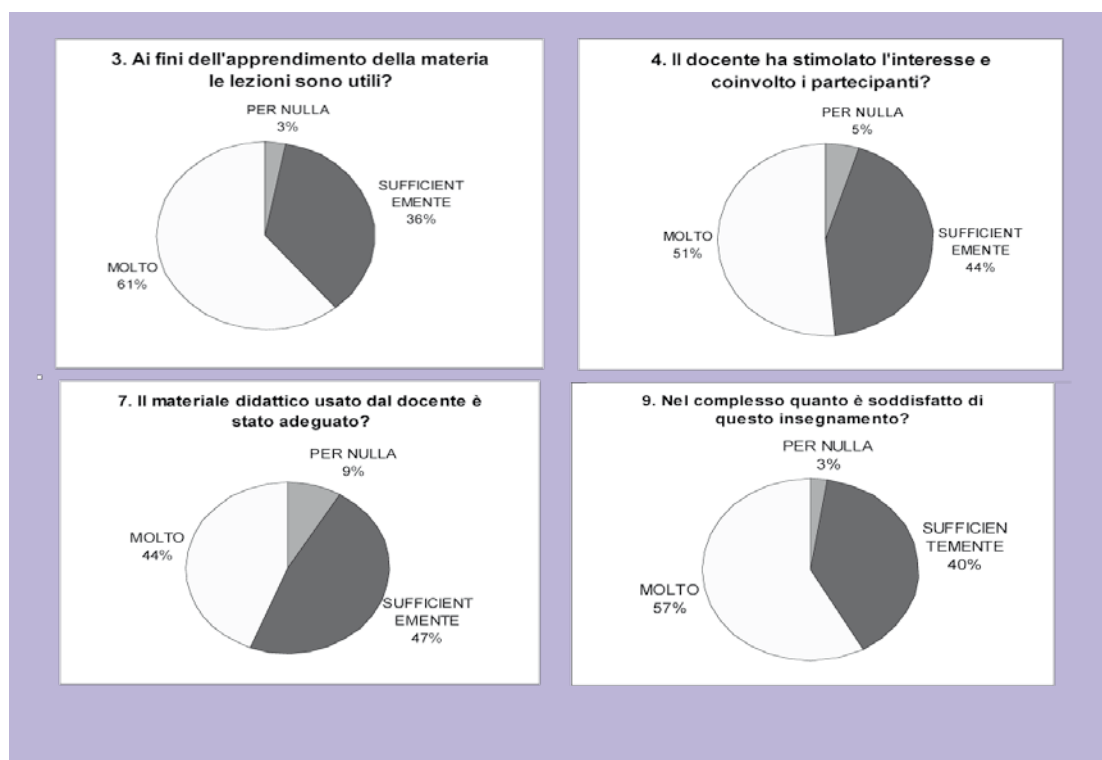
Tale attestazione è stata richiesta in base a quanto previsto dal D.P.R. 10 aprile 1990 n. 101 che all'art. 1, 4° comma dispone: "Costituisce integrazione della pratica forense, contestuale al suo normale svolgimento secondo le modalità del presente articolo, la frequenza di scuole di formazione professionale istituite a norma dell'art. 3." L'art. 3, comma 1, poi, recita: "I Consigli dell'Ordine possono istituire scuole di formazione professionale la cui frequenza, ai sensi dell'art. 1, comma 4, integra la pratica forense."

Alcune brevi considerazioni riguardanti i dati relativi al corso di tecnica forense, facendo un raffronto con il programma dello scorso anno.

Il programma del corso per il 2005 si articola in circa 240 ore di lezione ed è suddiviso in otto materie (diritto civile, diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto penale, diritto comunitario, diritto amministrativo, deontologia e ordinamento forense, organizzazione dello studio e adempimenti fiscali), oltre ai seminari in preparazione all'esame di abilitazione che trattano questioni specifiche in materia civile, penale e amministrativa.

Da uno studio sintetico delle risposte date dai praticanti al questionario di valutazione del corso, loro proposto al termine di ogni ciclo di lezioni, emerge come, complessivamente, il 61% delle risposte evidenzia molta soddisfazione, il 35% sufficiente soddisfazione e solo il 4% si ritenga per nulla soddisfatto. Più specificatamente i risultati medi delle risposte date ad ogni domanda sono sintetizzati dai grafici seguenti:





Analizzando inoltre i commenti/suggerimenti riguardo la Scuola, emerge che degli intervistati il 2,7% segnala la necessità di dare consecutività alle lezioni di ogni materia; il 4% ritiene che vengano affrontate troppe materie complementari; il 6,7% rileva una inadeguatezza dei docenti; il 9,3% propone di aumentare il numero delle ore per ogni materia; il 17,3% desidererebbe la distribuzione di più materiale a lezione; il 29,3% pensa che bisognerebbe dare al corso un taglio più pratico; il 30,7% porge i complimenti al docente e/o esprime gradimento per il corso.

Il nostro impegno per il futuro non potrà ignorare questi suggerimenti.

Corsi istituzionali

Con riferimento al corso per le **"difese d'ufficio"**, si è avuta una partecipazione costante. Gli incontri si sono svolti dal gennaio sino a giugno 2005.

Il corso relativo alla **"legislazione in materia di immigrazione"** è alla sua terza edizione ed ha riscosso interesse e buona partecipazione. Gli incontri si sono svolti da ottobre a dicembre 2005.

Il corso sulle **"difese d'ufficio per il Tribunale dei Minorenni"**, infine, si è svolto da febbraio a giugno e ha visto la partecipazione interessata e attiva di vari giovani colleghi.

Nel complesso **questi corsi sono stati frequentati da 280 persone** tra avvocati e praticanti (10 in più rispetto all'anno scorso).

Aggiornamenti in pillole

Nel 2005 sono stati organizzati **29 incontri** di formazione breve (rispetto ai cinque organizzati nel 2003 ed 11 nel 2004) ai quali hanno partecipato quasi 1500 colleghi. Più precisamente i partecipanti sono stati 1460. Alcuni di questi incontri sono stati organizzati in collaborazione con l'Università di Bologna (Facoltà di Giurisprudenza), la Camera Penale F. Bricola, l'AGI, la C.C.I.A.A., l'ANF e l'AGER.

In alcune occasioni, a motivo della numerosa partecipazione, la nostra struttura non si è presentata adeguata ed abbiamo dovuto fare ricorso a sale esterne.

Tutti questi aggiornamenti si sono svolti senza oneri per i partecipanti. Tale ultimo aspetto, unitamente all'importanza dei temi affrontati e allo spessore dei relatori intervenuti, gratificano l'impegno profuso dai colleghi che hanno lavorato alla loro realizzazione ed ai quali va la nostra riconoscenza.

Gli incontri organizzati

PROFESSIONE

- IL DOVERE DI VERITA'

20 aprile 2005

Inaugurazione anno Didattico 2005/2006

Avv. Lucio Strazziari
Avv. Stefano Graziosi
Avv. Paolo Trombetti
Avv. Pietro Ruggieri
Avv. Sandro Callegaro

- LA DEONTOLOGIA DELL'AVVOCATO CIVILISTA: RAPPORTI CON I CLIENTI

28 settembre 2005

Avv. Maurizio Donelli
(Presidente del Consiglio dell'Ordine di Parma)
Avv. Pietro Ruggieri
(Vice Presidente del Centro Formazione e Aggiornamento del CNF)

- LA DEONTOLOGIA DELL'AVVOCATO PENALISTA: RAPPORTI CON I CLIENTI

29 settembre 2005

Avv. Lucio Strazziari.
(Presidente del Consiglio dell'Ordine di Bologna)
Avv. Maria Grazia Tufariello

- IL COMPENSO DELL'AVVOCATO: SISTEMI ALTERNATIVI E/O COMPLEMENTARI ALLE TARIFFE

13 ottobre 2005

Avv. Giuliano Berti Arnoaldi Veli
Avv. Gino Martinuzzi
Avv. Sandro Callegaro

-LA SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI (STP) E LE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI

29 novembre 2005

Avv. Giuliano Berti Arnoaldi Veli
Avv. Sandro Callegaro
Dott. Claudio Maccaferri (Commercialista)

LAVORO

- LAVORO A PROGETTO, CO.CO.CO. E COLLABORAZIONI OCCASIONALI

18 febbraio 2005

Dott. Claudio Maccaferri Commercialista)
Dott. Daniela Servadei (Consulente del Lavoro)

- IL LICENZIAMENTO INDIVIDUALE: LA GIURISPRUDENZA PIU' AGGIORNATA SUI PRINCIPALI TEMI CONTROVERSI

19 settembre 2005

Avv. Alberto Piccinini

- I LICENZIAMENTI COLLETTIVI DOPO LA NOVELLA DEL 2004

6 dicembre 2005

Avv. Alberto Piccinini
Prof. Avv. Giovanni Zampini (Università di Calabria)

**- RISARCIMENTO DEL DANNO ALLA PROFESSIONALITA', ESISTENZIALE E BIOLOGICO,
DA DEMANSIONAMENTO E/O DA MOBBING**

27 ottobre 2005

Avv. Massimo Vaggi

CIVILE

- I NUOVI DANNI NELLA FAMIGLIA CHE CAMBIA

23 febbraio 2005

Prof. Avv. Massimo Franzoni
Prof. Avv. Michele Sesta
Prof. Avv. Giovanni Facci

- IL RUOLO DELL' AVVOCATO IN CONCILIAZIONE - PROFILI COMPARATIVI

5 maggio 2005

Prof. Avv. Avi Schneebalg (Avv. in Bruxelles, Docente di Conflict Resolution, Università di Boston)
Prof. Avv. Federico Carpi

- L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

25 maggio 2005

Dott. Luigi Malaguti (Notaio in Bologna)

- IMMOBILI DA COSTRUIRE E TUTELA DEGLI ACQUIRENTI (L. 210/04 - D.LGS. 122/05)

12 OTTOBRE 2005

Prof. Avv. Massimo Franzoni
Dott. Maria Luisa Cenni
(Presidente Consiglio Notarile di Bologna)
Avv. Pier Luigi Corinaldesi
(V. Dir. Gen. Vicario Cassa di Risparmio in Bologna)

- DANNO BIOLOGICO, MORALE ED ESISTENZIALE (LO STATO DELLA GIURISPRUDENZA)

7 novembre 2005

Prof. Avv. Giovanni Facci
Avv. Alessandro Lovato

- LE NOVITA' IN MATERIA DI RESPONSABILITA' CIVILE AUTO NEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI

13 dicembre 2005

Prof. Avv. Flavio Peccenini

PENALE

- UNA LETTURA A CALDO DEL D.L. 17/05 IN MATERIA DI CONTUMACIA

9 marzo 2005

Avv. Giovanni Trombini
Avv. Ferdinando di Francia

- IL GIOCO ED I SUOI LIMITI NELL'ORDINAMENTO PENALE VIGENTE

13 aprile 2005

Avv. Massimiliano Pucci
(Consiglio dell'Ordine di Velletri)
Avv. Gabriele Bordoni (Vice Segretario ANF)

- PATROCINIO DEI NON ABBIENTI - UNA PRIMA VERIFICA CRITICA DOPO LE MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ULTIMA LEGGE FINANZIARIA

5 maggio 2005

Avv. Flavia Masè Dari
Avv. Paola Italia

- ESAME SINTETICO ED ORGANICO DELLA LEGISLAZIONE VIGENTE IN MATERIA DI ARMI, MUNIZIONI ED ESPLOSIVI

18 Maggio 2005

Avv. Gabriele Bordoni
Avv. Mariano Mancini

- CONTUMACIA E NOTIFICHE: LE NOVITA' INTRODOTTE DALLA LEGGE 60/05

16 giugno 2005

Avv. Lucio Strazziari
Avv. Ferdinando di Francia
Avv. Antonio Spinzio

- LE ARMI E LA LEGGE: APPROFONDIMENTO

22 settembre 2005

Avv. Franco Bonsanto
Avv. Gabriele Bordoni

- LA DISCIPLINA PENALE IN MATERIA DI RIFIUTI E DI TUTELA DELL'AMBIENTE

4 novembre 2005

Avv. Mariano Mancini

- TANTO TUONO' CHE PIOVVE: L'EX CIRIELLI E' DIVENTATA LEGGE

20 dicembre 2005

Prof. Avv. Alessandro Melchionda

DIRITTO COMUNITARIO

- **LA COSTITUZIONE EUROPEA. L'ITER DELLE RATIFICHE E I RIFLESSI SUL DIRITTO INTERNO DEGLI STATI MEMBRI**
22 novembre 2005
Prof. Avv. Anna Maria Bernini
Prof. Avv. Paolo Cavana

DIRITTO AMMINISTRATIVO

- **LA CONFERENZA DI SERVIZI DOPO LA L. 15/2005**
28 ottobre 2005
Avv. Federico Gualandi
- **LA NEGOZIAZIONE IN MATERIA DI URBANISTICA: CONDIZIONI E LIMITI**
16 novembre 2005
Avv. Corrado Marzullo
- **IL RIPARTO DELLA GIURISDIZIONE DOPO LA SENTENZA 204/2004**
10 novembre 2005
Avv. Andrea Corinaldesi

FORMAZIONE INTEGRATIVA

- **COME LEGGERE I RISULTATI DI UN'AZIENDA**
21 novembre 2005
Dott. Riccardo Roveroni (Commercialista)
- **POLISWEB - SMART CARD, PUNTO DI ACCESSO**
28 settembre 2005
Dott. Renzo Ulluci (Business Developer Postecom)
Ing. Giulio Borsari (Esperto Informatico del Ministero)
Dott. Rita Aquilanti (Dirigente CISIA Bologna - Ministero della Giustizia)

SEMINARI DI AGGIORNAMENTO

I seminari di aggiornamento, a pagamento, sono stati sette, e sono stati realizzati anche grazie e in collaborazione con la Camera di Commercio, l'Università e le Associazioni di Bologna con le quali avevamo già organizzato dei corsi in precedenza. Molti i colleghi che vi hanno partecipato, circa 200.

- **CORSO SULL'ARBITRATO E LA CONCILIAZIONE**
Gennaio-maggio 2005
Prof. Avv. Paolo Biavati
Prof. Avv. Domenico Borghesi
Prof. Avv. Federico Carpi
Prof. Chiara Giovannucci Orlandi
Prof. Avv. Elena Zucconi Galli Fonseca
- **CORSO SUL DIRITTO SPORTIVO**
Febbraio 2005
Prof. Avv. Giovanni Facci
Prof. Avv. Massimo Franzoni
Avv. Alessandro Lovato
Avv. Carlo Carroli
Avv. Mario Zoppellari
Avv. Pier Paolo Zamboni
Prof. Avv. Andrea Lolli
Prof. Avv. Margherita Pittalis
Avv. Mattia Grassani
- **CORSO SUL DIRITTO DI FAMIGLIA**
Febbraio- marzo 2005
Prof. Avv. Michele Sesta
Prof. Avv. Luigi Balestra
Prof. Avv. Andrea Graziosi
Avv. Daniela Abram
Avv. Gloria Basco
Avv. Carlo Bosi
Dott. Antonella Palumbi (Giudice del Tribunale di Bologna)
Dott. Alessandra Arceri (Giudice del Tribunale di Bologna)

- IL NUOVO CODICE DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE

novembre 2005

Prof. Avv. Alberto Caltabiano
Prof. Avv. Stefano Poli
Avv. Sandro Corona
Avv. Stefano Dalla Verità
Avv. Alberto Magnani
Avv. Gianluigi Lebro
Ing. Sergio Di Curzio (Bugnion s.p.a. Roma)

- IL RECUPERO DEI CREDITI ALL'ESTERO

Ottobre 2005

Avv. Antonio de Capoa
Dott. Mario Boccaccini
Avv. Michele Massironi
Avv. Elena Baroni
Prof. Avv. Paolo Biavati
Avv. Viviana Bonfiglioli Nobili
Dott. Jaroslava Stulakova
Dott. Paolo Greco

- CORSO SUI PRODOTTI VITIVINICOLI E LA LORO TUTELA

Maggio 2005

Fabio Giavedoni (Collaboratore di "Slow Food Editore"
e di "Guida ai Vini d'Italia")
Prof. Avv. Gianclaudio Andreis (Università Cattolica
di Piacenza – sede di Cremona)
Prof. Avv. Cesare Galli (Università di Parma)
Prof. Dott. Francesco Lambertini
(Presidente Movimento del Turismo del Vino – Viticoltore)

- INGLESE GIURIDICO

ottobre-novembre 2005

Avv. Simon Dix
Avv. Elena Baroni

INCONTRI PATROCINATI DALLA FONDAZIONE

Nel corso dell'anno la Fondazione ha concesso il patrocinio a varie iniziative:

- L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO AD UN ANNO DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 6/04

Patrocinato da: Comune di Bologna, Quartiere S. Stefano, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, Fondazione Forense Bolognese - 4 febbraio 2005

- OLTRE LA PRIVACY: LA SICUREZZA INFORMATICA

Organizzato dalla Fondazione Aldini Valeriani e AICQ Emilia Romagna - 17 febbraio 2005

- DECRETO COMPETITIVITA': LE NOVITA' LEGISLATIVE IN MATERIA PROCESSUALE, CIVILE E FALLIMENTARE

Centro per la Formazione e l'Aggiornamento Professionale degli Avvocati del CNF, Guida al Diritto e Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna - 20 giugno 2005

- AVVOCATURA E TELEMATICA Organizzato da Team System - 7 luglio 2005

- LA RESPONSABILITA' CIVILE IN FAMIGLIA Promosso dall'AGI - 14 ottobre 2005

La Fondazione Forense Bolognese aveva anche predisposto una serie di incontri nell'ambito della **Giornata Europea della Giustizia Civile istituita dalla Commissione Europea e dal Consiglio d'Europa**, sul tema "Diritti e doveri alle soglie della maggiore età" che avrebbe coinvolto gli studenti delle scuole superiori bolognesi. Purtroppo l'evento, organizzato di concerto anche con il Comune di Bologna, non si è tenuto a causa di uno sciopero generale degli studenti e insegnanti verificatosi nella data fissata per l'incontro.

EDITORIA

Nel corso dell'anno sono stati avviati i lavori per la pubblicazione di due nuovi "Quaderni" che hanno visto la luce nel 2006 e sono stati presentati alcuni libri scritti da colleghi.

LIBRI DI CUI È STATA CURATA LA PUBBLICAZIONE

- **"Bologna, la nascita dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori"** di Eleonora Proni
con prefazione di Francesco Berti Arnoaldi Veli;

- **"Troppi Avvocati"** di Piero Calamandrei.
Ristampa anastatica con introduzione di Silvia Calamandrei.

LIBRI PRESENTATI

- **"I segni della discordia. Laicità e simboli religiosi in Francia"**

1 marzo 2005

Autore:

Prof. Avv. Paolo Cavana (Associato di Diritto Ecclesiastico LUMSA, Roma).
Intervento: Prof. Avv. Augusto Barbera (Ordinario di Diritto
Costituzionale dell'Università di Bologna)

- **"Giornalismo e regole dell'informazione"**

21 aprile 2005

Autore:

Avv. Roberto Manservigi (Associato di Diritto Ecclesiastico LUMSA, Roma).
Interventi: Dott. Claudio Santini (Consigliere Nazionale Ordine Giornalisti)
Prof. Angelo Varni, (Direttore della Scuola Superiore di Giornalismo).

CONVENZIONI CON CASE EDITRICI

Con lo scopo di agevolare i praticanti iscritti al Corso di Tecnica Forense e i partecipanti delle varie iniziative culturali della Fondazione, è stata stipulata una convenzione con la Casa Editrice Giuffrè per la diffusione di testi e codici di particolare utilità per la preparazione dell'esame da Avvocato.

SITO INTERNET DELLA FONDAZIONE

Visto l'aumento delle attività svolte dalla Fondazione nel corso dell'anno 2005, il nostro sito internet è risultato inadeguato alle necessità degli utenti. Pertanto abbiamo sentito l'esigenza di rinnovarlo, cambiandone la veste grafica e rendendolo di più facile consultazione. Tutti gli eventi organizzati dalla Fondazione vengono così inseriti e prontamente pubblicizzati tramite e-mail a tutti coloro che hanno rilasciato il consenso all'invio delle nostre comunicazioni.

CINEFORUM

Visto il successo riscosso negli anni passati, e grazie anche all'interessamento del Segretario della Fondazione, Avv. Giuliano Berti Arnoaldi Veli, e dell'Avv. Franco Bambini, è continuato il ciclo dei cineforum, con la proiezione di quattro film a sfondo legale.

- A CIVIL ACTION

Tema del dibattito: confronto tra il sistema legale nordamericano ed italiano
25 Gennaio 2005

Avv. Simon Dix
Avv. Cristiano Capuzzi
Avv. Maria Lisa Crisera
Avv. Sandro Callegaro

- LA COSTOLA DI ADAMO

Tema del dibattito: coniugi e difensori delle parti avverse. Emancipazione professionale della donna, responsabilità familiari e legali a confronto

22 febbraio 2005

Avv. Michelina Grillo (Presidente OUA)
Avv. Maria Anna Alberti (Vicepresidente Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza)
Dott. Adriana Scaramuzzino (Magistrato e Vicesindaco di Bologna)
Avv. Sandro Callegaro

- **IL VERDETTO**

Tema: un avvocato alla deriva ritrova il senso di sé stesso e della sua professione

24 ottobre 2005

Avv. Franco Bambini
Dott. Daniele Mannini
Avv. Giuliano Berti Arnoaldi Veli

- **CONFLITTO DI CLASSE**

Tema del dibattito: rapporti di colleganza tra obbligo di correttezza, diritto di difesa, lealtà ed etica davanti al giudice

15 novembre 2005

Avv. Bruno Sazzini
Avv. Ferdinando di Francia

“UN PO’ AVVOCATO UN PO’ ARTISTA”

La manifestazione è stata ideata in occasione del primo lustro di vita della nostra Fondazione. Il diffuso consenso ottenuto ci ha indotto a darvi seguito con le **mostre di quadri** degli avvocati **Loredana Rossi e Paolo Campogrande**, con il **concerto** dell’Avv. **Rocco Cantore** e con l’**esibizione** del “**Coro Leone**” di cui fa parte anche il nostro Presidente, Avv. **Lucio Strazziari**.

Inoltre, è stato presentato il documentario amatoriale “Borneo Malese” dell’Avv. **Vittorio Zucconi**.

“FUORITOGA”

Poche le iniziative. Sostanzialmente ci si è limitati alla visita delle “**vie d’acqua sotterranee di Bologna**”, in collaborazione con l’**Associazione Amici delle vie d’Acqua e dei sotterranei di Bologna**’.

In chiusura, non possono mancare i ringraziamenti finali:

- al **Consiglio di Amministrazione**, formato dagli avvocati Lucio Strazziari (Presidente), Claudio Cristoni, Vincenzo Florio, Gilberto Gualandi e Bruno Sazzini;
- al **Comitato Scientifico**, formato dagli avvocati Paolo Biavati, Armando D’Apote, Stefano Graziosi, Gilberto Gualandi e Gaetano Insolera;
- al **Segretario** Avv. Giuliano Berti Arnoaldi Veli e al **Tesoriere** Avv. Sandro Giacomelli;
- al **corpo docente della Scuola**, costituito da 83 componenti dei quali sono costretto, con dispiacere, ad omettere i loro nomi, ma ai quali va la più sentita riconoscenza;
- al **Collegio Sindacale**, composto dall’Avv. Michelina Grillo, dal Dott. Andrea Cappelloni e dal Dott. Carlo Cantarelli;
- ai **colleghi** Avv. Federico Dalla Verità, Loredana Rossi, Marina Corona e Carla Nasseti, che con costanza hanno coordinato le varie iniziative formative e culturali;
- ai **dipendenti** Paola Tabacco, Barbara Monti e Nicola Salizzoni che hanno svolto un pesante lavoro con pazienza e gentilezza, assicurando continuità alle iniziative della Fondazione e affidabilità nell’organizzazione degli eventi.

Il Direttore
Avv. Sandro Callegaro

LE MODIFICHE AL CODICE DEONTOLOGICO APPROVATE DAL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE IL 27 GENNAIO 2006

AVV. GIOVANNI BERTI ARNOALDI VELI

Il codice, come noto, costituisce la trasposizione in "canoni" della applicazione disciplinare dei principi deontologici che sorreggono l'esercizio della professione forense, così come formatasi nella giurisprudenza dei Consigli degli Ordini e dello stesso C.N.F. Nato come recepimento sistematico della giurisprudenza disciplinare formatasi negli anni, il codice deontologico ha progressivamente assunto anche la funzione di costituire un periodico aggiornamento dei dettati prescrittivi disciplinari, fissando nuove regole deontologiche rese necessarie dalla modernizzazione della professione forense (si pensi, ad esempio, alla disciplina che ha regolato la c.d. "pubblicità informativa"). A tal fine, il Consiglio Nazionale Forense ha istituito in via permanente la "commissione per la revisione del codice deontologico", incaricata di valutare l'eventuale necessità di aggiornare il codice, la quale ha elaborato le proposte di riforma dei singoli articoli del codice, operando congiuntamente con la "commissione per lo studio del procedimento disciplinare"; il testo finale delle modifiche al codice, così come sono state approvate nella seduta del C.N.F. del 27 gennaio 2006, non si limita peraltro a recepire le proposte della commissione congiunta, ma ha tenuto conto anche delle successive osservazioni fatte pervenire da diversi Consigli dell'Ordine, i quali tutti erano stati invitati ad esprimerle.

In questo senso, il codice si è nei fatti imposto come impianto sistematico delle norme deontologiche di riferimento, sia per i singoli esercenti la professione forense (avvocati, patrocinatori) sia per i Consigli degli Ordini, i quali sempre più frequentemente fanno espresso richiamo, nelle proprie decisioni disciplinari, ai canoni deontologici codificati.

Fra le recenti modifiche del codice deontologico, alcune sono meramente formali - con riformulazione, senza grandi differenze, di principi già in precedenza codificati - mentre altre costituiscono integrazioni o innovazioni di carattere

Il 25 febbraio scorso presso il Consiglio Nazionale Forense a Roma, alla presenza dei rappresentanti di tutti i Consigli dell'Ordine, sono state presentate le modifiche del codice deontologico forense approvate dal C.N.F. nella seduta del 27 gennaio 2006. Non è la prima volta che il codice deontologico viene modificato: alla prima stesura del codice, datata 17 aprile 1997, hanno fatto seguito le modificazioni approvate dal C.N.F. dapprima il 16 ottobre 1999 e poi il 26 ottobre 2002.

sostanziale. Su quest'ultime soffermeremo la nostra attenzione, esaminandole analiticamente (il testo completo del codice deontologico, con prospetto di raffronto fra il testo precedente e la nuova formulazione degli articoli modificati è pubblicato nel sito del C.N.F.: www.consiglionazionaleforense.it).

All'art. 13 è stato rafforzato il **dovere di formazione ed aggiornamento professionale dell'avvocato**. Viene in sostanza affermato che il "dovere di competenza" dell'avvocato è un dovere non inferiore agli altri principali doveri deontologici quali quelli di lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro. La nuova formulazione dell'art. 13 ha introdotto il **"dovere deontologico dell'avvocato di rispettare i regolamenti del C.N.F. e del Consiglio dell'Ordine di appartenenza concernenti gli obblighi e i programmi formativi"**: il C.N.F. sta lavorando alla predisposizione del proprio regolamento, ma nulla osta al fatto che sin d'ora i singoli Consigli dell'Ordine predispongano un proprio regolamento; alcuni Consigli, peraltro, già vi hanno provveduto da tempo, anche prevedendo - per esempio - obblighi di frequenza e partecipazione ad incontri di studio per i praticanti, al fine del regolare svolgimento della pratica forense.

Ad oggi, il nostro Consiglio non ha adottato un proprio regolamento in materia, anche perché fortunatamente il foro di Bologna si è sempre caratterizzato per una certa ricchezza di contributi formativi e di aggiornamento professionale, nei quali il Consiglio è direttamente impegnato sia con la propria Fondazione Forense sia con la condivisione della organizzazione (insieme al Sindacato Avvocati) degli incontri di "Prassi Comune", che in entrambi i casi rappresentano occasioni di formazione ed aggiornamento sempre molto frequentate sia dagli avvocati che dai praticanti.

. . .

Le maggiori novità del recente intervento sul codice deontologico sono comunque rappresentate dalla formulazione dei nuovi **articoli 17 e 17 bis**, che costituiscono integrale riscrittura del previgente art. 17, dedicato alla **pubblicità dell'avvocato**. Nella nuova formulazione sono stati più dettagliatamente regolati i limiti entro i quali l'avvocato può dare informazioni sulla propria attività professionale, e ciò anche per necessario adeguamento alla direttiva dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nonchè alle discipline in materia presenti negli altri ordinamenti forensi europei, con ciò volendo confutare il fatto, che da più parti viene contestato all'avvocatura italiana, che la nostra disciplina in materia sia arretrata e non coerente a quella degli altri paesi europei.

La disciplina novellata in materia di pubblicità si scinde, come detto, in due diversi articoli, con la creazione di un nuovo art. 17 bis. La prima norma (titolata "informazioni sull'attività professionale") si distingue dalla seconda ("mezzi di informazione consentiti") per una sua portata di carattere più generale, laddove la seconda entra più nello specifico dei mezzi e dei contenuti consentiti della c.d. pubblicità informativa.

Il nuovo art. 17 introduce la petizione, specificativa dei doveri di dignità e decoro, in forza della quale **“in ogni caso, l'informazione non deve assumere i connotati della pubblicità ingannevole, elogiativa, comparativa”**. Prosegue poi la norma dando una disciplina significativamente rinnovata alla possibilità, per l'avvocato, di organizzare (ed anche sponsorizzare, il che appare una assoluta novità rispetto alla previgente normativa disciplinare) seminari e convegni, ai quali la norma novellata affianca anche i “corsi di formazione professionale”, il cui riferimento mancava nel vecchio art. 17. Per tutti vale comunque la specificazione, che è stata ora aggiunta, che gli eventi organizzati o sponsorizzati devono avere ad oggetto “discipline attinenti alla professione forense” e devono comunque svolgersi - ed anche questa è una importante novità - in un luogo che sia stato previamente approvato dal Consiglio dell'Ordine.

Inoltre l'art. 17, nella sua riformulazione, si fa carico di introdurre un paio di nuovi canoni deontologici sul divieto per l'avvocato di offrire le proprie prestazioni: **“E' vietato offrire, sia direttamente che per interposta persona, le proprie prestazioni professionali al domicilio degli utenti, nei luoghi di la-**

voro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico. E' altresì vietato all'avvocato offrire, senza esserne richiesto, una prestazione personalizzata e, cioè, rivolta a una persona determinata per uno specifico affare.”

Nell'esaminare comparativamente la vecchia e la nuova normativa disciplinare in materia di pubblicità, la prima cosa che salta all'occhio è che la riformulazione dell'art. 17 (con anche l'aggiunta del nuovo art. 17 bis) abbandona l'elencazione dei divieti tipizzati dal precedente testo dell'art. 17 per presentare, ora, una formulazione esclusivamente in positivo dei **“mezzi di informazione consentiti”** all'avvocato che voglia fare ricorso alla pubblicità informativa della propria attività. Se prima, infatti, la disciplina del codice deontologico conteneva una elencazione di alcuni mezzi espressamente definiti come “vietati”, tale elencazione non ritroviamo più nel novellato art. 17 (e 17 bis). Fra i mezzi di pubblicità che erano definiti vietati, vi erano: *“i mezzi televisivi e radiofonici (televisione e radio), i giornali (quotidiani e periodici) e gli annunci pubblicitari in genere, la distribuzione di opuscoli o carta da lettere o volantini a collettività o a soggetti indeterminati, nelle cassette delle poste o attraverso depositi in luoghi*

pubblici o distribuzione in locali, o sotto i parabrezza delle auto, o negli ospedali, nelle carceri e simili, attraverso cartelloni pubblicitari, testimonial, e così via), le sponsorizzazioni, le telefonate di presentazione e le visite a domicilio non specificatamente richieste, l'utilizzazione di internet per offerta di servizi e consulenze gratuite, in proprio o su siti di terzi”.

Ciò naturalmente non significa che tali mezzi di informazione, che prima erano espressamente vietati, siano improvvisamente divenuti consentiti; semmai, la scelta di avere eliminato ogni riferimento ai mezzi di informazione vietati risponde all'esigenza di non volere una troppo rigida tipizzazione dei comportamenti deontologicamente scorretti, in quanto non conformi ai principi fondamentali della dignità e del decoro, lasciando così una maggiore libertà interpretativa agli organi disciplinari chiamati a valutare la conformità ai dettami deontologici dei singoli comportamenti, i quali possono concretarsi - soprattutto in questa materia sempre più indissolubilmente legata alla evoluzione, anche tecnologica, della società - nelle più svariate manifestazioni pratiche.

Quali sono allora i mezzi che un avvocato può utilizzare nel dare al pubblico informazione sulla propria attività professionale? E quale può essere il contenuto dei mezzi informativi? Il nuovo art. 17 bis così recita:

“L'avvocato può dare informazioni sulla propria attività professionale utilizzando esclusivamente i seguenti mezzi:

- 1) la carta da lettera, i biglietti da visita e le brochures informative, previa, per queste ultime, approvazione del Consiglio dell'ordine dove lo studio ha la sede principale.**
In essi devono essere indicati:
 - **la denominazione dello studio, con la indicazione dei nominativi dei professionisti che lo compongono qualora l'esercizio della professione sia svolto in forma associata o societaria;**
 - **il Consiglio dell'ordine presso il quale è iscritto ciascuno dei componenti lo studio;**
 - **la sede principale di esercizio, le eventuali sedi secondarie ed i recapiti, con l'indicazione di indirizzo, numeri telefonici, fax, e-mail e del sito web, se attivato.**

È disponibile presso la Segreteria del Sindacato

mar/giov
ore 11-13

Via Garibaldi, 7
Bologna
Tel. e fax 051 330096



Possono essere indicati soltanto:

- *i titoli accademici;*
 - *i diplomi di specializzazione conseguiti presso gli istituti universitari;*
 - *l'abilitazione a esercitare avanti alle giurisdizioni superiori;*
 - *il titolo professionale che consente all'avvocato straniero l'esercizio in Italia, o che consenta all'avvocato italiano l'esercizio all'estero, della professione di avvocato in conformità delle direttive comunitarie;*
 - *i settori di esercizio dell'attività professionale (civile, penale, amministrativo, tributario) e, nell'ambito di questi, eventuali materie di attività prevalente, con il limite di non più di tre materie;*
 - *le lingue conosciute;*
 - *il logo dello studio;*
 - *gli estremi della polizza assicurativa per la responsabilità professionale;*
 - *l'eventuale certificazione di qualità dello studio (l'avvocato che intenda fare menzione di una certificazione di qualità deve depositare presso il Consiglio dell'ordine il giustificativo della certificazione in corso di validità e l'indicazione completa del certificatore e del campo di applicazione della certificazione ufficialmente riconosciuta dallo Stato).*
- 2) *le targhe, di dimensioni ragionevoli, poste all'ingresso dell'immobile ove è ubicato lo studio dell'avvocato e presso la porta di accesso allo studio, con la sola indicazione della presenza dello studio legale, dei professionisti che lo compongono e della sua collocazione all'interno dello stabile;*
- 3) *gli annuari professionali, le rubriche telefoniche, le riviste e le pubblicazioni in materie giuridiche;*
- 4) *i siti web con domini propri e direttamente riconducibili all'avvocato, allo studio legale associato, alla società di avvocati sui quali gli stessi operano una completa gestione dei contenuti e previa comunicazione al Consiglio dell'ordine di appartenenza. Nel sito deve essere riportata l'indicazione del responsabile nonché i dati previsti dall'art. 17 e dal punto 1 dell'art. 17 bis. Il sito non può contenere riferimenti commerciali e pubblicitari mediante l'indicazione diretta o*

tramite banner o pop-up di alcun tipo".

Rispetto alla precedente formulazione, vi sono alcune differenze e novità. Innanzitutto, se il previgente art. 17 elencava una serie di mezzi di informazione dei quali diceva che "devono ritenersi consentiti", l'attuale art. 17 *bis* è categorico nel dire che l'avvocato può utilizzare **"esclusivamente"** i mezzi sopra elencati: si tratta quindi, inequivocabilmente, di un **elenco tipico e tassativo**, al quale non è lecito derogare. Il medesimo principio troviamo applicato per quanto riguarda il contenuto della informazione: là dove il previgente art. 17 diceva, riferendosi agli oggetti della possibile informazione, *"possono essere indicati"*, la nuova formulazione recita categoricamente: **"devono essere indicati"**.

Quanto al contenuto dell'informazione resa mediante i sopradetti mezzi tipici, si nota che è stata introdotta la necessità di indicare sempre il Consiglio dell'Ordine presso il quale è iscritto l'avvocato, nonché gli estremi della (eventuale, dal momento che essa non è obbligatoria per l'avvocato) polizza per la responsabilità professionale. In entrambi i casi, è degno di nota il fatto che tali obblighi erano, nella formulazione precedente, previsti solamente nell'ambito del sito web dell'avvocato, mentre ora sono stati estesi a tutte le comunicazioni a carattere informativo indirizzate dall'avvocato al pubblico, anche al di fuori del proprio, eventuale, sito web.

Nella elencazione del contenuto tipico oggetto della informazione, è stata poi specificata espressamente (il che invece prima non era) la possibilità di indicare i titoli accademici e "i diplomi di specializzazione conseguiti presso gli istituti universitari". Ed ancora, risolvendo un dibattito che si era da tempo sviluppato su che cosa dovesse intendersi per "specializzazione" di un avvocato, si sono identificati **quattro "settori di esercizio" tipici** dell'attività forense (civile, penale, amministrativo, tributario), all'interno dei quali l'avvocato può ulteriormente specificare **non più di tre "materie di attività prevalente"**.

Ulteriormente è stato aggiunto che le *brochures* informative devono essere previamente approvate dal Consiglio (necessità che prima non era esplicita); sono stati inoltre dettagliati il contenuto e la collocazione della targa dello studio, laddove la precedente formula-

zione del codice si limitava, al riguardo, a qualificare consentito l'utilizzo in generale della targa, quale mezzo di informazione ordinario.

Nel confrontare i mezzi di informazione che il precedente testo dell'art. 17 qualificava come "consentiti" con l'elencazione tipizzata dei mezzi operata dal nuovo art. 17 *bis*, si nota che è andato perduto il riferimento agli "opuscoli" ed alle "circolari" (mentre è rimasto quello alle *brochures*, seppure modificato come abbiamo appena visto). Fra i mezzi di informazione dei quali l'avvocato è oggi autorizzato ad **"esclusivamente"** avvalersi, mancano quindi - almeno nel riferimento letterale della norma novellata - sia gli opuscoli (per i quali nella pratica la distinzione dalle *brochures* può a volte rivelarsi disagiata) sia le circolari, che quindi si deve ritenere il C.N.F., tornando sui suoi passi, oggi non consideri più consentite. D'altro canto, se ciò può essere interpretato in termini restrittivi rispetto alla precedente normativa, il fatto di avere eliminato anche la previsione che le comunicazioni scritte a carattere informativo (quali che fossero *brochures*, opuscoli o circolari) devono essere "inviolate a soggetti determinati" induce invece ad intravedere una apertura, almeno nel senso quantitativo, della informazione pubblicitaria. Il limite dei "soggetti determinati" non si ritrova infatti né nel nuovo art. 17 né nell'art. 17 *bis*, nonostante il riferimento fosse stato mantenuto nel testo che era stato proposto al C.N.F. dalla commissione per la revisione del codice.

Insomma, la *ratio* delle norme revisionate ed aggiornate sembra essere: una maggiore rigidità di contenuti e mezzi di informazione, accompagnata da un maggiore controllo preventivo da parte dei Consigli, a fronte di una più elastica diffusione delle comunicazioni di pubblicità informativa.

Altro, ancora, è mutato nel passaggio dalla vecchia alla nuova formulazione. Alcuni dei contenuti della informazione che, ai sensi del previgente art. 17, *'potevano'* essere indicati non sono stati riproposti nell'elenco dei contenuti che oggi, con il nuovo art. 17 *bis* *'devono'* essere indicati: è venuto meno, nella nuova disciplina, l'espresso riferimento che il "vecchio" art. 17 faceva a *"fotografie ... articoli e libri pubblicati, attività didattica (salvo quanto si dirà a commento dell'art. 21), onorificenze, e quant'altro relativo alla persona, limitatamente a ciò*

deontologia professionale

deontologia professionale

che attiene all'attività professionale esercitata... nome dei fondatori anche defunti [dello studio]... numero degli addetti, orari di apertura". Anche in questo, dunque, appare che il C.N.F. abbia voluto tornare sui propri passi ponendo maggiori limiti al contenuto delle informazioni pubblicitarie, escludendo dalla possibile indicazione alcuni contenuti che si connotano più che altro per la loro suggestività (le fotografie, il numero degli addetti, le onorificenze) oppure per la loro sostanziale irrilevanza e inutilità (gli orari di apertura) oppure ancora per la loro potenziale ingannevolezza agli occhi del pubblico non dotato di idonei strumenti per apprezzare il valore e l'importanza effettivi della produzione scientifica o presunta tale (gli articoli e i libri pubblicati).

Nella nuova disciplina si è anche persa menzione di alcuni espressi "divieti" che il vecchio art. 17 poneva al contenuto delle informazioni inviate dall'avvocato: non ritroviamo più, infatti, nè il divieto di indicare le "specializzazioni" (ed abbiamo visto perchè, essendo state appositamente creati i quattro generi dei "settori di esercizio" e le specie delle "materie prevalenti"), nè quello di indicare "i prezzi delle singole prestazioni", "le percentuali delle cause vinte o l'esaltazione dei meriti", "il fatturato individuale o dello studio", e "le promesse di recupero". La soppressione del riferimento a tali divieti si spiega con il nuovo sistema tipizzante adottato: tutto ciò che non è positivamente previsto come consentito dalla nuova normativa deve intendersi come vietato, il che elimina la necessità di elencare singolarmente i divieti.

Una menzione particolare merita, per la loro rapida diffusione, la novellata disciplina dei siti web degli avvocati. Come prima cosa, è stata introdotta la necessità che il sito abbia una denominazione (nel gergo tecnico della rete: un "dominio") **"propria e direttamente riconducibile all'avvocato"**; ciò significa che, d'ora innanzi, l'avvocato non potrà più avere il proprio sito "ospitato" su siti altrui, ma dovrà necessariamente registrare per il proprio sito un indirizzo internet autonomo e che sia, nella sua denominazione, immediatamente riconducibile alla sua persona. E' inoltre specificato che l'avvocato deve avere la **"completa gestione dei contenuti"** del proprio sito, il quale deve anche contenere l'indicazione del soggetto

responsabile. Infine, è opportunamente precisato che il sito **"non può contenere riferimenti commerciali e pubblicitari"**, nè diretti nè mediante quelle forme di pubblicità che ormai sono divenute tipiche nel mondo dell'Internet, e cioè i banner (inserzioni pubblicitarie nei siti) o i pop-up (finestre che si aprono automaticamente, mostrando un'inserzione pubblicitaria).

Quanto al contenuto del sito, viene fatto espresso richiamo al medesimo contenuto tipico che è stato identificato ed elencato per tutte le informazioni pubblicitarie, quale che sia il mezzo (comunque, anch'esso tipico) utilizzato. Così facendo, anche nel caso del sito web si notano tuttavia alcune differenze rispetto alla normativa precedente: non ritroviamo infatti rinnovati alcuni obblighi che erano positivamente imposti dalla precedente formulazione dell'art. 17, e cioè gli obblighi di indicazione della partita I.V.A., di **"impegno espressamente dichiarato al rispetto del codice deontologico, con la riproduzione del testo, ovvero con la precisazione dei modi o mezzi per consentirne il reperimento o la consultazione"**, nè quello di **"indicazione delle vigenti tariffe professionali per la determinazione dei corrispettivi"**.

All'art. 18, che si occupa dei **rapporti con la stampa**, è venuta meno l'espressa statuizione che **"costituisce violazione della regola deontologica perseguire fini pubblicitari anche mediante contributi indiretti ad articoli di stampa"**, ma sono stati comunque introdotti due nuovi canoni, con la previsione che è vietato all'avvocato **"sollecitare articoli di stampa o interviste sia su organi di informazione sia su altri mezzi di diffusione; è fatto divieto altresì di convocare conferenze stampa fatte salve le esigenze di difesa del cliente"**. L'altra novità è la definitiva specificazione che **"è consentito all'avvocato di tenere o curare rubriche fisse su organi di stampa con l'indicazione del proprio nome e di partecipare a rubriche fisse televisive o radiofoniche"**, seppure con il previo parere del Consiglio dell'Ordine di appartenenza.

L'art. 20 (divieto di uso di espressioni sconvenienti od offensive) contiene un'unica modifica chirurgica, significativa ancorchè quasi impercettibile. Se prima il testo della norma parlava di espressioni sconvenienti e offensive,

ora alla congiunzione è stata sostituita la disgiunzione, cosicchè viene esplicitato come non necessario che l'avvocato, per consumare una condotta disciplinariamente rilevante, debba per forza assemblare la sconvenienza delle proprie espressioni alla loro concreta offensività: basta l'una o anche solo l'altra.

Alcune importanti modifiche sono state apportate anche all'art. 21 (**divieto di attività professionale senza titolo o di uso di titoli inesistenti**), al quale sono stati aggiunti *ex novo* due canoni. Il primo è in realtà un'applicazione dei principi dettati in materia di pubblicità informativa, come sopra esaminati a proposito degli articoli 17 e 17 bis, e pone i limiti e i requisiti all'utilizzo da parte dell'avvocato, con qualsiasi mezzo (a partire quindi dalla carta da lettere e dal biglietto da visita), del titolo di "professore". Il nuovo canone chiarisce che **"l'avvocato può utilizzare il titolo accademico di professore solo se sia docente universitario di materie giuridiche. In ogni caso dovrà specificare la qualifica, la materia di insegnamento e la facoltà"**.

Il secondo, nuovo, canone riguarda la regolamentazione dell'utilizzo del rispettivo titolo da parte del praticante e del patrocinatore, che viene escluso a chiare lettere possa essere in quelle forme abbreviate - ad esempio "p. avv." o "pr. avv." - nelle quali a volte ci si imbatte in carte da lettere o addirittura targhe: **"l'iscritto nel registro dei praticanti avvocati può usare esclusivamente e per esteso il titolo di 'praticante avvocato', con l'eventuale indicazione di 'abilitato al patrocinio' qualora abbia conseguito tale abilitazione"**.

Nell'analizzare la nuova formulazione dell'art. 22 (**rapporto di colleganza**), si pone innanzitutto in evidenza - con un certo sollievo da parte dei Consigli dell'Ordine - l'abrogazione dell'obbligo di comunicazione agli stessi delle iniziative giudiziarie che un avvocato si appresti a promuovere nei confronti di un collega, obbligo che nel concreto si era tradotto, nella stragrande maggioranza dei casi, in un vuoto incombente e che, in alcuni casi, prestava il fianco a possibili strumentalizzazioni; l'obbligo di comunicazione al Consiglio dell'Ordine è stato sostituito con l'obbligo dell'avvocato di inviare una diffida scritta, prima di promuovere il giudizio, direttamente

al collega, sempre che i fatti del giudizio abbiano attinenza con l'esercizio della professione forense da parte del legale convenuto: **"l'avvocato che intenda promuovere un giudizio nei confronti di un collega per fatti attinenti all'esercizio della professione deve dargliene preventiva comunicazione per iscritto, tranne che l'avviso possa pregiudicare il diritto da tutelare"**.

La comunicazione ex art. 22 del codice deontologico che era previsto (ed ora non è più) dovesse essere inviata al Consiglio dell'Ordine era espressamente finalizzata all'esperimento di un tentativo di conciliazione; venuta meno la necessità dell'intervento del Consiglio nella fase precedente il giudizio, non avrebbero quindi più ragione d'essere - a rigore della nuova formulazione dell'articolo in questione - le "istanze di conciliazione" rivolte al Consiglio di appartenenza dell'avvocato che si preannuncia essere destinatario di un'azione giudiziale, poichè il Consiglio avrebbe perso ogni potere conciliativo (il riferimento alla "opportunità di un eventuale tentativo di conciliazione" da parte del Consiglio dell'Ordine era stato mantenuto nella proposta di modifica elaborata dalla commissione congiunta, ma è stato eliminato dal *plenum* del C.N.F. in sede di approvazione definitiva delle modifiche). In ogni caso, ritengo che rientri nelle prerogative ed anche dei doveri di ogni Consiglio dell'Ordine, al di là del dato testuale dell'art. 22 del codice deontologico, prestarsi nei limiti del possibile ad operare da auspicabile conciliatore delle controversie insorte nei confronti di un legale, ed ancora non approdate nella sede giudiziale. L'articolo in esame muta ulteriormente la norma eliminando la previsione che **"l'avvocato, salvo particolari ragioni, non può rifiutare il mandato ad agire nei confronti di un collega, quando ritenga fondata la richiesta della parte o infondata la pretesa del collega"**, essendosi ritenuto che questa previsione limitava la irrinunciabile libertà dell'avvocato di accettare o meno un incarico professionale.

L'art. 23 (rapporto di colleganza e dovere di difesa nel processo) si segnala per la sostituzione della frase **"l'avvocato deve adoperarsi per far corrispondere dal proprio assistito le spese e gli onorari liquidati in sentenza a favore del collega avversario"** con, nella nuova formulazio-

ne, la previsione che l'avvocato **"deve raccomandare alla parte di provvedere al pagamento di quanto è dovuto al difensore d'ufficio per l'attività professionale eventualmente già svolta"**. Si assiste dunque, in questo caso, ad una riqualificazione dell'obbligo (che passa da un dovere di "adoperarsi" ad un più blando dovere di "raccomandazione") nonchè ad una sua ricollocazione, dal momento che l'obbligo di raccomandare il cliente al pagamento non è più nei confronti del collega di controparte bensì - ed è ipotesi assai diversa - nei confronti del difensore d'ufficio. In ogni caso, è stato inserito l'inciso (che prima mancava) che tale obbligo deve essere esercitato **"senza pregiudizio per il diritto di difesa"**.

All'art. 24 (rapporti con il Consiglio dell'Ordine), è stata canonizzata in obbligo deontologico l'onere dell'avvocato di comunicare al proprio Consiglio tutte le variazioni del proprio studio, anche in merito alla sua eventuale articolazione in più sedi, e comunque tutte le modificazioni dei propri recapiti professionali, e ciò nell'ottica della reperibilità sempre aggiornata dell'avvocato sia da parte del Consiglio sia da parte dei terzi. Recita il nuovo canone che è stato aggiunto al testo della norma: **"l'avvocato ha il dovere di comunicare senza ritardo al Consiglio dell'Ordine di appartenenza ed eventualmente a quello competente per territorio, la costituzione di associazioni o società professionali e i successivi eventi modificativi, nonché l'apertura di studi principali, secondari e anche recapiti professionali."**

L'art. 30 (obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega) ha sempre avuto una controversa applicazione. Vi sono Consigli che hanno applicato la norma con più rigore, sanzionando sempre l'avvocato che non provvede al pagamento del proprio corrispondente, ed altri che si sono mostrati più tolleranti, sanzionando l'avvocato solamente in presenza di determinate condizioni. A leggere il nuovo testo della norma deontologica in esame, sembra che la seconda interpretazione abbia fatto breccia nel C.N.F.; all'articolo è stata infatti aggiunta una coda di specificazione, che precisa che l'avvocato deve retribuire il corrispondente, qua-

lora non vi provveda il cliente, **"tranne che dimostri di essersi inutilmente attivato, anche postergando il proprio credito, per ottenere l'adempimento"**. Il solo mancato pagamento del corrispondente da parte del cliente, quindi, non è più condizione sufficiente per far nascere nell'avvocato che abbia incaricato un collega l'obbligo di retribuirlo direttamente; occorre ora, a tenore del codice deontologico come di recente riformato, la concorrenza di due ulteriori condizioni: che l'avvocato *dominus* non si sia attivato con il cliente per far ottenere dal collega il pagamento, e che non abbia privilegiato il pagamento del proprio avere rispetto a quello del collega da lui incaricato.

In relazione al **conflitto di interessi** di cui all'art. 37, è da richiamare l'attenzione sul fatto che la nuova formulazione dell'ultimo canone prevede che, ora, l'obbligo di astensione dell'avvocato in conflitto di interessi si estende anche alla ipotesi in cui il difensore della controparte non solo sia un proprio associato o partecipe della medesima società tra professionisti, ma anche solo eserciti la professione **negli stessi locali**.

L'art. 43 (richiesta di pagamento) contiene due novità. La prima è poco più che formale, giacchè il nuovo principio enunciato poteva comunque già ricavarsi dalle norme di carattere generale; è stato infatti specificato espressamente, creando un canone apposito, che **"l'avvocato deve tenere la contabilità delle spese sostenute e degli acconti ricevuti ed è tenuto a consegnare, a richiesta del cliente, la nota dettagliata delle somme anticipate e delle spese sostenute per le prestazioni eseguite e degli onorari per le prestazioni svolte"**.

La seconda novità è invece decisamente sostanziale, giacchè si è specificato che è consentito all'avvocato concordare onorari forfettari **"solo in caso di consulenza e assistenza stragiudiziale"**, in virtù del fatto che è solo per alcune voci dell'attività stragiudiziale che la tariffa forense prevede un compenso commisurato percentualmente al valore della pratica.

deontologia professionale

deontologia professionale

All'art. 48 (minaccia di azioni alla controparte) è stata apportata una modifica di una sola parola ma non è una modifica da poco, considerato che viene introdotto un perentorio "deve" laddove in precedenza si faceva riferimento ad un atteggiamento di mera opportunità: *"qualora ritenga di invitare la controparte ad un colloquio nel proprio studio, prima di iniziare un giudizio, l'avvocato deve precisarle che può essere accompagnata da un legale di fiducia."*

La tendenza alla "tipizzazione", per quanto possibile, delle norme deontologiche si manifesta in maniera evidente nella nuova formulazione dell'art. 51 (assunzione di incarichi contro ex clienti). La norma, come noto, prevedeva che l'avvocato non potesse assumere incarichi contro ex clienti se non dopo che fosse trascorso *"un ragionevole periodo di tempo"*. Quale potesse essere la durata ragionevole del tempo che doveva trascorrere rimaneva tuttavia sforzo interpretativo che lasciava aperte le più diverse opzioni, con concreta possibilità di disparità di trattamenti. Oggi, l'art. 51 si fa carico di identificare esattamente tale periodo di tempo in *"almeno un biennio"*, eliminando in radice ogni dubbio di interpretazione ed applicazione della norma (nella proposta della commissione congiunta gli anni era previsto che fossero tre).

Indubbiamente, oltre agli articoli sulla pubblicità, la parte del codice deontologico che ha subito una più innovativa e sostanziale modificazione è quella che si occupa dei doveri dell'avvocato nelle sue vesti di arbitro, affidata all'art. 55 (arbitrato). La rinnovata disciplina di questo articolo introduce stringenti requisiti per l'avvocato che si trovi a svolgere la funzione di arbitro; il rigore della riformulazione della norma deontologica ha tratto motivazione sia dalla rigida disciplina cui sono sottoposti gli arbitri nei paesi anglosassoni, sia dalla disciplina introdotta nel nostro ordinamento con la riforma del diritto societario, che ha accentuato il carattere di autonomia e indipendenza degli arbitri.

Innanzitutto, in esordio della norma, ai doveri che erano già menzionati di imparzialità ed indipendenza sono stati espressamente aggiunti quelli di probità e correttezza, quali fondamenti deontologici dell'attività dell'avvocato

arbitro. Inoltre, a voler eliminare un diffuso malvezzo, si è specificato che *"l'avvocato non può accettare la nomina ad arbitro se una delle parti del procedimento sia assistita da altro professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali"*.

Non solo. È stato introdotto anche un obbligo formale, in forza del quale l'avvocato deve mettere per iscritto, quale assunzione di responsabilità, di trovarsi in situazione di indipendenza effettiva rispetto alle parti: *"l'avvocato che sia stato richiesto di svolgere la funzione di arbitro deve dichiarare per iscritto, nell'accettare l'incarico, l'inesistenza di ragioni ostative all'assunzione della veste di arbitro o comunque di relazioni di tipo professionale, commerciale, economico, familiare o personale con una delle parti. Diversamente, deve specificare dette ragioni ostative, la natura e il tipo di tali relazioni e può accettare l'incarico solo se le parti non si oppongono entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione"*. È assolutamente degno di nota il fatto che, con la nuova formulazione dell'articolo in questione, è caduta ogni distinzione fra l'arbitro presidente e gli altri arbitri componenti il collegio, i quali sono, come noto, tutti indifferente-mente tenuti ai doveri di imparzialità e terzietà. Ma mentre nel testo previgente dell'art 55 era specificato che era obbligo solamente del presidente non accettare l'incarico in caso di "esistenza di rapporti professionali con una delle parti", ora l'obbligo ricade in egual misura su tutti gli arbitri, che siano presidenti del collegio arbitrale o meno.

Infine, ai doveri deontologici sopra menzionati viene aggiunto un articolo richiamato ad un dovere non meno importante: la riservatezza: *"l'avvocato che viene designato arbitro deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo. Egli inoltre: ha il dovere di mantenere la riservatezza sui fatti di cui venga a conoscenza in ragione del procedimento arbitrale; non deve fornire notizie su questioni attinenti al procedimento; non deve rendere nota la decisione prima che questa sia formalmente comunicata a tutte le parti"*.

In conclusione, la nuova e rigorosa disciplina risponde ad alcune finalità che così sono state bene riassunte dalla commissione congiunta, nella relazione preparatoria:

"La modifica si è proposta l'obiettivo:

a) di superare l'ingiustificata differenziazione tra arbitro designato dalla parte e terzo arbitro, posto che l'arbitro comunemente definito "arbitro di parte", non è "arbitro della parte", bensì ha gli stessi di imparzialità e indipendenza del "terzo arbitro"; differenziandosi da quest'ultimo solo per la provenienza della designazione;

b) di garantire anche l'apparenza dell'imparzialità e dell'indipendenza dell'arbitro distinguendo in modo chiaro l'ipotesi in cui l'avvocato designato arbitro abbia in corso rapporti professionali con una delle parti, stabilendo un divieto assoluto di accettare l'incarico, dall'ipotesi in cui il rapporto professionale sia esaurito, nel qual caso il divieto è relativo e limitato all'ipotesi in cui per la natura del rapporto professionale ovvero per il tempo di cessazione dell'incarico possa apparirne pregiudicata la terzietà;

c) di stabilire in modo esplicito il divieto per il socio o associato dell'avvocato che difenda una delle parti del procedimento arbitrale di assumere la funzione arbitrale nello stesso procedimento, essendo evidente che tale situazione, per la comunanza di interessi anche economici, compromette agli occhi delle parti l'imparzialità dell'arbitro;

d) di vincolare gli arbitri ad un dovere di lealtà nei confronti di entrambe le parti sia nel momento in cui sono richiesti di assumere l'incarico sia nel corso del procedimento, impegnandoli a dichiarare qualunque interesse che essi possano avere all'esito del procedimento e impegnandoli ad un comportamento di totale equidistanza rispetto ad entrambe le parti."

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

Parere sull'esonero dall'iscrizione biennale nel registro dei praticanti per gli iscritti alle scuole di specializzazione

1 - La questione propone argomenti sui quali - come ricorda il COA richiedente - il Consiglio Nazionale Forense ha già espresso un parere riportato, per l'importanza dell'argomento, nella circolare 30-B/2003 del 24.10.2003.

Ivi, premessa l'illustrazione del quadro normativo, si ricorda che:

1.1) ai sensi del D.M. Giustizia 11.12.2001, n. 475 (GU n. 25 del 30.1.2002) solo il diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16 del decreto legislativo 17.11.1997 n. 398 e successive modifiche "(...) è valutato ai fini del compimento del periodo di pratica per l'accesso alle professioni di avvocato e notaio per il periodo di un anno";

1.2) la frequenza di una delle suddette scuole è di per sé idonea a garantire il beneficio di cui al D.M. cit.;

1.3) la frequenza è compatibile con l'eventuale compimento del periodo di pratica tradizionale ed in particolare con la partecipazione alle udienze;

1.4) "(...) in ogni caso il periodo complessivo di formazione post laurea del praticante non può essere inferiore a due anni solari";

1.5) l'iscritto nel registro il quale, frequentando la scuola, non ottenga il diploma, può - ai sensi dell'art. 1, 3° comma del DPR n. 101 del 1990 - utilizzare il dato della frequenza come se fosse relativa ad un corso post-universitario e quindi esonerarsi dalla sola pratica dello studio (e non dalla partecipazione alle udienze) per il periodo di un anno.

2 - Ciò detto, la soluzione della questione suppone, nel quadro della conferma delle premesse poste dalla citata circolare, l'ulteriore precisazione dei nessi (e delle relative conseguenze) che si instaurano tra le principali norme che regolano la materia. Tra esse spicca, da un lato, l'art. 17, 1° comma, n. 5) del RDL 27.11.1938, n. 5 & c) (come modificato dall'art. 2 della legge n. 406 del 1985) e dall'altro il complesso normativo costituito dalla legge (delega) 15.5.1997, n. 398 (art. 16) e dal D.M. Giustizia 11.12.2001, n. 475 cit. (articolo unico).

L'art. 17, 1° comma, n. 5 del RDL 1578/1933

cit. prevede che per l'iscrizione nell'Albo degli avvocati è necessario, tra l'altro, aver compiuto (lodevolmente e proficuamente) un periodo di pratica frequentando, per almeno due anni consecutivi posteriormente alla laurea, lo studio di un avvocato, assistendo alle udienze civili e penali. A questa esigenza si finalizza l'iscrizione nel registro dei praticanti.

Con il secondo gruppo di norme si prevede (per quanto qui rileva) che il conseguimento del diploma presso una scuola di specializzazione e valutato ai fini del compimento del periodo di pratica per il periodo di un anno.

Se da un lato è evidente che solo il conseguimento del diploma (e non la mera frequenza) assicura il risultato premiale sul fronte della pratica, dall'altro si potrebbe ritenere che quest'ultima, una volta conseguito il diploma, è ridotta ad un anno e correlativamente ad un anno è ridotta la durata dell'iscrizione nel registro dei praticanti.

Questa conclusione combacerebbe anche con l'art. 17, 114° comma della legge delega n. 127 del 1997 che, nel riservare al regolamento da emanare con successivo D.M. la disciplina dei termini entro cui il diploma può costituire titolo valutabile ai fini del compimento della pratica (D.M. nella specie identificabile in quello n. 475 dell'11.12.2001), avverte che tale regolamento è adottato "(...) anche in deroga alle vigenti disposizioni relative all'accesso alle professioni di avvocato e notaio".

Ciò fa venire meno l'ipotesi contrario argomento per cui il decreto ministeriale non potrebbe novare la materia della pratica col ridurla ad un anno siccome norma il rango inferiore rispetto a quella dell'art. 17, 1° comma, n. 5) RDL 1578/1933 che quella pratica vuole sia svolta per due anni consecutivi dopo la laurea. Infatti, la normazione per decreto non incontra l'anzidetto limite stante il rinvio autorizzatorio contenuto nell'art. 17, 114° comma della legge delega n. 127 del 1997 che permette la posizione di una disciplina anche in deroga alle vigenti disposizioni relative all'accesso.

Tuttavia, l'interpretazione da preferire (per i motivi che ora si diranno) è quella per cui non è la durata della pratica (e la correlativa necessità di iscrizione nel registro), ma la sua modalità di attuazione ad essere stata oggetto di intervento normativo.

3 - Infatti, l'art. 17, 114° comma della legge (delega) n. 127 del 1997, nell'autorizzare il Ministro a regolamentare la materia anche in deroga alla legislazione vigente, prevede che "(...) il diploma (...) costituisce, nei termini che saranno definiti con decreto del Ministro della giustizia (...) titolo valutabile ai fini del compimento del relativo periodo di pratica".

Ma un conto è la possibilità che un anno sia sostituito dal diploma, ferma restando la pratica biennale, altro è dire che quest'ultima sia ridotta ad un anno.

L'interpretazione letterale e sistemica fa ritenere che sia la prima la soluzione corretta e pertanto che il decreto ministeriale in commento abbia novato la sola modalità di computo del periodo biennale di pratica e non la sua durata; sotto il profilo letterale, infatti, alludere al "(...) compimento del relativo periodo di pratica" significa rimandare, con l'uso del termine relativo, al periodo di pratica previsto dalla legge (due anni) ed ammette - con l'uso del termine compimento - che esso può ritenersi compiuto anche quando uno dei due anni sia sostituito dal diploma.

Sotto il profilo dell'analisi del sistema, poi, non sfugge come la seconda soluzione assegna alla deroga della norma primaria operata dal regolamento, un ambito di incidenza modificatrice maggiore di quella frutto della prima opzione dato che quest'ultima circoscrive la novità normativa alla sola modalità di computo del periodo di pratica, questa restando per il resto non investita dalla modifica.

Il riferimento ad un'interpretazione della norma condizionata anche dalla misura della deroga, valorizza il principio della eccezionalità del potere di modifica e della tendenziale conservazione dell'enunciato normativo.

Si consideri poi che la seconda soluzione permetterebbe di ottenere il certificato di computa pratica anche prima del decorso

di due anni dalla laurea (come invece richiesto dall'art. 17, 1° comma, n. 5) cit.) e ciò quale conseguenza della non coincidenza dell'anno solare con l'anno accademico, dato che il diploma può dal punto di vista del computo in anno solare - essere conseguito dopo un anno e mezzo dall'iscrizione alla scuola. Ciò si tradurrebbe in forma di disparità di trattamento tra praticanti, alcuni dei quali costretti ed altri no, a rispettare il requisito del biennio senza che la discriminante possa nemmeno essere ricondotta un atto volitivo dell'interessato posto che l'attuale meccanismo di accesso alle scuole, basato sul numero chiuso, esclude che ci si possa iscrivere sol perché lo si voglia.

La pratica resta pertanto quella biennale prevista dalla legge fondamentale, scandita da due anni consecutivi alla laurea, spesi nella frequenza di uno studio legale e nella partecipazione alle udienze, un anno dei quali è sostituibile dal diploma in modo che il periodo complessivo di pratica non risulti inferiore al biennio solare (in termini, TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 22.12.2003, n. 3605; contra, TAR Lazio, Roma, sez. III, 23.03.2005, n. 3312; TAR Calabria, Catanzaro, sez. III, 8.07.05, n. 1153; TAR Puglia, Lecce, sez. I, 2.12.04, n. 8391; TAR Toscana, Firenze, sez. I, 24.02.04, n. 506).

4 - La conclusione porta a ritenere che l'iscrizione nel registro debba protrarsi per almeno due anni e, in conformità a quanto già ritenuto da questo Consiglio Nazionale Forense nella richiamata circolare, per uno di essi la pratica dovrà svolgersi in modo (per così dire) tradizionale, mentre per l'altro il consiglio dell'ordine interessato non potrà eccepire l'interruzione se la sua modalità di svolgimento tradizionale sia surrogata dall'ostensione del diploma.

5 - Quanto detto, pur nella consapevolezza dell'opinione contraria di una parte della giurisprudenza amministrativa, sfugge alle critiche da taluno avanzate.

Certamente inappropriata è quella con cui si denuncia un presunto effetto distortivo conseguente al fatto che la frequenza della scuola, finalizzata al conseguimento del diploma, è (per il momento) biennale sicché la pratica si amplierebbe sostanzialmente a tre anni; così argomentando non si tiene conto di quanto già rilevato dal Consiglio Nazionale Forense nella citata circolare laddove si sottolinea che la frequenza è compatibile con lo svolgimento tradizionale della pratica. Di guisa che è certamente ammissibile una parziale sovrapposibilità di quest'ultima e della frequenza della scuola, considerando sia, in astratto, che la pratica è stata persi-

no ritenuta compatibile con la maggior parte dei rapporti di lavoro dipendente e dunque a maggior ragione lo è con la frequenza di una scuola, sia, in concreto, che quest'ultima è quasi dappertutto organizzata in modo tale da consentire ampia frequenza dello studio legale e delle udienze.

6 - Non convince nemmeno l'argomento per cui, se l'iscrizione biennale nel registro attribuisce al consiglio dell'ordine un potere deontologico nei confronti del praticante, esso è in concreto inesplicabile per l'anno di svolgimento non tradizionale della pratica. Infatti, la presa deontologica si esprime anche in relazione a fatti e comportamenti estranei all'esercizio della pratica ma che siano idonei a produrre un riflesso deontologico, sicché poco conta che nell'anno di riferimento il praticante non espliciti attività tipica della pratica tradizionale rappresentando la sua iscrizione nel registro la precondizione per un controllo deontologico comunque possibile.

7 - In conclusione, il conseguimento del diploma di cui si discute se esonera per un anno dall'effettuare la pratica nel modo tradizionale descritto dall'art. 17, 1° comma, n. 5), RDL 1578/1933, non esonera dall'iscrizione biennale nel registro dei praticanti.

CASSA PREVIDENZA FORENSE

CASSA PREVIDENZA FORENSE

Interventi parametrici e strutturali della previdenza forense.

Nella riunione del 17/3/2006 il Comitato dei Delegati della Cassa Forense ha approvato provvedimenti, definiti urgenti e necessari, per la previdenza. "Interventi parametrici e strutturali della previdenza forense - scrive il Presidente, Avv. Maurizio De Tilla - che proiettano gli equilibri finanziari della Cassa al 2050 e oltre, mantenendo in vigore il sistema a ripartizione e il criterio retributivo per il calcolo delle pensioni". Il provvedimento preso dal Comitato dei Delegati, ora al vaglio del Ministero Vigilanti, vuole essere un primo passo sulla strada del consolidamento del sistema e lascia aperte le porte ad ulteriori e futuri provvedimenti strutturali - previdenza complementare - tesi a garantire le nuove generazioni. Prendiamo in esame, seppur in modo sommario, le principali innovazioni che si vogliono introdurre con il provvedimento. - Contributo soggettivo ed integrativo.

A decorrere dal terzo anno successivo all'approvazione Ministeriale del provvedimento, il contributo soggettivo sarà elevato al 12% sino al tetto reddituale.

A decorrere dall'anno successivo all'approvazione ministeriale il contributo integrativo dovuto dagli iscritti sul volume di affari I.V.A., sarà elevato al 4%, sempre con ripetibilità a carico del cliente. Per i primi tre anni di iscrizione, a condizione che l'iscrizione decorra prima del trentacinquesimo anno di età, il contributo soggettivo rimane ridotto alla metà, salvo il pagamento dell'eccedenza in autoliquidazione. Per i primi tre anni di iscrizione, e non oltre l'anno di compimento del trentacinquesimo anno di età, gli iscritti sono esclusi dal pagamento dell'importo minimo integrativo (è sempre dovuto il contributo in proporzione all'effettivo volume di affari dichiarato).

- Supplementi di pensione.

A partire dal primo gennaio dell'anno successivo alla entrata in vigore, i supplementi di pensione verranno calcolati, per ogni anno successivo a quello di maturazione del diritto a pensione, con il metodo contributivo in rapporto al montante dei contributi soggettivi versati entro il tetto reddituale, con esclusione degli iscritti che alla data di entrata in vigore abbiano già maturato il diritto a pensione di vecchiaia, per i quali continua ad applicarsi il sistema

attualmente vigente.

- Solidarietà intergenerazionale.

A partire dal reddito relativo al sesto anno solare successivo alla maturazione del diritto a pensione, i pensionati di vecchiaia, ancora iscritti, dovranno corrispondere il contributo di solidarietà nella misura del 4% (anziché del 3%) del reddito professionale, sino al tetto reddituale, e del 3% sulla parte eccedente, senza previsione di alcun importo minimo.

- Determinazione del periodo di riferimento da prendere a base per il calcolo della pensione.

Il periodo di riferimento è ampliato all'intero periodo di iscrizione.

Saranno considerati i redditi di tutti gli anni di iscrizione maturati fino all'anno antecedente a quello del pensionamento ad esclusione dei peggiori cinque.

- Pensione minima.

La pensione minima, ad esclusione delle pensioni contributive, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo all'approvazione ministeriale, è fissata in € 9.960,00 annue, soggetta a rivalutazione ISTAT.

ALGA - Previdenza forense: necessità di riforma sostanziale. Delibera Consiglio Direttivo 25/2/06.

Nell'approssimarsi della seduta del Comitato dei Delegati della Cassa Forense del 17/03/2006 nella quale era posto all'ordine del giorno l'aumento dei contributi, integrativo e soggettivo, il Consiglio Direttivo dell'ALGA, lamentando come la linea della Cassa contrastasse con quanto scaturito negli ultimi anni nelle occasioni di incontro e confronto nella ricerca di una soluzione condivisa della riforma previdenziale, apparendo essere stata scelta la linea dell'aumento delle misure parametriche, anziché quella dell'adozione di misure strutturali compatibili con una dovuta flessibilità dei diritti acquisiti ed idonee ad incidere sul debito pensionistico, esprimeva il proprio dissenso; ribadendo peraltro come:

- l'aumento del contributo soggettivo, che costituisce una misura penalizzante per tutti può servire ad incrementare le risorse attuali per pagare le pensioni di oggi ma non ad assicurare le pensioni di domani;
- l'aumento del contributo integrativo, misura che incide fortemente sui costi dell'utente del sistema giustizia, comporta una indubbia contrazione dei compensi per la parte professionale competitivamente più debole; ritenendo, altresì, non concepibile un intervento che, facendo leva solo sulle entrate, prescindesse dal debito pensionistico maturato; occorrendo incidere sulle uscite, superando le difficoltà derivanti dalla pretesa intangibilità dei cosiddetti diritti quesiti attraverso un sistema di opportuni incentivi e disincentivi; mettendo in evidenza come l'indefettibile riforma strutturale del sistema previdenziale della Cassaforense, da realizzare preliminarmente ad ogni ipotesi di compartecipazione o di unione delle casse private, dovesse prevedere l'innesto, all'interno del canale principale della contribuzione obbligatoria, di una derivazione di carattere complementare cui destinare risorse già esistenti e da implementare; concludendo come l'aumento delle misure parametriche, svincolato da una riforma strutturale dell'intero sistema, costituisse un modo semplicistico di allontanare - soltanto di pochi anni - il momento di entrata in crisi del sistema ed il paventato gap di bilancio della Cassa, senza risolvere il problema e, anzi, gravasse i giovani professionisti di ulteriori esborsi, con il risultato di rompere definitivamente il patto infragenerazionale; così deliberava:
"I Giovani Avvocati chiedono che le linee della riforma siano improntate al reale ripristino ed alla salvaguardia del patto di solidarietà generazionale secondo i seguenti punti programmatici:
1) riforma dell'attuale sistema a ripartizione in un sistema misto mediante l'inserimento di parametri tipici del metodo contributivo;
2) rinuncia alle ipotesi di riforma congregate esclusivamente su misure parametriche incidenti sulla leva delle entrate;
3) estensione della protezione di calcolo attuariale dagli attuali 15 anni a 40 anni;
4) esenzione/riduzione dell'obbligo contributivo per i primi dieci anni dall'iscrizione all'albo professionale (anche al fine di recuperare parte dei circa 50.000 avvocati iscritti agli albi e non alla Cassa);
5) computo della pensione effettuato sull'intera vita lavorativa, rimodulato nel caso in cui si mantenga l'iscrizione all'albo;
6) introduzione di una forma di previdenza complementare cui destinare risorse già esistenti (quali la quota del contributo integrativo residuale rispetto a quella destinata all'assistenza e l'aumento del contributo di solidarietà extra tetto pensionistico);
7) riduzione, nell'ottica di rifinanziamento del sistema sul lungo periodo, del contributo soggettivo per consentire di liberare risorse ed implementare la previdenza complementare.

A.S.T.A.F.

- **Assemblea Ordinaria: relazione morale del Presidente.**

Il 4 marzo 2006 in Roma presso la sede della Cassa Previdenza Forense si è tenuta l'Assemblea Ordinaria dei Direttori delle testate Forensi, aderenti all'ASTAF. L'Avv. Mario Rapanà, Presidente uscente, ha illustrato ai presenti la relazione morale per il biennio 2004-2005.

(relazione)

- **Nuovo Consiglio Direttivo**
Al termine delle relazioni del Presidente, del Tesoriere e del Presidente del Collegio dei Probiviri, l'Assemblea ha provveduto alla elezione dei componenti il Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri per il biennio 2006-2007.

Sono risultati eletti:

- per il Consiglio Direttivo: Ermanno Baldassare di Bergamo, Leonardo Carbone di Ascoli Piceno, Sandro Giacornelli di Bologna, Marcello Pacifico di Pescara, Mario Rapanà di Latina, Mario Romano di S.M. Capua Vetere e Silvestro Stazzone di Catania;
- per il Collegio dei Probiviri: Marcello Colloca di Vibo Valentia, Augusto Conte di Brindisi, Cosimo D'Arrigo di Catania, Tiziana Ficarelli di Reggio Emilia e Anna Fiorentino di Formia.
- **Rinnovo cariche sociali:**
Nella riunione del 25/3/06 il Consiglio Direttivo dell'ASTAF ha confermato Presidente Mario Rapanà Vice Presidente Leonardo Carbone e Segretario Tesoriere Marcello Pacifico.
Nella stessa riunione il Collegio dei Probiviri ha designato quale Presidente Marcello Colloca, quale Vice Presidente Cosimo D'Arrigo e Segretario Augusto Conte.

A tutti gli eletti le più sincere felicitazioni con i più fervidi auguri da parte della redazione di "Bologna Forense"

- L'ASTAF a Bruxelles
L'associazione Nazionale della Stampa Forense sarà ricevuta al Parlamento Europeo, nei giorni 29-30-31 maggio 2006, dalla

Commissione Giustizia e parteciperà ad una assemblea parlamentare. Sono previsti incontri con vari rappresentanti degli Stati Europei per un approfondimento dei temi sull'informazione forense e sui problemi della Avvocatura in Europa.

Cari amici,
siamo qui riuniti per fare il consuntivo di un biennio e per eleggere gli organi statutari per il biennio 2006-2007. Due momenti importanti che debbono rappresentare da un lato il consolidamento della associazione nell'ambito dell'Avvocatura e dall'altro la continuità per il futuro a difesa di un ruolo che l'ASTAF ormai svolge da anni e che deve andare rafforzato con nuove idee e fatti. Ruolo che è stato caratterizzato da un maggiore coinvolgimento delle strutture istituzionali ed associative dell'Avvocatura, della Magistratura, del Giornalismo e del mondo politico e che si concretizza con un rafforzamento dei rapporti con C.N.F., O.U.A. e CASSA di PREVIDENZA, con le Associazioni dell'Avvocatura più rappresentative, A.N.F., A.I.G.A., CAMERE PENALI E CIVILI; con A.N.M. e C.S.M.; con dialogo costante con i giornalisti della carta stampata e radio-televisivi per rendere sempre più sostanziale quell'ideale percorso iniziato a Latina nell'ottobre del 1998.

Nel biennio 2004-2005 l'attività del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri è stata mirata soprattutto a capire il rapporto conflittuale tra Avvocatura, Giustizia, Politica e Comunicazione mediatica.

Il nostro impegno è stato costante, di sacrificio ma soddisfacente. Ci confortano a questo fine le parole che il Dott. Fabio Roia Sostituto Procuratore Generale della Corte di Appello di Milano e componente dell'A.N.M. ha esternato a Brindisi in occasione della VII Consulta: "Un ringraziamento sincero, non di maniera, per un discorso di metodo che l'ASTAF ha ideato e con il quale riesce a far sedere attorno ad un tavolo innanzitutto due protagonisti essenziali della giurisdizione, magistrati ed avvocati, e che garantisce un ruolo fondamentale di controllo dell'etica pubblica, e cioè l'informazione. Metodo di confronto costruttivo di cui si aveva necessità." E su questa linea dobbiamo continuare a muoverci se vogliamo aiutare l'avvocatura a comprendere che soltanto all'insegna dell'unità, e con un dialogo ed un confronto continuo con i magistrati, giornalisti e politici è possibile raggiungere soluzioni condivise anche se non sempre ottimali. Quindi dialogo ad oltranza, anche se l'ottusità a volte di un organismo istituzionale può sembrare un ostacolo insormontabile. E'

stata inspiegabile, infatti, la decisione del C.S.M. di ignorare il ruolo dell'avvocatura per la celebrazione dell'Anno Giudiziario nelle sedi di Corte d'Appello. Ha ben fatto l'avvocatura a disertare i momenti celebrativi per protesta. Ma dobbiamo ora riprendere il confronto per far superare al C.S.M. questa condotta discriminatoria, mentre altra parte della magistratura, e mi riferisco all'A.N.M., ha collaborato a Torino, nella nostra VI Consulta, per ottenere da parte del Governo, nella persona dell'allora sottosegretario alla Giustizia Vietti, il riconoscimento della pari dignità. Il provvedimento del Governo ha trovato attuazione almeno in occasione della celebrazione dell'anno giudiziario presso la Corte Suprema di Cassazione, dove Alpa, Presidente del CNF, ha rappresentato l'Avvocatura con pari dignità: momento molto importante in quanto l'Avvocatura per la prima volta ha potuto evidenziare la sua coesistenzialità, al pari della magistratura, all'esercizio della giurisdizione. Ma un dialogo continuo è necessario anche al nostro interno. Devono essere recuperati i presupposti fondamentali dell'unità dell'avvocatura per il conseguimento di obiettivi di comune interesse. Quanto accaduto al recente congresso di Milano è sintomatico di un malessere che ci fa tornare indietro di parecchi anni. Speriamo ardentemente che al secondo round di Roma si possa raggiungere un equilibrato *modus procedendi*. Infatti l'unità dell'Avvocatura è necessaria soprattutto per i tempi incerti che abbiamo di fronte. Dal Congresso Nazionale dei Magistrati svoltosi recentemente si è evidenziata la volontà della magistratura di superare la riforma dell'ordinamento giudiziario, anche se l'attuale riforma Castelli, pur non condivisa pienamente soprattutto con riferimento al mancato conseguimento della separazione delle carriere tra P.M. e giudice, alcuni paletti ha posto per fare un passo avanti: c'è da migliorare, da rafforzare alcuni aspetti, ma non certamente auspicare una abrogazione della legge. Abbiamo, poi, sul tappeto l'oneroso tema della riforma dell'ordinamento professionale, che desta enorme preoccupazione soprattutto se si tengono a mente certe considerazioni che sono state rappresentate in questo primo scorcio di campagna elettorale.

Sul fronte interno:

a)- Abbiamo aggiornato, realizzando una seconda edizione, la storia della nostra Associazione grazie al nostro amico Presidente Onorario Guido Scoponi, il quale ha vissuto i momenti più intensi della costituzione dell'ASTAF e per la sua ampia conoscenza delle vicende storiche era il solo in grado, come in effetti lo è stato, di

dare alla luce la prima edizione degli avvenimenti che avevano qualificato l'impegno dell'avvocato giornalista nella storia passata e presente della stampa forense, con la analiticità dello storico e con una valutazione critica che gli è propria. Guido non solo è riuscito a fornire una descrizione storica degli avvenimenti che meglio hanno caratterizzato il ruolo dell'avvocato - giornalista, ma ha soprattutto messo in evidenza con una arguta analisi la reale operatività della stampa forense.

b)- Revisione dello statuto. La Commissione sta studiando alcune variazioni per rendere lo strumento più moderno anche in considerazione dell'evolversi della funzione associativa. Il lavoro non è ancora ultimato ma il prossimo Consiglio potrà certamente esaminare le proposte e portarle all'esame della assemblea straordinaria per la loro approvazione definitiva. Proposte concrete di ammodernamento dovranno riguardare le denominazioni delle testate per evitare il ripetersi dell'angoscioso episodio che ha visto l'AIGA di Nocera Inferiore alla propria rivista, di recente costituzione, la stessa denominazione utilizzata dalla rivista del sindacato A.N.F. di Bergamo e cioè "Diritto e Rovescio". Per tali episodi dovranno essere studiate regole e misure disciplinari.

Eguale dovranno essere studiate regole per disciplinare meglio la riproduzione di articoli senza autorizzazione, rispettando, per esempio, almeno l'esigenza di indicare la testata dalla quale è stato preso l'articolo riprodotto.

Dovranno essere inserite nuove norme per ampliare la partecipazione ai lavori dell'Associazione con il coinvolgimento dei responsabili del coordinamento regionale ed infine per rendere più legittima l'azione dell'Astaf per diffondere a livello europeo la nostra esperienza.

c)- Coordinamento riviste.

Nel biennio che lasciamo, abbiamo dato dato operatività alla costituzione del coordinamento regionale, laddove l'impegno giornalistico e più massiccio, oppure inter-regionale laddove logisticamente e più favorevole questa soluzione. Allo stato abbiamo costituito due coordinamenti: nelle Regioni Puglia e Campania, i cui responsabili sono rispettivamente Conte di Brindisi ed Esposito di Nola. I rinnovati organi statutari dovranno procedere per la Sicilia e la Calabria, ma soprattutto insistere nel Nord e Centro Italia dove i fermenti sono elevati ma le condizioni ambientali nell'ambito dell'Avvocatura non favoriscono un coinvolgimento più appassionato.

d)- **Settore finanziario.** Le nostre risorse sono soltanto le quote di adesione.

Se avessimo dovuto impostare la nostra attività su questa unica entrata, certamente non avremmo potuto intraprendere alcuna iniziativa e non avremmo potuto conquistare quella visibilità che oggi ci inorgoglisce. Non possiamo non apprezzare quegli ordini forensi ed i loro presidenti che ci sollecitano per ospitare le nostre consulte. L'aver perduto il contributo della Cassa, che consentiva di promuovere una crescita più organizzata, la presa d'atto di non ricevere alcun appoggio sostanziale dal C.N.F. e dall'O.U.A., rendono più difficile la nostra azione. Ma grazie a Dio la passione per il giornalismo e la consapevolezza per il forte ruolo dell'informazione ci fa andare comunque avanti ottenendo anche ottimi risultati di visibilità.

e)- Sito Internet

Il sito internet, www.astaf.net, continua a riscuotere consensi come si desume dall'utilizzo giornaliero del sito in continua crescita. I componenti del Consiglio e del Collegio del Probiviri sono dotati, inoltre, di casella postale per cui è possibile corrispondere con chiunque di noi per notizie, chiarimenti, suggerimenti.

f)-Adesioni. Continuiamo a crescere. Nonostante l'esigenza di deliberare la cancellazione di testate non più operative sul territorio o per altre motivazioni, al 31 dicembre 2005 abbiamo confermato il numero di circa quaranta. Il nostro intento è di arrivare a concepire una soluzione organizzativa che favorisca, anche per le iniziative giornalistiche che ancora non hanno fatto domanda di adesione, la possibilità di attuare un dialogo più immediato con i direttori o loro delegati, fornendo notizie e spunti giornalistici. Gli strumenti potranno essere in tempi medi il Notiziario ASTAF ed in tempi brevi il sito Internet se avremo la fortuna di potenziare economicamente questo modo di comunicazione. Il sistema Internet è costoso e certamente con le nostre sole poche risorse non siamo in grado oggi di fare un salto di qualità. Ma la nostra perseveranza è tale che prima o poi riusciremo a trovare una soluzione che ci permetta di guardare oltre con fiducia. A tal fine il nostro scopo deve essere quello di ricercare costantemente una maggiore considerazione da parte delle Istituzioni dell'Avvocatura e delle Associazioni più rappresentative. Noi siamo un organismo di servizio nell'interesse dell'Avvocatura in particolare e dei cittadini in generale. Abbiamo idee mirate alla scoperta di modi nuovi di comunicazione e la concretezza per realizzarle. La nostra Associazione ha raggiunto una credibilità fondata sull'equilibrio e sul consenso. Questo stato di servizio deve convincere i nostri inter-

locutori a sostenerci ed a fornire all'ASTAF soluzioni tecniche ed economiche per poter programmare ulteriori iniziative di servizio nell'interesse generale. Noi siamo convinti della utilità che rappresentiamo con le nostre riviste e le nostre idee per l'avvocato, il cittadino, il magistrato, il giornalista. Siamo altresì consapevoli che la funzione dell'avvocato-giornalista si va sviluppando giorno per giorno, che l'esigenza di ricercare nuove forme di comunicazione richiede maggiore professionalità: il contributo dell'avvocato impegnato nel giornalismo non costituisce oggi solo ed esclusivamente un hobby ma significa un momento di crescita sul piano della formazione e della esperienza. Siamo un patrimonio della Avvocatura, e come tale deve andare tutelato dalla CASSA, dal C.N.F. e dall'O.U.A..

E' maturo il tempo perché si prendano iniziative per dare giusto risalto a testate, che definirei storiche, che svolgono una preziosa funzione culturale e di formazione, e per le quali possiamo diventare un punto di riferimento.

Sul fronte avvocatura:

Anche su questo piano l'attività dell'ASTAF è stata intensa. Normalmente siamo invitati a partecipare, e naturalmente siamo presenti nei limiti delle nostre possibilità, ad incontri territoriali indetti dal C.N.F., O.U.A., Cassa ed Associazioni più rappresentative. Siamo stati altresì presenti negli appuntamenti più significativi a livello nazionale con una piena visibilità e portando il nostro umile contributo. Al recente Congresso di Milano l'ASTAF ha sollecitato, insieme agli Ordini minori, l'approvazione di una mozione che riconoscesse loro una rappresentatività non solo di fatto ma anche oggettiva, al fine di una più stretta partecipazione alle problematiche che investono la Giustizia e la Professione. Purtroppo i risultati sono stati negativi: desidero pensare che solo il malessere che ha caratterizzato i lavori congressuali abbia impedito di capire le nostre giuste e legittime aspettative. Abbiamo sempre sostenuto di non costituire un organismo di potere, ma solo di servizio. Non dovrebbero sussistere preoccupazioni di occupazione di spazi strategici, anche se l'ASTAF ha dimostrato di operare molto più produttivamente rispetto a tante altre iniziative associazionali.

Stampa forense europea.

Abbiamo sospeso, ma deve essere ripreso il dialogo europeo. Il Consiglio, rilevata la importanza dell'avvenimento e valutata l'opportunità di riavviare un discorso di verifica a livello europeo, ha approvato l'idea di un nuovo incontro a Bruxelles per

proseguire un discorso di collaborazione. Abbiamo preso contatti con il parlamentare europeo Zappalà, che ospitò una prima delegazione tre anni fa, con il quale abbiamo concordato la visita a Bruxelles subito dopo le elezioni politiche.

LE NOSTRE CONSULTE.

Un importante momento di grande visibilità l'abbiamo vissuto con le Consulte.

La Sesta Consulta di Torino del 2004 ha avuto molto successo e ampio consenso, soprattutto per la preziosa collaborazione del Presidente dell'Ordine Antonio Rosso-mando e del suo Consiglio. La magistratura ha ritenuto di comunicarci il loro gradimento per aver ideato un momento di confronto su un tema di attualità, quale il riconoscimento della pari dignità tra magistratura ed avvocatura, che si è sviluppato in maniera civile e costruttiva. Alla presenza del sottosegretario alla Giustizia Vietti l'ASTAF ebbe a rivendicare la piena giurisdizione dell'avvocatura ed il diritto della stessa a partecipare a tutte le iniziative in contraddittorio e a condizione di parità e quindi la sua partecipazione all'inaugurazione dell'anno giudiziario non solo per ascoltare ma per essere co-protagonista con diritto di parola. L'on. Vietti mantenne l'impegno preso in assemblea di modificare l'art. 86 della legge di riforma dell'ordinamento giudiziario tant'è che all'inaugurazione dell'anno giudiziario di quest'anno il Presidente Alpa ha partecipato con diritto di parola con pari dignità. Di grande successo è stata anche la settima Consulta che abbiamo celebrato a Brindisi a settembre del 2006 ospiti dell'Ordine forense presieduto dall'amico Augusto Conte, al quale vanno i nostri più vivi apprezzamenti per la squisita ospitalità e per la positiva organizzazione che ha permesso ai componenti dell'ASTAF ed ai nostri relatori e convenuti di trascorrere con interesse i tre giorni di permanenza. Il tema trattato "Medioevo o rinascimento nelle professioni. Formazione ed accesso. Numero chiuso: ipocrisia o realismo" ha rappresentato ancora una volta l'attualità di una problematica scottante, che ha fatto dire al Presidente della Cassa Maurizio de Tilla parole che ci entusiasmano: "Io direi che l'Astaf centra sempre gli argomenti. Da questi incontri qualcosa di nuovo scaturisce. Sull'inaugurazione dell'anno giudiziario l'Astaf è stata antesignana, poi c'è stata la riforma che ha accolto le proposte. Il tema di Brindisi è stato poi oggetto di approfondimento al congresso di Milano e di studio a Parma nei giorni scorsi su iniziativa delle Camere Civili e dove ancora una volta l'avvocatura è stata compatta nel riconoscere la complessità del proble-

ma dell'accesso e della formazione professionale. Nelle cartelline abbiamo inserito oltre le relazioni, la storia dell'Astaf, gli atti di Torino e quelli di Brindisi.

CONCLUSIONI. Penso di non aver altro da aggiungere. Questa è l'analisi di due anni di lavoro che il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Proviviri collegialmente han-

no portato avanti insieme a tutti Voi e che sottopongo alla vostra approvazione. Ringrazio gli amici del Consiglio e del Collegio dei Proviviri per avermi sostenuto nel biennio trascorso e per avermi sopportato anche quando diventavo assillante nel richiedere l'impossibile. I due organi statuari, infatti, hanno costituito una buona

squadra che ha favorito il realizzarsi di un programma impegnativo. Solamente grazie a tutti Voi l'ASTAF continua ad essere la voce del mondo giuridico - forense, contribuendo a fornire una immagine più vera e responsabile della Avvocatura nel nostro paese.

Unione Camere Civili

Unione Camere Civili

'Formazione e Accesso alla Professione Forense'.

Parma - 20/02/2006

Documento finale

Gli Avvocati italiani, riuniti in Parma per iniziativa dell'Unione Nazionale delle Camere Civili, al fine di definire i punti essenziali per un'efficace ed indifferibile riforma dell'accesso della professione, nell'ambito della riforma dell'ordinamento professionale forense:

- preso atto dei precedenti pronunciamenti sul tema; ed in particolare dei più recenti, assunti al Congresso Palermo del 2003, alla Conferenza Nazionale dell'Avvocatura di Napoli, aprile 2005, al Congresso Nazionale Forense di Milano del novembre 2005;
- preso altresì atto delle deliberazioni delle Associazioni Forensi;
- preso atto dell'articolato di riforma predisposto dal Consiglio Nazionale Forense nell'anno 2003 e delle modifiche ed integrazioni allo stesso recentemente apposte dall'Organismo Unitario dell'Avvocatura sulla scorta dei documenti richiamati;
- preso atto infine della relazione introduttiva e dell'articolato dibattuto odierno;

ribadiscono:

- 1) la necessità di un forte recupero e riaffermazione della deontologia professionale, impegnandosi a promuovere le più opportune iniziative in tal senso;
- 2) l'inadeguatezza attuale del percorso di accesso e di verifica finale, che non garantisce l'effettiva preparazione tecnico-professionale;
- 3) l'ineludibilità di garantire che l'esercizio della delicata funzione di rango costituzionale della difesa sia affidata a soggetti di professionalità e capacità tecniche, certe, verificate e costantemente aggiornate;
- 4) la necessità che i percorsi di formazione del difensore vedano l'intervento economico dello Stato e degli Enti territoriali, anche con la previsione di incentivi e agevolazioni sul piano fiscale;
- 5) la necessità, altresì, di prevedere che alla iscrizione all'Albo professionale debba

corrispondere la contestuale iscrizione alla Cassa di Previdenza Forense; confermano quali elementi cardine della riforma dell'accesso alla professione forense i seguenti:

I) fase universitaria:

- maggiore interazione e raccordo del mondo forense con le facoltà di giurisprudenza;
- previsione di un numero programmato per l'accesso al quadriennio della laurea magistrale;

II) formazione post-laurea obbligatoria:

- valorizzazione delle scuole forensi e frequenza obbligatoria delle stesse;
- in via subordinata prevedere che il primo anno possa essere svolto anche presso le SPL Bassanini, sempre con un secondo anno presso le scuole forensi;
- preselezione attitudinale orientativa per l'accesso alle scuole;
- verifiche periodiche semestrali che siano condizione per il prosieguo del percorso;
- esame finale sdrammatizzato e punto culminante di un percorso di reale verifica;
- finanziamento delle scuole forensi anche a carico pubblico;
- coinvolgimento pieno nei percorsi di formazione delle Associazioni forensi e riconoscimento della loro autonomia a riguardo, nel rispetto del principio della pluralità dell'offerta formativa;

III) tirocinio:

- pratica forense ineliminabile, di durata biennale, da svolgersi con modalità che consentano la frequenza della scuola;
- rafforzamento, anche sotto il profilo deontologico, dell'obbligo del dominus di rendersi effettivo trasmettitore del sapere: e della identità professionale, sotto il profilo dell'apprendimento specialistico e casistico e sotto il profilo deontologico;
- esclusività della pratica e definizione delle incompatibilità; numero massimo di praticanti per ciascuno studio (2);
- dominus con adeguata esperienza professionale;

- attività sostitutiva e sotto la responsabilità del dominus;

- limite di durata al certificato di compiuta pratica;

- equo compenso del tirocinante, da prevedersi anche mediante ricorso a finanziamenti pubblici e con la previsione di incentivi e agevolazioni fiscali per i "dominus".

Conseguentemente, impegna le rappresentanze istituzionali politiche e associative, a procedere senza ritardo ed in costante sinergia, al perfezionamento degli articolati di riforma prodotti, al fine di rappresentare urgentemente alle future forze politiche di governo la piattaforma riformatrice condivisa dagli Avvocati italiani.

Dispone perciò che il presente documento, che rappresenta la tavola dei valori e principi condivisi dalla maggioranza degli Avvocati italiani, sia inviato ai responsabili giustizia e professioni di tutte le forze politiche affinché lo pongano a confronto con i programmi già elaborati al fine di apportare agli stessi gli opportuni perfezionamenti, in attesa di sottoporre loro l'articolato definitivo.

Parma, 20 febbraio 2006

Avv. Prof. Guldo Alpa

Avv. Giuseppe Eassu

Cassa Forense

OUA - Unione Nazionale Camere Civili

ANF - Unione Triveneta dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati

Unione Regionale Consigli Ordine Emilia Romagna

Consigli dell'Ordine di Bologna, Genova, Milano, Parma, Pisa, Roma, Taranto, Venezia.



**ASSOCIAZIONE SINDACALE AVVOCATI
DI BOLOGNA E DELL'EMILIA ROMAGNA**
ADERENTE ALLA A.N.F.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE

ORDINE AVVOCATI BOLOGNA	
DATA ARRIVO	25 MAG. 2006
PROT. N. 2606	
DATA PROT.	25 MAG. 2006

Preg.mo
Ordine degli Avvocati di Bologna
Palazzo di Giustizia
Piazza dei Tribunali n.4
40124 BOLOGNA

Bologna, 18 maggio 2006

Oggetto: comunicazione nuove cariche sociali 2006-2009

Preg.mi Presidente e Consiglieri,

con la presente comunico che l'Assemblea degli iscritti alla nostra Associazione, che si è tenuta in data 20 aprile scorso, ha confermato nella carica di Segretario la sottoscritta e i Vice nelle persone dei colleghi Simona Turrone e Gabriele Bordoni, mentre quale Tesoriere ha eletto il collega Piergiorgio Ognibene. Gli altri membri del Direttivo sono i colleghi Arguello Santiago, Berti Clara, Colliva Francesco, Delucca Giovanni, Lovato Alessandro, Lucente Rosa, Palombarini Sergio e Vancini Angiola.

Sono altresì orgogliosa di comunicare che il nostro collega Bruno Sazzini è stato eletto Segretario Nazionale dell'ANF e Rosa Lucente è entrata -a sua volta- nella segreteria nazionale. L'elezione di Sazzini rende merito all'impegno dallo stesso svolto da tanti anni anche a livello locale e sicuramente è un motivo di stima per il nostro Foro.

Nell'augurarmi che la nostra proficua collaborazione possa continuare anche per il mio prossimo mandato, colgo l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

Lorenza Bond

Via Garibaldi 7 - 40124 Bologna - tel./fax 051.33.00.96
e-mail: bologna.anf@libero.it

In memoria di Floriano Cioffi

Ci sono persone che, al di là del valore personale, dei meriti professionali o delle medaglie conseguite sul campo, dopo la morte sfumano presto nella nostra memoria. Ed è, questa, la maggioranza dei casi, dovendoci arrendere all'idea di un ciclo in cui nessuno di noi è insostituibile e che costituisce, anzi, dono prezioso di Dio quello per cui la nuova vita che si affaccia prevale sul lutto.

Ma ci sono anche figure che non ci abbandonano, starei per dire che ci seguitano, nel senso più profondo ed acuto del verbo: queste rare persone continuano ad accompagnarci, nonostante la loro assenza fisica, pulsano al nostro fianco come se la morte non le avesse riguardate.

E' cosa strana quella di cui sto parlando, nel richiamarmi al nome di Floriano: cosa strana e tuttavia ben nota ai cultori della poesia. Essi sanno bene che proprio qui si cela l'ineffabile specificità del fenomeno artistico: in quella particolare tela, od in quel marmo battuto da mano dell'uomo, od in quella frase musicale - ogni parola al posto giusto, diceva Eliot, e al ritmo giusto - è inscritto il segreto della distinzione tra ciò che è destinato a svanire nel tempo e ciò che permane.

La leggerezza: ecco un primo tratto che non può scomparire della figura di Floriano Cioffi. Ricordo il suo conversare amabile e ironico, la sua attitudine al consiglio amichevole, sempre raffinato e distante; e ricordo, in particolare, quei deliziosi raccontini che ci inviava come strenna natalizia o per altra ricorrenza che riguardasse la persona (giuridica, poco importa) a lui più cara di ogni altra, naturalmente dopo Liliana: la Fondazione Giacomo Venezian. Quei raccontini costituiscono, a mio parere, un vero e proprio tesoro letterario che occorrerà raccogliere e pubblicare, perchè essi davvero lo meritano per la ricchezza morale e la eleganza formale che li contraddistinguono.

In analogia, penso alle due farfalle di una tela del 1890 di van Gogh, esposta sino a pochi giorni fa a Brescia: sono farfalline che qualunque bambino potrebbe pittare sul suo quaderno di scuola, e pur tuttavia sono quelle, quelle e solo quelle che la nostra coscienza raccoglie e gelosamente custodisce, impedendone l'oblio.

Leggerezza come sinonimo di umiltà. Oggi si guarda spesso all'umiltà come ad una forma di debolezza. Il ricordo di Floriano conferma quanto grave sia questo errore. Floriano era umile per natura, come gli uomini di vera e sicura fede; ma proprio per questo esprimeva energia, vigoria, autentica forza intellettuale e morale. Non aveva mezze misure, un po' di qua e un po' di là, non era disposto ad appartenenze consortili, non cedeva alla convenienza delle mediazioni.

E poi, pure essa indimenticabile, quella sua, tutta sua propria professionalità. Ricordo di averlo personalmente sentito più volte consigliare ai clienti di non intraprendere azioni giudiziarie, e ciò non solo quando comprendeva che questi erano dalla parte del torto, ma anche quando temeva che le lentezze congenite degli apparati giudiziari o la difficoltà del fare emergere un degno supporto probatorio a sostegno delle ragioni dei propri patrocinati gettassero ombre sulla convenienza della causa. Può sembrare poca casa, ma rispetto a quanto accade oggi - in un mondo forense fatto di astuzie ed espedienti, ove i giovani avvocati paiono educati a consigliare l'agone giudiziario anche a clienti dubbiosi - si tratta di un grande insegnamento, di una memoria indelebile di cui dovremo continuare ad essere grati a Floriano. E', questa, la stessa lezione che Piero Calamandrei impartiva nell'Elogio dei giudici scritto da un avvocato, laddove scriveva che proprio per questo l'avvocato è il primo, più importante ausiliario del magistrato nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali.

Cosa poi fosse un giornalista, nemmeno l'Avv. Cioffi sapeva. Perchè riteneva che far parola di una sua causa ad una fonte della pubblica informazione costituisse grave mancanza di riguardo verso il giudice e, quanto al cliente, tradimento del mandato difensivo.

Al passare degli anni, negli ultimi tempi, Floriano manifestava una stanchezza, ma forse meglio è dirsi una difficoltà a comporsi con i tempi in cui viviamo. Anche di questa per lui dolorosa indicazione gli siamo grati: perchè la fretta, l'incuria, il chiasso, la superficialità che connotano l'esistenza dell'uomo contemporaneo, nell'età del dominio della tecnica, ci appaiono sempre di più come cattiva spendita del tempo avuto in dono.

Ciao Floriano. La permanenza delle alte memorie, evocate dal tuo nome, ha forse a che fare - lo si dica con animo sereno, come Tu avresti gradito, senza sconfinare nella retorica - con la adolescente, ma proprio per questo inesauribile lievità delle farfalle di Van Gogh.

A) CASI DI NON LUOGO A PROVVEDERE E ARCHIVIAZIONE: (periodo dal 1° aprile 2005 al 31 maggio 2005)

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla "segnalazione" del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di * nei confronti dell'avv. * e dell'avv. * del Foro di *, trasmesso a questo Consiglio, per quanto di competenza, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di *. All'esito del riferimento, il Consiglio:

premesse

- che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di *, con delibera in data 13 ottobre 2004, ha disposto la archiviazione di procedimento nei confronti dell'avv. * e dell'avv. * del Foro di *, che era stato radicato a seguito di esposto presentato nei confronti degli stessi dall'avv. * e dall'avv. *;

- che con lo stesso provvedimento di archiviazione il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di *, *"considerata la manifesta infondatezza dell'esposto di cui sopra, non potendosi escludere una strumentalità dello stesso o comunque una ritorsione nei confronti degli avv.ti * e * che potrebbe costituire violazione dei doveri di lealtà, correttezza e verità"*, deliberava la trasmissione degli atti al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di * per quanto di sua competenza;

- che con delibera 17 novembre 2004 il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di *, ritenuto di non potere pronunciarsi in merito essendo l'avv. * componente del Consiglio, disponeva la trasmissione del fascicolo all'Ordine Forense di Bologna;

- tutto quanto premesso,

osserva:

Rilevato preliminarmente come l'Ordine Forense di *, ritenuto che fosse necessaria una valutazione del comportamento degli avv.ti * e * sotto il profilo deontologico, avrebbe potuto, o dovuto, trattenere avanti a sé il procedimento, essendo certamente competente per territorio in quanto l'esposto in oggetto era stato a suo tempo presentato presso il detto Ordine, questo Consiglio ritiene che il comportamento tenuto dagli avv.ti * e *, nell'aver presentato l'esposto 22 giugno 2004 nei confronti degli avv.ti * e * del Foro di *, si appalesi esente da qualsivoglia rilievo di carattere deontologico.

Si prescinde, ovviamente, da ogni valutazione circa la fondatezza o meno delle doglianze dagli stessi mosse nei confronti dei due colleghi del Foro di *, perchè tale giudizio era riservato, ed è stato espresso, dal Consiglio dell'Ordine Forense di *. In questa sede si richiede la valutazione della eventuale violazione dei principi di lealtà, correttezza e verità, che la presentazione dell'esposto, con specifico riferimento al suo contenuto, possa avere comportato. Dovendosi escludere, in linea di principio, per ragioni di fin troppo chiara evidenza, che il solo fatto della presentazione, nei confronti di un collega, di un esposto che sia poi archiviato, possa integrare la detta violazione, si tratta di verificare se, nei singoli casi, l'esposto possa contenere il riferimento a circostanze e fatti che siano poi stati accertati come mai verificatisi, o che, se pur corrispondenti alla realtà, siano così lontani da ipotesi deontologicamente rilevanti, da dovere indurre la convinzione che il ricorso al Consiglio Forense, nella assoluta carenza di ogni possibile fondamento che lo giustifichi, abbia avuto carattere meramente "strumentale" e/o "finalità ritorsive". Ora, questo Consiglio non ravvisa, nell'esposto presentato dagli avv.ti * e *, alcuno degli aspetti sopra richiamati, in quanto:

a) nello stesso sono riferiti fatti veri (l'unica affermazione pretesamente non veritiera circa la circostanza che l'avv. * non avesse mai effettuato alcuna telefonata alla collega * si spiega con il rilievo che tale affermazione è contenuta nell'esposto datato 22 giugno 2004, e spedito il 23 giugno 2004, e cioè prima della telefonata dell'avv. * che intervenne nella serata dello stesso 23 giugno 2004);

b) i fatti riferiti dagli esponenti sono tali da potere rientrare in previsioni che il codice deontologico forense prende in esame in tema di rapporti fra colleghi: non certamente per il fatto di avere dato corso ad azione legale nei confronti di un collega, che rappresenta diritto doverosamente e fondatamente riconosciuto, ma in ordine a tempi e modalità attraverso cui tale azione sia stata esperita, e tenendo conto della particolarità dei rapporti fra i colleghi interessati.

A nulla rileva, sotto tale profilo, che le doglianze mosse dagli esponenti siano poi state ritenute infondate dall'Organo Giudicante, il quale ha ritenuto del tutto legittimo il comportamento dell'avv. *, condividendo e facendo proprie le argomentazioni dallo stesso svolte. Ma questo è "merito", e sul "merito" dell'esposto questo Consiglio, come già sottolineato, non può, nè deve interferire. Ciò che questo Consiglio intende affermare è che, nella vicenda che qui interessa, la presentazione dell'esposto deve considerarsi legittima, e non meritava, come non merita, quel giudizio di "manifesta infondatezza" che il Consiglio Forense di * ha posto a fondamento della propria decisione di richiedere la valutazione dei rilievi di carattere deontologico che la condotta tenuta dai due esponenti possa avere integrato.

La decisione assunta dal Consiglio Forense di *, sotto lo specifico profilo, può allora trovare una sua motivazione nella "sorta di confusione" che connota, ad un certo punto, la parte motiva del provvedimento, fra principi di comportamento contenuti nella legge professionale del 1933 e disposizioni facenti parte del codice deontologico del 1997.

Correttamente, al punto n. 6 della motivazione, e con specifico riferimento alla posizione dell'avv. *, il Collegio Giudicante afferma che "secondo gli esponenti, la condotta di quest'ultimo iscritto (l'avv. *) sarebbe censurabile ex artt. 12 e 38 L.P.". Può anche accettarsi, come affermato dal Consiglio Forense di *, che i rilievi mossi dagli esponenti potessero, e possano, essere esaminati anche alla luce dei principi contenuti nel codice deontologico forense. Ma appare veramente azzardato, come ha poi fatto il Collegio Giudicante, operare un completo travisamento, sul punto, del contenuto dell'esposto, addebitando agli esponenti ciò che gli stessi non hanno mai inteso affermare.

E invece proprio così deve interpretarsi il percorso motivazionale del provvedimento di archiviazione dell'esposto, là dove, con una disinvoltura che non si può condividere, sostituisce il testo dell'art. 12 della legge professionale con il disposto dell'art. 12 del codice deontologico, e svolge convincenti e ampie argomentazioni per sostenere che era assolutamente infondato qualsiasi rilievo (che mai gli esponenti avevano avanzato!) circa la mancanza, da parte dell'avv. *, della necessaria competenza ad assumere la difesa del collega avv. * nella causa di successione da promuovere nei confronti della sorella.

E' vero che, in tema di procedimenti disciplinari, il Collegio Giudicante non può sentirsi rigidamente vincolato alle prospettazioni contenute nell'esposto circa i principi deontologici che si assume siano stati violati, ma non fino al punto di formulare proprie autonome ipotesi accusatorie, per porre poi a carico degli esponenti la loro assoluta infondatezza. E tale arbitrario mutamento delle ipotesi accusatorie, da parte del Consiglio Forense di *, è ancora più inspiegabile se si considera che una tale contestazione sul piano deontologico potrebbe comunque essere mossa solo dal cliente al proprio avvocato, e non certamente dalla controparte, come sarebbe invece avvenuto nel caso di specie.

Sta di fatto che l'errato convincimento che gli esponenti avessero inteso contestare tale del tutto infondata violazione deontologica (ed è giusto, come fa il Consiglio Forense di *, e come si difende lo stesso interessato, affermare a gran voce che l'avv. * aveva la necessaria competenza per affrontare una causa di successione), può avere maturato quella convinzione di "strumentalità" dell'esposto che il Consiglio dell'Ordine di * ha posto a fondamento della propria delibera. Ma, si ripete, una tale contestazione è del tutto estranea alla volontà dei due esponenti, i quali si sono riferiti, invece, in modo chiaro e non equivoco, ai doveri cui ogni avvocato è richiamato, nell'espletamento del mandato difensivo, dal disposto dell'art. 12 della legge professionale.

Sotto tale profilo, e per le argomentazioni già svolte, il "giudizio sulla infondatezza, nel merito, dell'esposto", che è stato espresso dal Consiglio Forense di *, non può comportare, come necessaria conseguenza, la "rilevanza deontologica" del solo fatto della sua presentazione, che questo Consiglio ritiene, invece, come già si è argomentato, del tutto legittima.

P.Q.M.

delibera non luogo a provvedere sull'esposto, per assoluta carenza di qualsivoglia rilievo di carattere deontologico nella condotta tenuta dall'avv. * e dall'avv. *.

(adunanza del 4 aprile 2005)

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sull'esposto presentato dagli avv. ti * e * nei confronti dell'avv. *, Presidente del Consiglio Forense di *, trasmesso dall'Ordine di * a codesto Consiglio. All'esito del riferimento, il Consiglio:

premesse:

- che con lettera in data 13 novembre 2000 il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di * ha trasmesso a questo Consiglio, come da delibera consiliare 12 ottobre 2000, gli atti relativi all'esposto presentato dall'avv. * nei confronti dell'avv. *, Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di *, e alla comunicazione effettuata a verbale dall'avv. * circa la sua volontà di presentare alla Procura della Repubblica di * atto di querela nei confronti dell'avv. *;

- che con la delibera 12 ottobre 2000 il Consiglio dell'Ordine di * ha chiesto che questo Consiglio valutasse anche il comportamento tenuto, in occasione dei fatti in oggetto, dall'avv. *;

- tutto quanto premesso,

osserva:

La vicenda oggetto del presente procedimento trae origine da un "intervento" dell'avv. *, pubblicato il giorno 5 ottobre 2000 sui quotidiani "e", nel quale lo stesso manifestava giudizio critico sui comportamenti di quegli avvocati che, scendendo a interessi compromessi, informavano i giornalisti delle "disgrazie dei propri clienti" per ottenere pubblicità, che l'estensore della "lettera" qualificava con espressioni quali "avvocati mercanti nel tempio ... effetto fotoromanzo che certi folcloristici personaggi spargono nelle rispettive categorie ... minoranza agguerrita e cialtrona di avvocati ... in ridicole esibizioni ... scambio di cortesie interessate

fra giornalisti ed avvocati ... avvocati commercianti" e altre simili. L'avv. *, reputando ingiustificato ed inopportuno l'intervento del Presidente, che aveva pubblicamente biasimato una certa "categoria" di avvocati, preannunciando anche iniziative sul piano disciplinare, e ritenendo che fra gli avvocati, nei cui confronti si erano rivolti gli "strali" dell'avv. *, fosse facilmente identificabile la sua persona, per lo specifico riferimento ad un fatto di cronaca, da poco tempo verificatosi, nel quale era stata più volte richiamata sulla stampa la sua figura di difensore dell'indagato, rendeva nota la sua volontà di presentare, come poi effettivamente fece, atto di querela nei confronti dell'avv. * per il reato di diffamazione a mezzo stampa, e presentava poi, in data 12 ottobre 2000, esposto a carico dell'avv. *, assumendo che il comportamento dello stesso avrebbe violato gli artt. 20, 22 e 29, 1° capoverso, del codice deontologico forense. L'avv. * si doleva altresì del fatto che l'avv. *, nell'iter logico delle sue argomentazioni, avesse fatto riferimento solo al secondo capoverso dell'art. 18 del codice deontologico, tralasciando di riportare il disposto del primo capoverso, secondo cui "il difensore, con il consenso del proprio assistito e nell'interesse dello stesso, può fornire notizie agli organi di stampa, che non siano coperte dal segreto di indagine". E analoga volontà di presentare atto di querela fu preannunciata, e fu poi attuata, dall'avv. *.

La avvenuta presentazione della querela impone valutazione sotto il profilo deontologico anche rispetto a questo fatto specifico. Così esposti i fatti in oggetto, questo Consiglio ritiene:

- a) che nessun rilievo deontologico possa essere mosso al comportamento tenuto dall'avv. *;
- b) che nessun elemento disciplinarmente rilevante sia da ravvisare nel comportamento tenuto dall'avv. *.

Devesi, preliminarmente, rilevare come l'avv. *, pur qualificandosi come Presidente dell'Ordine degli Avvocati di *, ebbe a specificare che interveniva, nella occasione, a titolo personale; e tale precisazione consente di escludere qualsiasi rilievo alla mancanza di specifica delibera, e conseguente autorizzazione, da parte del Consiglio.

Tanto chiarito, è convincimento di questo Consiglio che sia consentito a chi rappresenta la classe forense in un determinato contesto sociale di potere intervenire pubblicamente per sottolineare aspetti particolari del rapporto fra la classe forense e la comunità civile, che si presenta di estrema importanza, e di grande delicatezza, per la fondamentale funzione della tutela dei diritti dei cittadini che l'avvocato esercita, in adempimento dello specifico dettato costituzionale; e che lo possa fare a condizione del pieno rispetto di quella riservatezza che escluda, come lo è stato nel caso di specie, il riferimento diretto ed esplicito a singoli avvocati ed a specifici episodi. Si intende in sostanza riconoscere la legittimazione del Presidente dell'Ordine Forense a intervenire sui temi sempre così delicati dell'etica professionale, purchè tali interventi escludano attacchi personali diretti alla sfera privata del singolo iscritto.

Nella fattispecie, il riferimento alla persona singola è escluso, attesa la genericità delle affermazioni riguardanti alcuni episodi di cronaca, e considerato, per quanto riguarda il fatto al quale era interessata l'avv. *, il lasso di tempo che era trascorso dalla verifica dell'episodio. Se si considera la rapidità e la caducità dell'informazione quotidiana giornalistica appare fondato ritenere che la generalità dei lettori non potesse essere in grado di riconoscere ed individuare la collega che era stata indicata quale difensore della persona coinvolta in quell'episodio delittuoso.

Tali affermazioni di principio fanno salva, ovviamente, la necessità di ogni opportuna valutazione, che, quanto alla forma, alle modalità e ai toni di tali interventi, tenga conto del contesto sociale, e di particolari situazioni locali. Tanto considerato, è parere di questo Consiglio che, nel caso di specie, eventuali doglianze e giudizi critici potessero attenersi a criteri di "opportunità", ma non potessero, come non possono, attingere la sfera dei principi di carattere deontologico. Non sarà poi fuori luogo sottolineare come l'Autorità Giudiziaria abbia disposto la archiviazione dei procedimenti penali radicati a seguito dei due atti di querela presentati dagli avv. ti * e * nei confronti dell'avv. *, per infondatezza della notizia di reato.

Per quanto attiene al comportamento dell'avv. *, dovendosi escludere, in linea di principio, per ragioni di fin troppo chiara evidenza, che il solo fatto della presentazione, nei confronti di un collega, di un esposto che sia poi archiviato, possa integrare la violazione dei doveri di probità, lealtà e correttezza, si tratta di verificare se, nei singoli casi, l'esposto contenga il riferimento a circostanze e fatti che siano poi stati accertati come non veritieri, o che, se pur corrispondenti alla realtà, siano così lontani da ipotesi deontologicamente rilevanti da dovere indurre la convinzione che il ricorso al Consiglio Forense, nella assoluta carenza di ogni possibile fondamento che lo giustificasse, abbia avuto carattere meramente "strumentale" e/o finalità "ritorsive". Nessuna di tali ipotesi ricorre, a giudizio di questo Consiglio, nella fattispecie.

P.Q.M.

il Consiglio delibera:

- a) non luogo a provvedere sugli esposti degli avv. ti * e *, in ordine alla condotta dell'avv. *, per mancanza di elementi di rilevanza disciplinare;
- b) non luogo a provvedere sulla segnalazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di *, in ordine alla condotta tenuta dall'avv. *, per mancanza di elementi di rilevanza disciplinare.

(adunanza del 13 aprile 2005)

Riferisce il Consigliere avv. Giovanni Berti Arnoaldi sulla segnalazione pervenuta dal Giudice di Pace di Bologna nei confronti dell'avv. *. Il Consiglio, udita la relazione, ritenuto:

- che la segnalazione riguarda la mancata partecipazione dell'avv. * a due udienze del procedimento penale n. *;

- che l'avv. *, interrogato dal Consigliere relatore, ha riferito di avere conferito procura ad altro difensore, da intendersi come estesa all'intero procedimento e non alla singola udienza del 15 aprile 2004, alla quale l'avv. * venne effettivamente sostituito;

- che la delega in questione, di cui l'Ufficio del Giudice di Pace di Bologna, a richiesta del Consiglio, ha fornito copia, non chiarisce se essa sia stata conferita per la sostituzione alla singola udienza oppure nell'intero procedimento;

- che, in un tale contesto, si ritiene che la delega debba effettivamente intendersi, ai sensi dell'art. 102 c.p.p. (così come modificato dalla legge n. 60/2001), riferita all'intero procedimento, e non alla singola udienza;

- che, pertanto, non si ravvedono nella fattispecie elementi di rilievo disciplinare;

P.Q.M.

delibera non avere luogo a provvedere sulla segnalazione, in assenza di rilievi di natura disciplinare.

(adunanza del 23 maggio 2005)

Riferisce il Consigliere avv. Claudio Cristoni sulla segnalazione pervenuta dal Tribunale di * nei confronti dell'avv. *. Il Consiglio,

- vista la segnalazione del Tribunale di * concernente l'avv. * e i relativi allegati;

- esaminate le controdeduzioni presentate dall'interessato e le relative produzioni;

- preso atto che l'avv. * ha ammesso di aver effettivamente esibito all'udienza del 6 maggio 2004 una delega a sostituire il difensore avv. * non in originale ma in semplice minuta;

- considerato che è pacifico che l'avv. * si presentò all'udienza in questione su delega dell'avv. *, come è attestato dalla comunicazione sottoscritta dalla stessa datata 8 aprile 2005;

- ritenuto che la esibizione in udienza della bozza anziché dell'originale della delega ha comunque rappresentato una situazione corrispondente a quella reale, e pertanto non costituisce elemento rilevante sul piano disciplinare,

P.Q.M.

delibera non avere luogo a provvedere sulla segnalazione, in assenza di rilievi di natura disciplinare.

(delibera del 23 maggio 2005)

Riferisce il Consigliere relatore avv. Claudio Cristoni sull'esposto presentato dall'ing. * nei confronti dell'avv. *. Il Consiglio, esaminate le memorie e i documenti depositati, e considerato

- che in data 9 ottobre 2003 l'avv. * otteneva dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna l'opinamento per un compenso di €19.068,52 relativo all'attività prestata in una causa civile iniziata nel 1993 e conclusa con sentenza n. * in data 14 marzo 2003, e in un giudizio davanti al T.A.R. nonché all'attività connessa a dette cause;

- che l'ing. *, che aveva versato nel corso dei primi anni acconti per €4.100,00 si accordò per il pagamento di €10.000,00 a saldo e stralcio della parcella, con assegno datato 25 novembre 2003;

- che con riferimento alla suddetta parcella l'esponente muove lagnanze circa il comportamento tenuto dall'avv. * nell'espletamento dell'incarico professionale, lagnanze che si possono così sintetizzare:

a) la materia del contendere nella causa civile era limitata all'importo di circa lire 40.000.000 che l'ing. * aveva chiesto quale sconto sul prezzo al venditore del suo appartamento per vizi riscontrati. A seguito delle iniziali indecisioni dell'avv. * nel promuovere la relativa causa, la controparte promosse per prima una causa di risoluzione del contratto per inadempimento, con conseguente aumento del valore della causa e delle spese di giustizia;

b) la trascrizione della sentenza che ha disposto il trasferimento dell'immobile ha richiesto spese aggiuntive dovute ad erronea indicazione dei dati catastali in causa, così come l'attività stragiudiziale presso l'Ufficio Entrate per far conseguire il beneficio della "prima casa" in sede di registrazione della sentenza fu dovuta al fatto che il suddetto beneficio non era stato menzionato in causa;

c) il ricorso al T.A.R. per l'impugnazione dell'ordine di demolizione di un'antenna per radioamatori è stato solo firmato dall'avv. *, essendo stato redatto da terzi;

d) l'avv. * non ha compensato il proprio credito con quello maturato a sua volta dall'ing. * nei suoi confronti per prestazioni professionali di natura informatica;

ritenuto

- che, per quanto concerne le doglianze *sub a)*, nessun profilo di ordine deontologico è ravvisabile nei confronti dell'avv. *. L'aumento del valore della causa e delle conseguenti spese di lite è stato determinato dal fatto che il mediatore, non condividendo la richiesta di sconto avanzata dal compratore, ha introdotto la domanda di risoluzione giudiziale del contratto. Nessuna rilevanza ha poi la circostanza che la causa fu introdotta con citazione della controparte, dal momento che, se anche fosse partito per primo il compratore, la domanda di risoluzione sarebbe comunque entrata in via riconvenzionale a far parte della causa e a determinare il relativo valore. Con lettera del 15 ottobre 1994, peraltro, l'avv. * all'inizio della causa consigliò il cliente di chiudere transattivamente la controversia accettando lo sconto di lire 10.000.000 offerto da controparte e sconsigliando dal proseguire la causa. E' evidente quindi che la aggravata alea processuale è stata consapevolmente

assunta dal cliente e non è ascrivibile al comportamento dell'avvocato;

- che nessun addebito di ordine disciplinare è ravvisabile neppure in relazione alle doglianze *sub b)*. La mancata indicazione negli atti di causa della variazione catastale relativa all'immobile intervenuta in corso di causa e della richiesta di beneficio fiscale per "prima casa" non hanno determinato alcuna menomazione del diritto del cliente, essendo espressamente prevista dalle norme e dalla prassi la possibilità di regolarizzazione, nè hanno comportato aggravii abnormi. In particolare, per quanto riguarda il beneficio "prima casa", questo non era menzionato nel preliminare, onde l'avvocato, senza espressa richiesta del cliente, non avrebbe potuto indicarlo negli atti di causa;

- che, per quanto riguarda il punto *sub c)*, va rilevato che il ricorso al T.A.R., essendo sottoscritto dall'avv. *, deve essere necessariamente a lui riferito onde era giustificata la sua richiesta di compenso. Nè d'altra parte è stato dedotto che per tale ricorso il cliente abbia dovuto corrispondere un compenso anche a terzi;

- che nessun rilievo hanno poi in questa sede l'eventuale mancata compensazione per debiti che l'avv. * avrebbe contratto nei confronti dell'ing. *, attenendo tale questione a rapporti estranei all'incarico professionale che è oggetto dell'esposto;

- che allo stesso modo non hanno rilievo in questa sede le contestazioni mossesi reciprocamente dalle parti davanti all'autorità giudiziaria con riguardo a fatti estranei e ulteriori rispetto al rapporto professionale oggetto dell'esposto, che le parti hanno dedotto negli atti difensivi via via allegati al fascicolo;

P.Q.M.

delibera non aver luogo a provvedere sull'esposto, in totale assenza di elementi di rilevanza disciplinare.

(delibera del 23 maggio 2005)

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sul procedimento promosso in esecuzione di provvedimento del G.I.P. del Tribunale di * che, disponendo, con decreto emesso in data 2 dicembre 2004, la archiviazione di procedimento penale radicato nei confronti dell'avv. * del Foro di * a seguito di denuncia-querela, per il reato di tentata truffa, presentata dai sigg.ri * e *, ordinava la trasmissione di copia degli atti al Consiglio dell'Ordine Forense di *, "per le valutazioni di competenza".

Poichè la decisione del G.I.P., che aveva recepito specifica richiesta del Pubblico Ministero, comportava la valutazione sotto il profilo deontologico anche della condotta del Presidente dell'Ordine avv. *, il Consiglio Forense di *, ritenendo, doverosamente, di non potere pronunciarsi sull'operato posto in essere dal proprio Presidente, nella sua specifica veste, disponeva la trasmissione del fascicolo a questo Consiglio.

All'esito del riferimento, il Consiglio:

premesse:

- che il sig. *, e il figlio *, erano stati assistiti dall'avv. * del Foro di * in causa civile avanti il Tribunale di * - Sezione Distaccata di *, promossa, con richiesta di risarcimento danni, dai famigliari di *, il quale, trasportato sul ciclomotore di proprietà del sig. * e condotto dal figlio minore *, era deceduto a seguito di incidente stradale nel quale il detto ciclomotore era rimasto coinvolto;

- che, conclusasi la causa con sentenza che aveva escluso qualsiasi onere economico a carico dei predetti, i sigg.ri * si erano rivolti al Consiglio Forense di * per richiedere parere di congruità sulla parcella dell'avv. *, dagli stessi ritenuta assolutamente eccessiva;

- che il Presidente dell'Ordine Forense di * aveva comunicato, con lettera 29 ottobre 2003, che il Consiglio dell'Ordine, sulla base di specifico dettato normativo, non poteva rilasciare parere di congruità su proposta di nota non ancora presentata per l'opinamento;

- che, essendo poi stata presentata la parcella per l'opinamento da parte dell'avv. *, il Presidente dell'Ordine aveva convocato i sigg.ri * al Consiglio dell'Ordine il giorno 11 dicembre 2003, per esperire tentativo di conciliazione;

- che nel corso di tale incontro, al quale erano presenti, oltre al Presidente avv. * e ai sigg.ri *, l'avv. * e il Consigliere dell'Ordine avv. *, l'avv. *, secondo quanto riferito nella querela sporta dai sigg.ri * in data 18 dicembre 2003 nei confronti dell'avv. *, avrebbe pronunciato frasi volte, con tono minaccioso, ad intimorire gli stessi per indurli a versare quanto richiesto dal loro legale, al fine di evitare il rischio di "pagare altri soldi" e di "essere denunciati";

- che il procedimento penale radicato nei confronti dell'avv. * veniva archiviato dal G.I.P. del Tribunale di * con decreto in data 2 dicembre 2004, in quanto difettava "l'elemento della prospettazione della minaccia idonea a coartare la volontà dei debitori" al fine di ottenere il pagamento della parcella;

- che il G.I.P., in conformità alla richiesta del P.M., il quale, nel riconoscere la insussistenza di ipotesi di reati, aveva tuttavia ritenuto opportuno richiedere che gli atti fossero trasmessi al Consiglio dell'Ordine Forense, per la valutazione sotto il profilo disciplinare delle condotte degli avv. ti * e *, disponeva la detta trasmissione;

- tutto quanto premesso, il Consiglio

osserva:

La decisione del G.I.P. del Tribunale di *, sotto lo specifico profilo del "difetto dell'elemento della prospettazione della minaccia", consente a questo Consiglio di ritenere accertato che l'avv. * non si sia espresso, nel corso dell'incontro svoltosi l'11 dicembre 2003 presso il Consiglio Forense di *, nelle forme e nei toni riportati dai sigg.ri * nella denuncia, che, presentata nei confronti dell'avv. *, poteva riguardare anche la condotta dell'avv. *, in quanto trovava le sue motivazioni nell'incontro svoltosi al Consiglio dell'Ordine di * l'11 dicembre 2003, che era stato

promosso dall'avv. * e nel quale lo stesso aveva avuto attiva partecipazione.

Non si può allora non maturare la convinzione che la detta denuncia sia stata determinata dal fraintendimento di alcune espressioni usate nella circostanza dal Presidente dell'Ordine; fraintendimento reso ancora più palese dalla "assurdità" delle minacce pretesamente ricevute. Si richiama, al riguardo, la stessa motivazione, puntuale e convincente, con cui il P.M. ha richiesto in data 3 agosto 2004 la archiviazione del procedimento penale, nella parte in cui viene sottolineato come la *"non meglio precisata denuncia"*, cui facevano riferimento i sig.ri * nella querela sporta, doveva essere intesa come una possibile lite in sede civile, e che pertanto l'elemento della coartazione si era esaurito nella prospettazione della volontà di agire in sede giurisdizionale, ricorrendo al giudice.

E l'evidente travisamento del contenuto e dei toni dell'incontro dell'11 dicembre 2003, che consente di fornire spiegazione a tutto il successivo comportamento del sig. *, arrivato fino alla presentazione della denuncia nei confronti del proprio legale, riesce più facilmente comprensibile se si considera l'ostile atteggiamento che il sig. * (padre) aveva assunto nei confronti del Consiglio, dal quale, a suo giudizio, non aveva ricevuto sufficiente appoggio rispetto alla contestazione delle richieste avanzate dal proprio legale. Tanto si evince dalle affermazioni contenute alla pagina 2 dell'atto di querela, là dove il sig. * afferma: *"sentendomi scaricato"* dall'Ordine degli Avvocati di *, con riferimento al fatto che gli era stato riferito come il Consiglio non potesse rilasciargli parere di congruità sulla parcella fino a che non fosse pervenuta richiesta di opinamento da parte del legale; e allorché definisce *"presunta"* la presentazione di nota di opinamento da parte dell'avv. *.

Con tali espressioni il sig. * manifesta in modo palese la sua insoddisfazione circa l'operato dell'Ordine, che, a suo parere ingiustamente, non aveva voluto aderire alla sua richiesta. Se questa è la esatta ricostruzione dell'incontro svoltosi al Consiglio Forense di * il giorno 11 dicembre 2003, e le motivazioni svolte e l'esito delle pronunce emesse dalla Autorità Giudiziaria Penale non possono che fornirvi decisivo conforto, si deve affermare che la condotta tenuta dall'avv. * appare pienamente giustificata, e dovuta, in relazione ai suoi compiti di Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di *, fra i quali vi è certamente, a mente dell'art. 14 della legge n. 1578/1933, quello di ricercare, ove possibile, la definizione, in via conciliativa, dei rapporti di carattere economico, fra l'avvocato e il cliente, in relazione alla attività professionale espletata.

Ed è del tutto legittimo che il Presidente del Consiglio Forense promuova, e abbia promosso nella occasione, un incontro fra le parti al fine di tentare la conciliazione, senza anticipare, come non è stata anticipata nella fattispecie, la valutazione sulla congruità della parcella, che spetta al Consiglio. Tale condotta tenuta dall'avv. * non può dunque dare adito ad alcun rilievo di carattere deontologico, e se ne deve affermare la piena e assoluta correttezza, corrispondendo al rispettoso adempimento dei doveri cui lo chiamava, e lo chiama, la pubblica funzione che lo stesso esercita.

P.Q.M.

il Consiglio delibera non aver luogo a provvedere sull'esposto, per la assoluta insussistenza di rilievi di carattere deontologico nella condotta tenuta dall'avv. *.

(delibera del 23 maggio 2005)

Riferisce il Consigliere avv. Guido Clausi-Schettini sull'esposto presentato dal dott. *, iscritto al Registro Praticanti dell'Ordine di *, nei confronti dell'avv. *, trasmesso a questo Consiglio dal Consiglio Forense di *, in quanto l'avv. *, nella pendenza dell'esposto, è stato eletto Consigliere dell'Ordine. All'esito del riferimento, il Consiglio

premesse:

- che in data 25 settembre 2003 il dott. * depositava al Presidente del Tribunale di * richiesta di *"accesso documenti"*, motivata con il *"diritto di difesa e sospetta violazione di norme penali"*, avente ad oggetto comportamento dell'avv. * del Foro di *, che si sarebbe posto in contrasto con i principi di correttezza e probità, nell'avere lo stesso redatto una scrittura privata nell'interesse del dott. * e dei sig.ri * e *, e nell'avere poi assunto la difesa di questi ultimi in causa civile radicata avanti il Tribunale di * nei confronti dell'esponente; e chiedeva di potere verificare se effettivamente l'avv. *, mentre patrocinava l'esponente e il sig. *, rappresentasse anche tale sig. * in causa civile nei confronti del sig. *;

- che il Presidente del Tribunale, non ritenendo di potere accogliere la domanda del dott. * quanto alla richiesta di *"accesso ai documenti"*, trasmetteva l'incartamento al Pubblico Ministero e al Presidente del Consiglio Forense di *, *"per quanto di rispettiva competenza"*;

- che in data 23 ottobre 2003 il dott. * presentava esposto al Consiglio Forense di * nei confronti dell'avv. *, riproponendo i rilievi già effettuati, sull'operato del legale, nella richiesta presentata al Presidente del Tribunale di *, ed aggiungendo che, in occasione della redazione della scrittura privata, avvenuta il 15 novembre 1999, aveva versato all'avv. * la somma di lire 250.000, a titolo di onorario, senza avere mai ricevuto, nonostante reiterate richieste, la relativa *"ricevuta fiscale"*;

- che con delibera in data 24 febbraio 2004 il Consiglio dell'Ordine Forense di *, rilevato che l'avv. * era stato eletto Consigliere dell'Ordine, disponeva di trasmettere il fascicolo a questo Consiglio, competente secondo la vigente normativa;

- tutto quanto premesso, il Consiglio

osserva:

L'esame degli esposti presentati dal dott. *, e della documentazione acquisita, e la valutazione delle risultanze istruttorie acquisite all'esito della relativa indagine, consentono di escludere qualsivoglia rilievo di carattere deontologico nella condotta tenuta dall'avv. *.

Ritiene questo Consiglio di dovere affrontare preliminarmente la problematica relativa alla doglianza avanzata dall'esponente circa situazione di incompatibilità e di conflitto d'interesse in cui si sarebbe trovato l'avv. *, in quanto sarebbe stato, contemporaneamente, da un lato il legale dell'esponente e del sig. *, e, dall'altro lato, il legale di tale sig. * in causa civile pendente avanti il Tribunale di * nei confronti dello stesso sig. *. A parte la constatazione che nessun elemento chiarificatore sugli aspetti sostanziali e processuali di tale ultima vicenda giudiziaria è stato apportato dall'esponente, resta assorbente la considerazione che vuole il solo sig. * legittimato, in ipotesi, a dolersi di un preteso non corretto comportamento, sotto tale specifico profilo, dell'avv. *, e non un terzo estraneo, come lo è, nella fattispecie, il dott. *. E nessuna doglianza è stata avanzata dal sig. *, ma anzi, lo stesso ha manifestato stima nei confronti dell'avv. *, e apprezzamento per la sua attività professionale.

Tanto chiarito, nessuno degli ulteriori rilievi mossi dall'esponente risulta fondato. Infatti:

a) all'atto della stesura della scrittura privata 15 novembre 1999, l'avv. * era il legale del sig. * (lo afferma quest'ultimo nella raccomandata pervenuta al Consiglio il 7 marzo 2005, nella parte ove si legge: *"Non c'era un rapporto professionale tra l'avv. * e il *"*); e la circostanza che la detta scrittura fosse stata redatta anche nell'interesse del dott. * non comportava l'esistenza, nè faceva sorgere, alcun rapporto professionale; nè lo determinava il fatto che, per la fiducia che entrambe le parti dimostrarono nei confronti dell'avv. *, lo stesso fosse stato, di comune accordo, officiato a conservare in deposito fiduciario gli effetti cambiari rilasciati, a garanzia, dal sig. * a favore del dott. *. In una tale situazione non può essere avanzato alcun rilievo di carattere deontologico all'avv. * se, successivamente, ritenne di patrocinare in causa civile il sig. *, dopo avere constatato come il dott. * avesse indebitamente posto all'incasso le cambiali rilasciate dal * a garanzia della somma di lire 15.000.000 occorrente per la "oblazione". Tale importo, infatti, non spettava più al dott. *, quanto meno in tale complessiva entità, avendo lo stesso scelto di definire il procedimento penale non più con la "oblazione", che avrebbe comportato, appunto, l'esborso di lire 15.000.000, ma con la soluzione del "patteggiamento" che prevedeva una ammenda dell'importo, ben inferiore, di lire 4.000.000;

b) quanto poi alla pretesa mancata fatturazione della somma di lire 250.000 che il dott. * avrebbe corrisposto all'avv. * per la sua quota di onorario in relazione alla redazione della scrittura privata 15 novembre 1999, non è stata acquisita alcuna prova al riguardo, che non siano le sole affermazioni del dott. *, assolutamente smentite dall'avv. *. Tale assoluto contrasto fra le opposte versioni riferite, al riguardo, dalle due parti, unito alla considerazione che la doglianza circa la mancata fatturazione sia stata avanzata dal dott. * a quasi quattro anni di distanza, induce il Consiglio a non ritenere provata la circostanza.

P.Q.M.

delibera l'archiviazione dell'esposto, per insussistenza di elementi di rilevanza disciplinare nella condotta tenuta dall'avv. *.

(delibera del 23 maggio 2005)

Riferisce il Consigliere relatore avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sulla segnalazione pervenuta dal Tribunale di * nei confronti dell'avv. *, per la mancata partecipazione all'udienza del 17 gennaio 2005 nel procedimento penale n. *, a carico del sig. * ed altri. Il Consiglio, udita la relazione e valutate le osservazioni scritte depositate dall'avv. *,

ritenuto

- che l'avv. * ha giustificato la mancata partecipazione all'udienza, nella veste di difensore di fiducia del sig. *, con il fatto che lo stesso le aveva dichiarato di non avere ricevuto la notifica della fissazione dell'udienza e, inoltre, con il fatto che il sig. * le aveva revocato l'incarico;

- che, in questa situazione, non si ravvisano estremi di rilevanza disciplinare, sebbene sarebbe certamente stato prudente, anche in ossequio al dettato dell'art. 107 c.p.p., che il difensore di fiducia comunicasse formalmente al Tribunale la intervenuta revoca del mandato;

valutato

- anche che non risultano ad oggi accertate, in capo all'avv. *, ingiustificate mancanze di partecipazione ad udienze e che quindi si tratta di prima segnalazione;

P.Q.M.

dispone non aver luogo a provvedere sull'esposto, in mancanza di elementi di rilevanza disciplinare, raccomandando comunque all'avv. * il puntuale adempimento degli obblighi del difensore.

(delibera del 30 maggio 2005)

B) SENTENZE DEPOSITATE:

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA
Presidente avv. Lucio Strazziari, relatore avv. Sandro Giacomelli

Viola i doveri di dignità e decoro e correttezza della professione forense l'avvocato che abbia accettato incarichi professionali senza svolgere alcuna concreta attività; abbia incassato per lo svolgimento di tali incarichi, in più volte, importi senza rilasciare regolari fatture; abbia più volte riferito al cliente di avere provveduto, contro il vero, al deposito di atti ovvero ad aver dato corso agli incombeni necessari nella pratica, e che la pratica stava seguendo l'iter normale; abbia assunto di avere emesso una fattura in realtà risultata essere mai stata emessa; abbia lasciato cadere in protesto più effetti cambiari senza onorarli neppure successivamente alle scadenze. Sanzione adeguata è la sospensione per cinque mesi.

. . .

DECISIONE

nei procedimenti disciplinari riuniti n. * e n. * nei confronti dell'avv. *, incolpato dei seguenti addebiti:

a) "essere venuto meno ai doveri di dignità, decoro e correttezza per avere accettato incarichi professionali dal sig. * senza svolgere alcuna concreta attività; per avere incassato per lo svolgimento di tali incarichi, in più volte, l'importo di lire 10.000.000 senza rilasciare regolari fatture.

In Bologna, dalla fine dell'anno 1995 al mese di settembre 1996";

b) "essere venuto meno ai doveri di dignità, decoro e correttezza per avere accettato incarico professionale dal sig. * di predisporre denuncia penale nei confronti di terze persone, senza mai concretamente espletare alcuna attività, nonostante i solleciti; per avere più volte riferito al cliente, e alla di lui moglie, di avere provveduto al deposito della denuncia in data 26 luglio 1996, e che la pratica stava seguendo l'iter normale; per avere incassato per tale presunta assistenza, in più volte, l'importo complessivo di lire 2.900.000 senza peraltro contestualmente consegnare al sig. * regolari fatture; per avere assunto di avere emesso fattura complessiva in data 26 maggio 1999 che il sig. * ha dichiarato di non avere mai ricevuto.

In Bologna, dall'anno 1995 al mese di marzo 1998";

c) "essere venuto meno ai doveri di dignità, decoro e correttezza:

1) per avere accettato incarichi professionali dalla signora *, senza mai svolgere alcuna concreta attività, pur riferendo di avere dato corso agli incombeni necessari nella pratica di adozione della sig.ra *, e nel contenzioso apertosi a seguito del decesso della sig.ra *, madre della sig.ra *, tra questa, quale erede, e l'I.A.C.P.;

2) per avere incassato, a fronte del conferimento di tali incarichi, in più volte, l'importo di lire 2.500.000 a titolo di fondo spese, senza avere mai rilasciato regolari fatture.

In Bologna dal 1997 al maggio 1999";

d) "essere venuto meno ai doveri di dignità, decoro e correttezza:

1) per avere accettato incarichi professionali dalla sig.ra *, senza mai svolgere alcuna concreta attività nonostante i ripetuti solleciti, con ciò causando danni economici di notevole entità alla cliente;

2) per avere incassato, a fronte del conferimento di tale incarico, in più volte, l'importo di lire 5.400.000 senza avere mai rilasciato regolari fatture.

In Bologna tra il maggio 1999 e il marzo 2000";

e) "essere venuto meno ai doveri di dignità e decoro professionale per avere lasciato cadere in protesto effetti cambiari rilasciati in favore di * con scadenze al 30 marzo-30 aprile-30 maggio-30 giugno-30 luglio-30 agosto 2000 e non averli neppure successivamente onorati.

In Bologna, dal 30 marzo 2000 al 30 agosto 2000."

Fatto e svolgimento del procedimento

Con deliberazioni in data 26 marzo e 21 maggio 2001 il Consiglio dell'Ordine di Bologna disponeva l'apertura dei procedimenti disciplinari n. * e *, successivamente riuniti, a carico dell'avv. * per rispondere dei capi di incolpazione sopra riportati, nascenti da esposti presentati rispettivamente: in data 4 settembre 1996 dal sig. *, in data 21 marzo 1998 dai sigg.ri * e *, in data 11 novembre 1999 dalla sig.ra *, in data 31 maggio 2000 dalla sig.ra *, ed aperto d'ufficio in data 19 giugno 2000.

Il sig. *, riportandosi integralmente all'esposto denuncia presentato alla Procura della Repubblica di Bologna, lamentava di aver affidato all'avv. * incarichi professionali, versando allo stesso notevoli importi come fondi spese, peraltro non fatturati, ma che lo stesso non aveva svolto nel suo interesse alcuna attività.

Il sig. *, con la moglie sig.ra *, lamentava di aver incaricato l'avv. * di presentare denuncia penale nei con-

fronti di terze persone che, a sua detta, lo avevano truffato, versando notevoli importi quali fondi spese senza aver ricevuto le relative fatture, ma che l'avv. *, nonostante le varie assicurazioni, come successivamente accertato, non aveva svolto alcuna attività.

La sig.ra * esponeva di essersi affidata all'avv. * per risolvere due specifici problemi: l'uno relativo alla figlia di suo marito sig.ra *, di nazionalità israeliana e residente in Italia dall'età di un anno, che voleva acquisire la cittadinanza italiana, e l'altro relativo alla successione della propria madre sig.ra * ed al contenzioso apertosi con l'I.A.C.P.; di avere versato a fronte del conferimento dei detti incarichi, in più volte, notevoli importi senza avere ricevuto le relative fatture; di avere successivamente accertato che l'avv. *, nonostante le assicurazioni date, non aveva svolto alcuna concreta attività.

La sig.ra * lamentava di avere incaricato l'avv. * di resistere alla richiesta di risarcimento danni avanzata dalla sig.ra *, sottoscrivendo due fogli in bianco per la compilazione del mandato; di avere versato notevoli importi come fondo spese senza avere ricevuto le relative fatture; che, come aveva potuto accertare, purtroppo, dagli atti successivi – sentenza del Giudice di Pace, atto di precetto e pignoramento presso terzi – l'avv. *, nonostante le assicurazioni date, nulla aveva fatto nel suo interesse.

Il Consiglio dell'Ordine, a seguito di segnalazione in data 16 giugno 2000 ai sensi dell'art. 22 L.P. dell'avv. *, apprendeva che l'avv. * aveva lasciato cadere in protesto diversi effetti cambiari dell'importo di lire 2.000.000 ciascuno con scadenze mensili dal 30 aprile al 30 settembre 2000 e, pertanto, deliberava di aprire d'ufficio procedimento a carico dello stesso.

Nel corso delle indagini preliminari venivano ascoltati dal Consigliere delegato sia gli esponenti, che insistevano nelle lamentele espresse, depositando altri documenti, sia l'incolpato, che riservava di depositare memoria, cosa a cui peraltro, nonostante i solleciti, non provvedeva.

Con delibera del 26 marzo 2001, il Consiglio dell'Ordine apriva il procedimento disciplinare n. * a fronte degli esposti presentati dal sig. * e dai sig.ri * e *, nel frattempo riuniti; con delibera del 21 maggio 2001, il Consiglio dell'Ordine apriva il procedimento disciplinare n. * a fronte degli esposti presentati dalla sig.ra *, dalla sig.ra * e di quello aperto d'ufficio, nel frattempo riuniti.

Provvedutosi alla riunione dei due procedimenti per connessione soggettiva, venivano in data 28 maggio-4 giugno 2001 notificati all'avv. * i capi di incolpazione come sopra riportati. Con deliberazione dell'11 marzo 2002, il Consiglio stabiliva per lo svolgimento del procedimento disciplinare la seduta del 10 luglio 2002. La delibera veniva ritualmente comunicata all'avv. *, agli esponenti, ai testimoni ed al P.M. A detta udienza l'incolpato non si presentava, ma si faceva rappresentare dal difensore, nominato nella persona dell'avv. *. Non era presente il P.M. nonostante la rituale notifica.

Dopo la relazione del Consigliere relatore venivano sentiti gli esponenti e la sig.ra *, indicata come teste, dopo che il Collegio aveva deliberato, respingendola, sulla eccezione preliminare, sollevata dalla difesa, di nullità del decreto di citazione per mancanza, sulla copia notificata, della firma del Presidente.

Il Collegio, ritenuto il procedimento sufficientemente istruito, rinunciava, nulla opponendo la difesa, alla audizione della teste sig.ra *, non comparsa, rinviando la discussione alla riunione del 24 luglio 2002. A detta udienza il Collegio dichiarava chiusa l'istruttoria dibattimentale e dava la parola al difensore, il quale concludeva, in via principale, per il proscioglimento da tutti i capi di incolpazione per insufficienza di elementi di rilevanza disciplinare, ed in via subordinata, ritenuta la continuazione tra tutte le condotte, per l'applicazione della sanzione minima.

All'esito della discussione, il Consiglio adottava la decisione di cui in dispositivo, della quale veniva data lettura al termine della seduta, alla presenza dell'avv. *, difensore dell'incolpato.

Motivi della decisione

I fatti esposti, e contestati nei capi di incolpazione, non hanno avuto puntuale riscontro dall'esito della istruttoria, sia predibattimentale che dibattimentale, nè peraltro hanno avuto, da parte dell'incolpato, concrete controindicazioni, se non una generica negazione, o spiegazioni tali da giustificare, in qualche modo, il suo preteso, dagli esponenti, comportamento inadempiente.

Analizzando, sia pur sinteticamente, i vari capi di incolpazione sulla base della documentazione prodotta e delle dichiarazioni rese a verbale, è risultato acclarato che:

- (sul capo A) il sig. * ebbe ad affidare all'avv. * incarichi professionali in procedimenti penali e civili a carico del precedente legale, già pendenti o da promuoversi, come risulta dalla documentazione prodotta a sostegno dell'esposto e convalidata dallo stesso incolpato con la lettera inviata al Consiglio, alla attenzione del Consigliere delegato, con la quale chiedeva termine per potere depositare memoria difensiva, attese le difficoltà incontrate per il reperimento della documentazione necessaria avanti i Tribunali di *, * ed alla Pretura di *. Tale memoria difensiva non è stata mai depositata. Di contro nulla è stato provato nè chiesto di provare sull'effettivo espletamento degli incarichi da parte dell'incolpato nè tanto meno che, a fronte dei versamenti effettuati dal sig. *, siano state emesse regolari fatture;

- (sul capo B) il sig. * ebbe ad affidare all'avv. * l'incarico di agire contro persone che gli dovevano del danaro. Lo ammette anche l'incolpato – cfr. lettera del 26 marzo 1998 al Consiglio dell'Ordine – anche se con la stessa aggiunge che “data la situazione era impensabile sperare di potere recuperare alcunchè”;

così come ha contestato, nel successivo colloquio con il Consigliere delegato, di avere mai detto al sig. * di avere presentato querela, atteso che il termine, al momento dell'incarico, era già decorso. Affermazione quest'ultima smentita nel corso del dibattimento dalla teste sig.ra *, che ha confermato di avere sentito, via filo, l'avv. * rispondere che aveva presentato denuncia penale contro tal sig. * ed altre persone. Nulla l'incolpato dice sulla contestata sua dichiarazione di avere emesso fattura per i fondi spese versati dal sig. *, che quest'ultimo sostiene di non avere mai ricevuto, atteso che il preteso documento sarebbe antecedente all'ultimo versamento e non corrisponderebbe all'importo versato alla presunta data di emissione;

- (sul capo C) la sig.ra * ebbe ad affidare all'avv. * due incarichi, l'uno di cercare la strada per fare ottenere alla figliastra sig.ra * la cittadinanza italiana e l'altro conseguente alla morte della propria madre, relativamente ai rapporti con l'I.A.C.P. sia come affittuaria che come promissaria dell'acquisto di appartamento di proprietà di questo Istituto. La sig.ra *, in sede di dibattimento, ha confermato sia l'esposto che la deposizione resa avanti il Consigliere delegato, e nel contempo di non avere mai ricevuto fatture a fronte degli acconti versati per i due incarichi. Di contro l'incolpato nulla ha mai eccepito, provato o chiesto di provare a sostegno e dimostrazione del comportamento tenuto, o a giustificazione dello stesso;

- (sul capo D) la sig.ra * ebbe ad affidare all'avv. * l'incarico di resistere alle richieste di risarcimento danni avanzata da tale sig.ra *, versando importi a titolo di fondo spese, senza ricevere le relative fatture. L'esposto è stato confermato dalla dichiarazione della sig.ra *, allegata all'esposto, della quale, stante l'assenza della teste al dibattimento, è stata data lettura in udienza. Nulla l'incolpato ha detto in contrario, nè ha chiesto di provare, avvalorando con il suo silenzio la tesi esposta;

- (sul capo E) la documentazione agli atti conferma il contenuto del capo di incolpazione.

I riscontri probatori e le testimonianze acquisite consentono di affermare come il comportamento dell'avv. * sia stato del tutto inadempiente, non avendo onorato gli obblighi nascenti dai mandati conferitigli nè le obbligazioni contratte con terzi. Tale condotta è certamente lesiva dell'immagine della avvocatura, contravvenendo ai più elementari doveri di diligenza, dignità e decoro e viola quei principi di fiducia e di credibilità che sono alla base della professione forense.

Alla luce delle risultanze probatorie, tenuto conto del comportamento complessivo tenuto dall'avv. *, si ritiene gli debba essere irrogata la sanzione disciplinare di mesi cinque di sospensione dall'esercizio professionale

P.Q.M.

il Collegio, visto l'art. 40 del D.P.R. n. 1578 del 27 novembre 1933 e successive modificazioni, dichiara l'avv. * responsabile per tutti i capi d'incolpazione contestati e applica la sanzione disciplinare di mesi cinque di sospensione dall'esercizio della professione.

Così deciso in Bologna in data 24 luglio 2002-21 gennaio 2003.

...

La decisione del Consiglio dell'Ordine è stata confermata dal Consiglio Nazionale Forense con propria decisione in data 30 gennaio 2004-2 marzo 2004 (la cui massima è pubblicata in *Rassegna Forense*, n. 1-2/2005, p. 450-451), che ha sancito che la sanzione inflitta è "congrua e adeguata" e che la condotta dell'incolpato "deve ritenersi lesiva dell'immagine dell'avvocatura, contravvenendo ai doveri di diligenza, dignità e decoro e ai principi di fiducia e di credibilità che sono alla base della professione forense".

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA
Presidente avv. Lucio Strazziari, relatore avv. Sandro Giacomelli

Viola i doveri deontologici l'avvocato che, nonostante ripetuti inviti, non ottemperi al pagamento della quota annuale del contributo dovuto al Consiglio dell'Ordine per la iscrizione all'Albo degli Avvocati. Sanzione è la sospensione a tempo indeterminato.

...

DECISIONE

nel procedimento disciplinare n. * nei confronti dell'avv. *, incolpato del seguente addebito:

"per non avere ottemperato, nonostante i ripetuti inviti, al pagamento della quota del contributo dovuto per gli anni 1999-2000-2001, venendo meno in tal modo all'osservanza delle disposizioni contenute nel D.Lgs. Lgt.n. 382 del 23 novembre 1944"

Fatto e svolgimento del procedimento

Da un controllo effettuato è risultato che l'avv. * non ha provveduto a versare all'Ordine il contributo

annuo dovuto, per gli anni 1999, 2000 e 2001. Con delibera in data 18 novembre 2002, il Consiglio Forense di Bologna apriva procedimento disciplinare a carico dell'avv. * con il capo di incolpazione di cui alla rubrica e fissava l'udienza dibattimentale per il giorno 20 gennaio 2003. Alla detta udienza non è comparso l'avv. *, al quale era stata effettuata rituale notifica, nè era presente il Pubblico Ministero, pure ritualmente notiziato.

Motivi della decisione

L'incolpazione appare provata e la responsabilità dell'avv. * sussiste, non avendo lo stesso provveduto, nonostante ripetuti solleciti, al versamento del contributo dovuto all'Ordine per gli anni 1999, 2000 e 2001. Ritiene il Consiglio di dovere applicare la immediata sospensione dell'avv. *, ai sensi di quanto previsto dal 2° comma dell'art. 2 della legge n. 536/1949.

P.Q.M.

il Consiglio, visto l'art. 9, n. 2, della legge n. 141/1992, delibera la sospensione dell'avv. * dall'esercizio della attività professionale a tempo indeterminato, con riferimento al mancato versamento del contributo annuale dovuto all'Ordine, per gli anni 1999, 2000 e 2001.

Così deciso in Bologna in data 20 gennaio 2003-20 febbraio 2003.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA
Presidente avv. Lucio Strazziari, relatore avv. Flavia Masè Dari

Non viola i doveri di probità e correttezza della professione forense l'avvocato che abbia svolto attività di difesa di contribuenti avanti l'Ufficio delle Entrate e la Commissione Tributaria Provinciale, nei due anni successivi alla cessazione del proprio impiego presso il medesimo Ufficio delle Entrate.

. . .

DECISIONE

nel procedimento disciplinare n. * nei confronti dell'avv. *, incolpata dei seguenti addebiti:

*"essere venuta meno ai doveri di probità e correttezza per avere espletato, nell'ambito dell'esercizio della professione forense, funzioni di rappresentanza e difesa in favore di contribuenti avanti l'Ufficio delle Entrate di Bologna, nonché avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Bologna, in periodo compreso nei due anni dalla cessazione del servizio presso l'Ufficio delle Entrate di *, avvenuta il 17 giugno 2000, con ciò violando lo specifico divieto contenuto nel disposto dell'art. 63, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 19 settembre 1973.*

In Bologna, negli anni 2000 e 2001."

Fatto e svolgimento del procedimento

L'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale dell'Emilia Romagna, ha inviato al Consiglio dell'Ordine di Bologna, in data 6 luglio 2001, una segnalazione relativa all'avv. * in quanto la stessa, cessato il rapporto d'impiego con l'amministrazione, aveva rappresentato e difeso contribuenti avanti agli Uffici Finanziari e alle Commissioni Provinciali Tributarie nell'ottobre e novembre 2000, così contravvenendo al disposto dell'art. 63, 4° comma, del D.P.R. n. 600/1973. La norma, vieta, infatti, l'esercizio di tale attività per i due anni successivi alla cessazione del rapporto d'impiego. L'Agenzia delle Entrate, con atto in data 2 luglio 2001, ha erogato all'avv. * una sanzione amministrativa di lire 500.000 per tale violazione.

L'avv. * ha presentato due memorie difensive, sostenendo la propria piena e assoluta buona fede sul rilievo che in seguito all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 546/1992 di riforma del contenzioso tributario e segnatamente dell'art. 12 si deve ritenere sia stato implicitamente abrogato il precedente art. 63, 4° comma, del D.P.R. n. 600/1973, in quanto incompatibile con il nuovo sistema processuale. In ogni caso non risulta che l'Ufficio abbia mai contestato ad alcuno la violazione di tale divieto, con ciò di fatto disapplicando l'art. 63, 4° comma.

Il Consiglio dell'Ordine di Bologna, con delibera in data 19 novembre 2001, ha disposto l'apertura del procedimento disciplinare con il capo di incolpazione di cui sopra. L'udienza dibattimentale ha avuto luogo il giorno 19 marzo 2003.

Motivi della decisione

L'avv. *, nelle sue memorie difensive e nell'interrogatorio reso avanti il Consiglio, ha sostenuto la abrogazione dell'art. 63, 4° comma, del D.P.R. n. 633/1972 per incompatibilità con l'art. 12 del D. Lgs. n. 546/1992 e per "desuetudine". In conseguenza di ciò ha chiesto che sia riconosciuta la propria assoluta e piena buona fede nel porre in essere il contestato comportamento, in quanto ritenuto, appunto, lecito e legittimo.

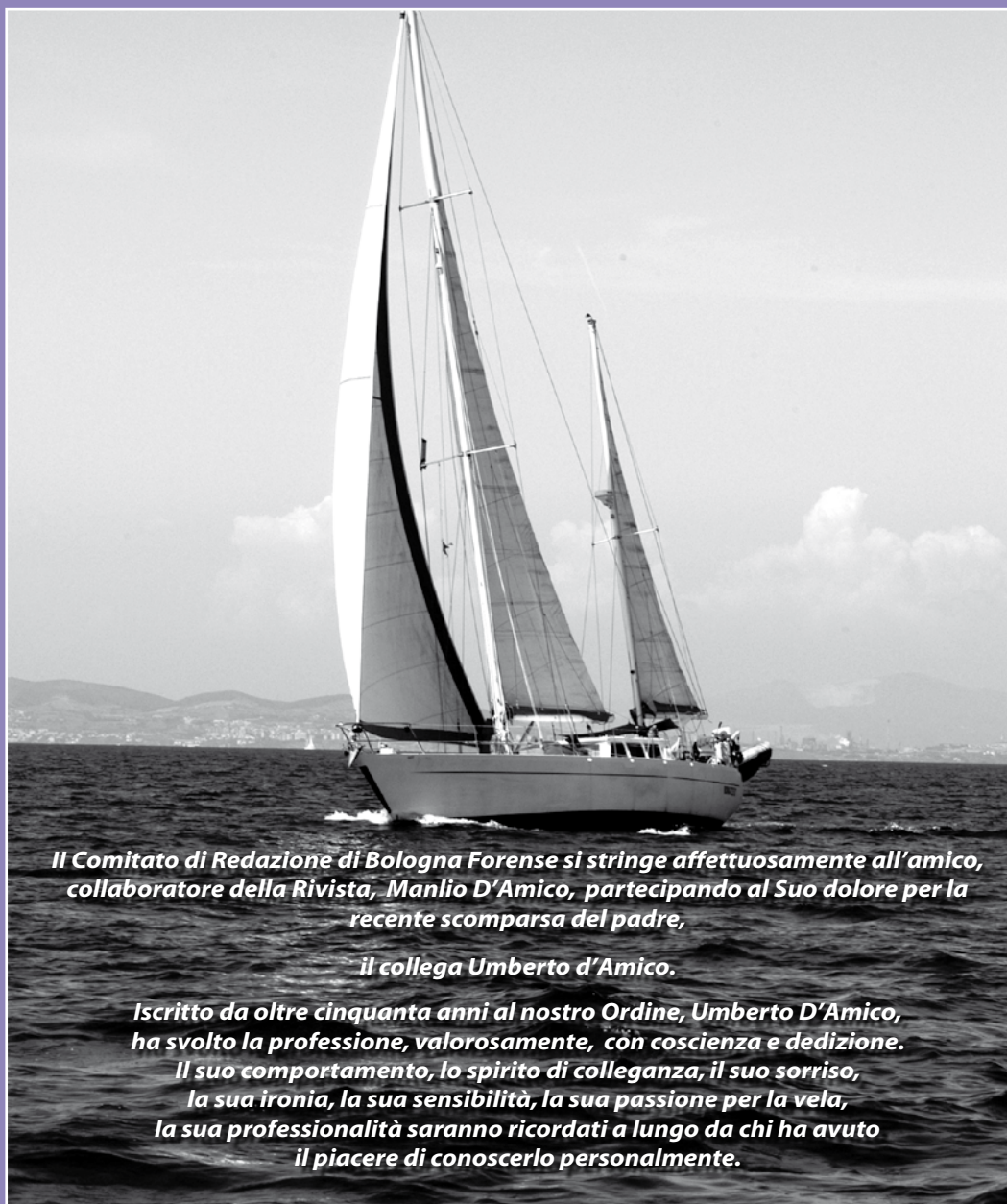
Il Consiglio, pur ritenendo che l'art. 63, 4° comma, del D.P.R. n. 633/1972 sia norma tuttora vigente, riconosce che la nuova, esclusiva e dettagliata regolamentazione della assistenza tecnica nel processo tributario contenuta nell'art. 12 del Testo Unico possa fare sorgere il fondato dubbio circa la sua incompatibilità con la normativa precedente. Tale dubbio, unito alla ulteriore circostanza che dal 1992 al 2000, per quanto consta, mai gli Uffici Finanziari di Bologna abbiano dato applicazione all'art. 63, 4° comma, del D.P.R. n. 633/1972, può, a parere del Consiglio, avere ragionevolmente indotto nel caso specifico l'avv. * a ritenere tale disposizione, comunque, abrogata.

Per tali considerazioni il Consiglio, ravvisando che sia da escludere nel comportamento dell'incolpata la volontà di porre in essere una condotta in violazione della legge, ritiene la insussistenza, a carico della stessa, di elementi di rilevanza disciplinare per mancanza dell'elemento intenzionale.

P.Q.M.

il Consiglio, visto l'art. 40 del D.P.R. n. 1578 del 27 novembre 1933, e successive modificazioni, assolve l'avv. * dalla incolpazione contestatale, per insussistenza nella sua condotta di elementi di rilevanza disciplinare, sotto il profilo psicologico.

Così deciso in Bologna in data 19 marzo 2003-21 ottobre 2003.



Il Comitato di Redazione di Bologna Forense si stringe affettuosamente all'amico, collaboratore della Rivista, Manlio D'Amico, partecipando al Suo dolore per la recente scomparsa del padre,

il collega Umberto d'Amico.

Iscritto da oltre cinquanta anni al nostro Ordine, Umberto D'Amico, ha svolto la professione, valorosamente, con coscienza e dedizione. Il suo comportamento, lo spirito di colleganza, il suo sorriso, la sua ironia, la sua sensibilità, la sua passione per la vela, la sua professionalità saranno ricordati a lungo da chi ha avuto il piacere di conoscerlo personalmente.



IUS BOLOGNA SPORT



AVVOCATI E CONSIGLIERI COMUNALI NEL PALLONE

in ordine alfabetico: "La squadra: Stefano Gamberini, Ezio Torrella, Maurizio Andreotti, Alessandro Cappello, Pietro Giampaolo, Stefano Golstaub, Daniele Colangelo, Donato Lupo, William Carboni, Marco Dori, Riccardo Vigiano, Augusto Bonazzi, Jader Ritrovato, Luca Selva, Stefano Bordini, Matteo Palmieri, Fulvio Bertera, Sandro Callegaro, e i magistrati Massimiliano Cenni e Aldo Resta.

Nella tarda mattinata di domenica 28 Maggio 2006 la rappresentativa di calcio degli avvocati di Bologna si è incontrata allo Stadio Dall'Ara con la rappresentativa del Consiglio Comunale locale.

Gli spalti erano pressoché vuoti, un sole caldissimo riscaldava muscoli fuori allenamento. Non nascondiamo tuttavia l'emozione per avere giocato in un campo glorioso sul quale grandi campioni ci hanno fatto davvero sognare, in una cornice fantastica qual'è quella del Dall'Ara.

La partita è stata piacevolissima, e i giocatori in campo si sono comportati con correttezza, spendendo generosamente tutte le energie. Giusto quindi un risultato in pareggio: 2 a 2. Per gli avvocati hanno segnato Riccardo Vigiano e Alessandro Cappello, mentre per il Consiglio Comunale le reti sono state ad opera di Alecs Bianchi e Paolo Foschini. Prima del fischio d'inizio capitano Maurizio Cevenini ha consegnato a Stefano Gamberini il gagliardetto del Consiglio Comunale che ora fa bella mostra al Consiglio dell'Ordine.





Ringraziamo ancora il Consiglio Comunale per la disponibilità offerta, e consapevoli del fatto che non si vorrà accontentare di un pareggio, accettiamo sin d'ora la sfida per il prossimo maggio 2007.
Ringraziamo anche il Presidente del Bologna F.C., Alfredo Cazzola, al quale abbiamo dato prova del fatto che

"un altro calcio è possibile" !

IUS BOLOGNA SPORT

NOTIZIE UTILI

Dal Giudice di Pace Bologna:

- Riduzione orario apertura al pubblico

Con lettera 4/4/2006 la Dirigente l'Ufficio del Giudice di Pace di Bologna, Dott.ssa Marilena Cerati, ha comunicato al Consiglio che "a seguito dell'enorme aumento delle iscrizioni di opposizioni a sanzioni amministrative, il Coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace di Bologna, causa anche la riduzione di risorse di personale, ha dovuto adottare un provvedimento di **riduzione dell'orario di apertura al pubblico**, al fine di consentire gli adempimenti urgenti.

L'Ufficio è stato autorizzato all'acquisto di un "eliminacode" che consentirà di organizzare il ruolo civile, agevolando in tal modo gli avvocati che vi accederanno.

Nell'attesa dell'installazione dell'eliminacode, a partire dal **10 aprile 2006** verrà creato uno **sportello dedicato alle cause ordinarie, decreti ingiuntivi, richiesta e rilascio copie**, mentre **due sportelli** saranno dedicati al deposito ricorsi in opposizione. Spero che i provvedimenti adottati possano ridurre i disagi e ottimizzare le poche risorse disponibili, confidando nella collaborazione della S.V. per la diffusione che vorrà dare al presente provvedimento, e degli utenti "specializzati" che accedono ai nostri servizi."

Divisione attività di cancelleria

Il Giudice di Pace coordinatore Avv. Mario Luigi Cocco, con comunicazione 10/3/2006 ha informato il Consiglio che l'ufficio ha provveduto a riorganizzare "le sezioni civili dividendo l'attività di Cancelleria tra sezione cause ordinarie e sezione opposizioni a sanzioni amministrative, al fine di ottimizzare le scarse risorse per far fronte all'enorme aumento dei ricorsi. Le cause ordinarie saranno collocate nell'Ufficio n.3 - primo piano - e le cause relative ad opposizioni a sanzioni amministrative saranno collocate nell'ufficio 4 - primo piano."

Errata corrige Albo Avvocati

AVV. PAOLA POLI Nata a Budrio il 11/07/66	INDIRIZZO E-MAIL: avvpaolapoli@libero.it
AVV. DOMENICO ATTERRITANO	FAX. 051/18891810
AVV. DANIELA SPADONI	TEL E FAX. 0542/25775
AVV. PAOLO MARANESI	TEL. 051/ 584375 FAX. 051/6446077
AVV. ANTONIO CENERINI	TEL. 051/6447565
AVV. ALBERTO MARANTONIO	TEL. 051/397811
AVV. ALBERTO SANTOLI	TEL. 051/893600 FAX. 051/893889
AVV. AUGUSTO CIOFFI	INDIRIZZO STUDIO Via Farini 25 - 40124
AVV. DANIELA CIOFFI	INDIRIZZO STUDIO Via Farini 25 - 40124
AVV. LUISA MINGUZZI	INDIRIZZO STUDIO Via Farini 25 - 40124
AVV. NADIA CAVALLARI	FAX 051/6584892
AVV. JADER RITROVATO	INDIRIZZO STUDIO V.le Pietramellara 5 40121 - TEL. E FAX. 051/6494810
AVV. GIOVANNI CERRI	INDIRIZZO E-MAIL studio.cerribini@libero.it
AVV. MONICA BINI	INDIRIZZO E-MAIL studio.cerribini@libero.it
AVV. STEFANO GUALANDI	INDIRIZZO E-MAIL studio.cerribini@libero.it
AVV. CESARE ALBINI	INDIRIZZO COMPLETO: Via del Chiù, 16/5 40132 Bologna - Via Marconi 55, 40050 Loiano (BO) tel. 051/6547043 - fax 051/6544381 cell. 338/2662309